



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 5 luglio 2019
(OR. fr)

8776/19

**Fascicolo interistituzionale:
2019/0084 (NLE)**

ACP 44
WTO 124
COAFR 81
RELEX 419
UD 126

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato APE istituito dall'accordo di partenariato economico interinale tra la Costa d'Avorio, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, per quanto riguarda l'adozione del protocollo n. 1 relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa

DECISIONE (UE) 2019/... DEL CONSIGLIO

del ...

**relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea
in sede di comitato APE istituito dall'accordo di partenariato economico interinale
tra la Costa d'Avorio, da una parte,
e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra,
per quanto riguarda l'adozione del protocollo n. 1
relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari"
e ai metodi di cooperazione amministrativa**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafi 3 e 4,
in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo di partenariato economico interinale tra la Costa d'Avorio, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, è stato firmato ad Abidjan il 26 novembre 2008 ("accordo") a nome dell'Unione, a norma della decisione 2009/156/CE del Consiglio¹ ed è applicato in via provvisoria dal 3 settembre 2016.
- (2) A norma dell'articolo 14 dell'accordo, e al fine di poter beneficiare del trattamento preferenziale da questo previsto, le parti dell'accordo stabiliscono un regime comune reciproco che disciplina le norme d'origine, che deve essere integrato all'accordo per decisione del comitato APE.
- (3) Nella sua riunione annuale del 2019, il comitato APE deve adottare una decisione concernente l'adozione del protocollo n. 1 relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa dell'accordo ("protocollo n. 1")
- (4) Il protocollo n. 1 prevede un'ulteriore semplificazione delle norme di origine e tiene conto degli sviluppi più recenti per stabilire norme di origine più flessibili e più semplici, con l'obiettivo di agevolare gli scambi commerciali per gli operatori economici e di ottimizzare il ricorso al trattamento preferenziale previsto dall'accordo,

¹ Decisione 2009/156/CE del Consiglio, del 21 novembre 2008, relativa alla firma e all'applicazione provvisoria dell'accordo di partenariato economico interinale tra la Costa d'Avorio, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra (GU L 59 del 3.3.2009, pag. 1).

- (5) È opportuno stabilire la posizione da adottare, a nome dell'Unione, nel corso della riunione annuale del 2019 del comitato APE, poiché tale decisione sarà vincolante per l'Unione.
- (6) È opportuno che la posizione dell'Unione in sede di comitato APE sia basata sul progetto di decisione accluso,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione nella riunione annuale del 2019 del comitato APE istituito dall'accordo di partenariato economico interinale tra la Costa d'Avorio, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, ("accordo") per quanto riguarda l'adozione di una decisione del comitato APE concernente l'adozione del protocollo n. 1 relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa dell'accordo, è basata sul progetto di decisione del comitato APE accluso alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il il giorno dell'adozione.

Fatto a ...

Per il Consiglio

Il presidente

PROGETTO DI

DECISIONE N. .../2019 DEL COMITATO APE
istituito dall'accordo di partenariato economico interinale
tra la Costa d'Avorio, da una parte,
e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra,

del ...

concernente l'adozione del protocollo n. 1
relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari"
e ai metodi di cooperazione amministrativa

IL COMITATO APE,

visto l'accordo di partenariato economico interinale tra la Costa d'Avorio, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, firmato ad Abidjan il 26 novembre 2008 ("accordo") e applicato a titolo provvisorio dal 3 settembre 2016, in particolare gli articoli 14 e 82,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo si applica, da una parte, ai territori in cui si applica il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alle condizioni in esso indicate, e, dall'altra, al territorio della Costa d'Avorio.
- (2) Conformemente all'articolo 14, paragrafo 2, dell'accordo, le parti stabiliscono un regime comune reciproco che disciplina le norme di origine che è fondato sulle norme di origine di cui all'accordo di Cotonou e mirante a semplificarle tenendo conto degli obiettivi di sviluppo della Costa d'Avorio. Tale regime deve essere integrato nell'accordo tramite decisione del comitato APE.
- (3) Le parti si sono accordate sul protocollo n. 1 relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa dell'accordo ("protocollo n. 1").
- (4) Conformemente all'articolo 82 dell'accordo, il protocollo n. 1 ne costituisce parte integrante,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È adottato il testo del protocollo n. 1 relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa dell'accordo di partenariato economico interinale tra la Costa d'Avorio, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, di cui all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore a decorrere dalla data della firma.

Fatto a ..., il

Per la Repubblica della Costa d'Avorio

Per l'Unione europea

ALLEGATO

Protocollo n. 1 relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari"
e ai metodi di cooperazione amministrativa

SOMMARIO

TITOLO I Disposizioni generali

Articolo

1. Definizioni

TITOLO II Definizione della nozione di "prodotti originari"

Articoli

2. Condizioni generali

3. Prodotti interamente ottenuti

4. Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati

5. Lavorazioni o trasformazioni insufficienti

6. Lavorazione o trasformazione di materiali importati nell'Unione europea in
esenzione da dazi doganali

7. Cumulo dell'origine

8. Cumulo con altri paesi che beneficiano di un accesso al mercato dell'Unione
europea in esenzione da dazi e contingenti

9. Unità da prendere in considerazione

10. Accessori, pezzi di ricambio e utensili

11. Assortimenti
12. Elementi neutri
13. Contabilità separata
- TITOLO III Requisiti territoriali
- Articoli
14. Principio di territorialità
15. Non alterazione
16. Esposizioni
- TITOLO IV Prova dell'origine
- Articoli
17. Condizioni generali
18. Procedura di rilascio dei certificati di circolazione EUR.1
19. Rilascio a posteriori dei certificati di circolazione EUR.1
20. Rilascio di duplicati del certificato di circolazione EUR.1
21. Condizioni per la compilazione di una dichiarazione di origine
22. Esportatore autorizzato
23. Validità della prova dell'origine
24. Presentazione della prova dell'origine
25. Importazioni con spedizioni scaglionate
26. Esonero dalla prova dell'origine

27. Procedura d'informazione ai fini del cumulo
28. Documenti probatori
29. Conservazione delle prove dell'origine e dei documenti probatori
30. Discordanze ed errori formali
31. Importi espressi in euro
- TITOLO V Cooperazione amministrativa
- Articoli
32. Condizioni amministrative alle quali i prodotti possono beneficiare dell'accordo
33. Notifica relativa alle autorità doganali
34. Altri metodi di cooperazione amministrativa
35. Controllo della prova dell'origine
36. Controllo delle dichiarazioni del fornitore
37. Risoluzione delle controversie
38. Sanzioni
39. Zone franche
40. Deroghe
- TITOLO VI Ceuta e Melilla
- Articoli
41. Condizioni speciali
42. Condizioni particolari

TITOLO VII Disposizioni finali

Articoli

- 43. Revisione e applicazione delle norme di origine
- 44. Allegati
- 45. Attuazione del protocollo
- 46. Disposizioni transitorie per le merci in transito o in deposito

ALLEGATI AL PROTOCOLLO N. 1

- ALLEGATO I del protocollo n. 1 Note introduttive all'elenco dell'allegato II del protocollo
- ALLEGATO II del protocollo n. 1 Elenco delle lavorazioni o trasformazioni a cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto trasformato possa avere il carattere di prodotto originario
- ALLEGATO II A del protocollo n. 1 Deroghe all'elenco delle lavorazioni o trasformazioni a cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto trasformato possa ottenere il carattere di prodotto originario
- ALLEGATO III del protocollo n. 1 Modulo di certificato di circolazione EUR.1
- ALLEGATO IV del protocollo 1 Dichiarazione di origine
- ALLEGATO V A del protocollo n. 1 Dichiarazione del fornitore relativa ai prodotti aventi carattere originario preferenziale

| | |
|-----------------------------------|--|
| ALLEGATO V B del protocollo n. 1 | Dichiarazione del fornitore relativa ai prodotti non aventi carattere originario preferenziale |
| ALLEGATO VI del protocollo n. 1 | Scheda d'informazione |
| ALLEGATO VII del protocollo n. 1 | Modulo per la richiesta di deroga |
| ALLEGATO VIII del protocollo n. 1 | Paesi e territori d'oltremare |
| ALLEGATO IX del protocollo n. 1 | Prodotti di cui all'articolo 7, paragrafo 4, del protocollo |
| DICHIARAZIONE COMUNE | relativa al Principato di Andorra |
| DICHIARAZIONE COMUNE | relativa alla Repubblica di San Marino |

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1

Definizioni

Ai fini del presente protocollo si intende per:

- a) "fabbricazione": qualsiasi tipo di lavorazione o trasformazione, compresi il montaggio o le operazioni specifiche;
- b) "materiale": qualsiasi ingrediente, materia prima, componente o parte ecc., utilizzati nella fabbricazione del prodotto;
- c) "prodotto": il prodotto che viene fabbricato, anche se esso è destinato a essere successivamente impiegato in un'altra operazione di fabbricazione;
- d) "merci": sia i materiali sia i prodotti;
- e) "valore in dogana": il valore determinato conformemente all'accordo relativo all'applicazione dell'articolo VII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994 (accordo dell'OMC sulla valutazione in dogana);
- f) "prezzo franco fabbrica": il prezzo pagato per il prodotto al fabbricante dell'Unione europea o della Costa d'Avorio nel cui stabilimento è stata effettuata l'ultima lavorazione o trasformazione, compreso il valore di tutti i materiali utilizzati e previa detrazione di tutte le imposte interne che vengano o possano essere rimborsate al momento dell'esportazione del prodotto ottenuto;

- g) "valore dei materiali": il valore in dogana al momento dell'importazione dei materiali non originari utilizzati o, qualora tale valore non sia noto né possa essere stabilito, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali nell'Unione europea o nella Costa d'Avorio;
- h) "valore dei materiali originari": il valore di detti materiali definito in applicazione, mutatis mutandis, della lettera g);
- i) "valore aggiunto": la differenza tra il prezzo franco fabbrica dei prodotti e il valore in dogana dei materiali importati da paesi terzi nell'Unione europea, negli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico ("Stati ACP") che applicano un accordo di partenariato economico (APE) almeno a titolo provvisorio o nei PTOM; se il valore in dogana non è noto o non può essere stabilito, si prende in considerazione il primo prezzo verificabile corrisposto per detti materiali nell'Unione europea o nella Costa d'Avorio;
- j) "capitoli" e "voci": i capitoli e le voci (a quattro cifre) utilizzati nella nomenclatura che costituisce il sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, denominato nel presente protocollo (nel prosieguo "sistema armonizzato" o "SA");
- k) "classificato": il termine "classificato" si riferisce alla classificazione di un prodotto o di un materiale in una determinata voce;
- l) "spedizione": i prodotti spediti contemporaneamente da un esportatore a un destinatario ovvero trasportati sulla scorta di un titolo di trasporto unico che accompagni il loro invio dall'esportatore al destinatario o, in mancanza di tale documento, sulla scorta di una fattura unica;

- m) "territori": il termine "territori" comprende anche le acque territoriali;
- n) "PTOM": i paesi e territori d'oltremare di cui all'allegato VIII del presente protocollo;
- o) "comitato": il comitato speciale in materia di dogane e agevolazione degli scambi commerciali di cui all'articolo 34 dell'accordo di partenariato economico interinale tra la Costa d'Avorio, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro ("accordo") salvo diversa indicazione.

TITOLO II

DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI "PRODOTTI ORIGINARI"

ARTICOLO 2

Condizioni generali

1. Ai fini dell'accordo, si considerano prodotti originari dell'Unione europea:
 - a) i prodotti interamente ottenuti nell'Unione europea ai sensi dell'articolo 3 del presente protocollo;
 - b) i prodotti ottenuti nell'Unione europea in cui sono incorporati materiali non interamente ottenuti sul suo territorio, a condizione che detti materiali siano stati oggetto nell'Unione europea di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 4 del presente protocollo.

2. Ai fini dell'accordo, si considerano prodotti originari della Costa d'Avorio:
- a) i prodotti totalmente ottenuti nella Costa d'Avorio ai sensi dell'articolo 3 del presente protocollo;
 - b) i prodotti ottenuti nella Costa d'Avorio in cui sono incorporati materiali non interamente ottenuti sul suo territorio, a condizione che detti materiali siano stati oggetto nella Costa d'Avorio di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 4 del presente protocollo.

ARTICOLO 3

Prodotti interamente ottenuti

1. Sono considerati "interamente ottenuti" nella Costa d'Avorio o nell'Unione europea:
- a) gli animali vivi, ivi nati e allevati;
 - b) i prodotti minerari estratti dal loro suolo o dal loro fondo marino;
 - c) i prodotti del regno vegetale ivi raccolti;
 - d) i prodotti provenienti da animali vivi, ivi allevati;
 - e)
 - i) i prodotti della caccia o della pesca ivi praticate;
 - ii) i prodotti dell'acquacoltura, compresa la maricoltura, ove gli animali siano allevati da uova, larve o avannotti;

- f) i prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare, al di fuori delle acque territoriali dell'Unione europea o della Costa d'Avorio, con le loro navi;
- g) i prodotti fabbricati a bordo delle loro navi officina, esclusivamente con prodotti di cui alla lettera f);
- h) gli articoli usati, a condizione che possano servire soltanto al recupero delle materie prime;
- i) gli scarti e i residui provenienti da operazioni manifatturiere ivi effettuate;
- j) i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino al di fuori delle loro acque territoriali, purché sussistano diritti esclusivi per lo sfruttamento di detto suolo o sottosuolo;
- k) le merci ivi ottenute esclusivamente con prodotti di cui alle lettere da a) a j).

2. Le espressioni "le loro navi" e "le loro navi officina" di cui al paragrafo 1, lettere f) e g), si riferiscono soltanto alle navi e alle navi officina:

- a) che sono immatricolate o registrate in uno Stato membro dell'Unione europea o nella Costa d'Avorio; e
- b) che battono bandiera di uno Stato membro dell'Unione europea o della Costa d'Avorio; e
- c) che soddisfano una delle seguenti condizioni:
 - i) appartengono, in misura non inferiore al 50 %, a cittadini di Stati membri dell'Unione europea e/o della Costa d'Avorio; o

ii) appartengono a società:

- la cui sede sociale e il cui luogo di attività principale sono situati in uno degli Stati membri dell'Unione europea o nella Costa d'Avorio, e
- che sono per almeno il 50% di proprietà di uno o più Stati membri dell'Unione europea e/o della Costa d'Avorio, o di enti pubblici o cittadini di uno o più di questi Stati; e

3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo, su richiesta della Costa d'Avorio, le navi noleggate o prese in locazione da detto Stato sono considerate "sua nave" o "sue navi" ai fini dell'attività di pesca nella sua zona economica esclusiva purché sia stata preventivamente fatta un'offerta agli operatori economici dell'Unione europea e siano rispettate le modalità di attuazione preventivamente definite dal comitato speciale in materia di dogane e agevolazione degli scambi. Il comitato garantisce il rispetto delle condizioni stabilite dal presente paragrafo.
4. Le condizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo possono essere soddisfatte nella Costa d'Avorio e nei paesi aderenti a diversi accordi di partenariato economico con cui si applica il cumulo. In questi casi i prodotti sono considerati originari dello Stato di bandiera.

ARTICOLO 4

Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati

1. Ai fini dell'articolo 2 del presente protocollo, i prodotti che non sono interamente ottenuti si considerano sufficientemente lavorati o trasformati quando sono soddisfatte le condizioni stabilite nell'elenco di cui all'allegato II del presente protocollo.
2. Nonostante quanto disposto dal paragrafo 1 del presente articolo, i prodotti elencati nell'allegato IIA del presente protocollo possono essere considerati sufficientemente lavorati o trasformati ai fini dell'articolo 2 del presente protocollo quando sono soddisfatte le condizioni stabilite in detto allegato. Per un periodo di cinque (5) anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente protocollo, l'allegato II A del presente protocollo si applica unicamente alle esportazioni della Costa d'Avorio fatto salvo quanto disposto dall'articolo 43, paragrafo 2, del presente protocollo
3. Le condizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo stabiliscono, per tutti i prodotti contemplati dall'accordo, la lavorazione o la trasformazione cui devono essere sottoposti i materiali non originari utilizzati nella loro fabbricazione e si applicano unicamente a detti materiali. Ne consegue che, se un prodotto che ha acquisito il carattere originario perché soddisfa le condizioni per esso indicate in uno degli elenchi è utilizzato nella fabbricazione di un altro prodotto, le condizioni applicabili al prodotto in cui esso è incorporato non gli si applicano, e non si tiene alcun conto dei materiali non originari eventualmente utilizzati nella sua fabbricazione.

4. In deroga ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, i materiali non originari che, in base alle condizioni indicate nell'allegato II e nell'allegato IIA del presente protocollo, non dovrebbero essere utilizzati nella fabbricazione di un determinato prodotto, possono essere ugualmente utilizzati purché:
 - a) il loro valore totale non superi il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto per i prodotti dell'Unione europea e il 15 % del prezzo franco fabbrica del prodotto per i prodotti della Costa d'Avorio;
 - b) l'applicazione del presente paragrafo non comporti il superamento di nessuna delle percentuali indicate nell'elenco relativo al valore massimo dei materiali non originari.
5. Le disposizioni del paragrafo 4 del presente articolo non si applicano ai prodotti dei capitoli da 50 a 63 del sistema armonizzato.
6. I paragrafi da 1 a 5 del presente articolo si applicano fatte salve le disposizioni dell'articolo 5 del presente protocollo.

ARTICOLO 5

Lavorazioni o trasformazioni insufficienti

1. Si considerano insufficienti a conferire il carattere di prodotto originario, indipendentemente dal rispetto delle condizioni di cui all'articolo 4 del presente protocollo, le seguenti lavorazioni o trasformazioni:
 - a) le operazioni di conservazione volte ad assicurare che i prodotti restino in buone condizioni durante il trasporto e il magazzinaggio;

- b) le semplici operazioni di rimozione della polvere, vaglio, cernita, selezione, classificazione, assortimento (ivi compresa la costituzione di assortimenti di articoli), lavaggio, pulitura, pittura, lucidatura, taglio;
- c) la rimozione di ossido, olio, pittura o altri rivestimenti;
- d)
 - i) il cambiamento di imballaggi e la scomposizione e composizione di confezioni;
 - ii) le semplici operazioni di inserimento in bottiglie, boccette, lattine, borse, casse o scatole, o di sistemazione su supporti di cartone o legno e ogni altra semplice operazione di imballaggio;
- e) l'apposizione di marchi, etichette, logo o altri segni distintivi analoghi sui prodotti o sui loro imballaggi;
- f) la semplice miscela di prodotti, anche di specie diverse; la miscela dello zucchero con qualsiasi altra sostanza;
- g) il semplice assemblaggio di parti allo scopo di formare un prodotto completo;
- h) il semplice smontaggio di prodotti in parti;
- i) la stiratura o la pressatura di prodotti tessili;
- j) la mondatura, la sbiancatura parziale o totale, la pulitura e la brillatura di cereali e riso;
- k) le operazioni per colorare o aromatizzare lo zucchero o formare zollette di zucchero; la molitura parziale o totale dello zucchero cristallizzato;

- l) la sbucciatura, la snocciolatura, la sgusciatura di frutta, frutta a guscio e verdura;
 - m) l'affilatura, la semplice molitura o il semplice taglio;
 - n) il cumulo di due o più operazioni di cui alle lettere da a) a m);
 - o) la macellazione degli animali.
2. Nel determinare se la lavorazione o la trasformazione cui è stato sottoposto un determinato prodotto debba essere considerata insufficiente ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo si tiene complessivamente conto di tutte le operazioni eseguite nell'Unione europea o nella Costa d'Avorio su quel prodotto.

ARTICOLO 6

Lavorazione o trasformazione di materiali importati nell'Unione europea in esenzione da dazi doganali

1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 2 del presente protocollo, i materiali non originari che possono essere importati nell'Unione europea in esenzione da dazi doganali in applicazione delle tariffe convenzionali del trattamento della nazione più favorita (NPF), conformemente alla tariffa doganale comune definita all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio¹, sono considerati materiali originari della Costa d'Avorio quando sono incorporati in un prodotto ottenuto in tale paese, a condizione che essi siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni più complesse di quelle indicate all'articolo 5, paragrafo 1 del presente protocollo.

¹ Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU UE L 256 del 7.9.1987, pag. 1), comprese tutte le ulteriori modifiche.

2. I certificati di circolazione EUR.1 (casella 7) o le dichiarazioni di origine rilasciati a norma del paragrafo 1 del presente articolo recano la seguente dicitura:
 - "Application de l'art. 6, para. 1 du protocole n°1 de l'APE Côte d'Ivoire-UE".
3. L'Unione europea notifica annualmente al comitato l'elenco dei materiali cui si applicano le disposizioni del presente articolo. Una volta effettuata la notifica, l'elenco è pubblicato dalla Commissione europea nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (serie C) e dalla Costa d'Avorio secondo le proprie procedure.
4. Il cumulo previsto dal presente articolo non si applica ai materiali che, originari di un paese soggetto a dazi antidumping o compensativi, all'importazione nell'Unione europea sono soggetti a tali dazi antidumping o compensativi.

ARTICOLO 7

Cumulo dell'origine

1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 2 del presente protocollo, i materiali originari di una delle parti, di altri paesi dell'Africa occidentale¹ che beneficiano di un accesso al mercato dell'Unione europea in esenzione da dazi e contingenti, di altri Stati ACP che applicano un APE almeno a titolo provvisorio e dei PTOM sono considerati originari dell'altra parte quando sono incorporati in un prodotto ivi ottenuto, a condizione che le lavorazioni o le trasformazioni ivi effettuate vadano al di là di quelle contemplate dall'articolo 5, paragrafo 1, del presente protocollo.

¹ Gli altri paesi dell'Africa occidentale sono: Benin, Burkina Faso, Capo Verde, Gambia, Ghana, Guinea Conakry, Guinea-Bissau, Liberia, Mali, Mauritania, Niger, Nigeria, Senegal, Sierra Leone e Togo.

Quando le lavorazioni o le trasformazioni effettuate nella parte interessata non vanno al di là di quelle contemplate dall'articolo 5, paragrafo 1, del presente protocollo, il prodotto ottenuto è considerato originario di tale parte soltanto se il valore ivi aggiunto è superiore al valore dei materiali utilizzati originari di qualsiasi altro paese o territorio. In caso contrario, il prodotto ottenuto è considerato originario del paese o del territorio che ha conferito il maggior valore in materiali originari utilizzati nella fabbricazione del prodotto finale.

L'origine dei materiali originari di altri Stati ACP che applicano un APE almeno a titolo provvisorio e dei PTOM è determinata conformemente alle regole di origine applicabili nel quadro degli accordi preferenziali tra l'Unione europea e questi paesi e conformemente alle disposizioni dell'articolo 28 del presente protocollo.

2. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 2 del presente protocollo, le lavorazioni e le trasformazioni effettuate in una delle parti, in altri Stati ACP che applicano un APE almeno a titolo provvisorio o nei PTOM si considerano effettuate nel territorio dell'altra parte nella misura in cui i materiali siano oggetto di ulteriori lavorazioni o trasformazioni che vadano al di là delle operazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del presente protocollo.

Quando le lavorazioni o le trasformazioni effettuate in una delle parti non vanno al di là di quelle contemplate dall'articolo 5, paragrafo 1, del presente protocollo, il prodotto ottenuto è considerato originario di tale parte soltanto se il valore ivi aggiunto è superiore al valore dei materiali utilizzati in uno qualsiasi dei suddetti paesi o territori. In caso contrario, il prodotto ottenuto è considerato originario del paese o del territorio che ha conferito il maggior valore in materiali utilizzati nella fabbricazione del prodotto finale.

L'origine del prodotto finito è determinata conformemente alle regole di origine del presente protocollo e alle disposizioni dell'articolo 28.

3. Il cumulo di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo può essere applicato per gli altri paesi dell'Africa occidentale che hanno accesso al mercato dell'Unione europea in esenzione da dazi e contingenti, per gli altri Stati ACP che hanno applicato un APE almeno a titolo provvisorio e per i PTOM soltanto se:
 - a) la parte ricevente e tutti i paesi o territori coinvolti nell'acquisizione del carattere originario hanno concluso un accordo o un'intesa di cooperazione amministrativa che garantisce la corretta applicazione del presente articolo e che include un riferimento all'uso di adeguate prove dell'origine;
 - b) la Costa d'Avorio e l'Unione europea si forniscono reciprocamente, tramite la Commissione europea e la commissione della Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale (CEDEAO), informazioni dettagliate sugli accordi di cooperazione amministrativa con gli altri paesi o territori di cui al presente articolo. La Commissione europea pubblica nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (serie C) e la Costa d'Avorio pubblica, secondo le proprie procedure, la data a partire dalla quale il cumulo di cui al presente articolo può applicarsi ai paesi e ai territori citati nel presente articolo che soddisfano le condizioni necessarie.

4. Il cumulo di cui al presente articolo può applicarsi ai prodotti dell'elenco contenuto nell'allegato IX del presente protocollo solo dopo il 1° ottobre 2015 se i materiali utilizzati nella fabbricazione di questi prodotti sono originari o se la lavorazione o la trasformazione avviene in un altro Stato ACP che applica un APE almeno a titolo provvisorio.
5. Il cumulo previsto dal presente articolo non si applica ai materiali:
- a) di cui alle voci 1604 e 1605 del sistema armonizzato originari degli Stati del Pacifico firmatari di un APE a norma del protocollo II, articolo 6, paragrafo 6, dell'accordo di partenariato interinale tra la Comunità europea, da una parte, e gli Stati del Pacifico, dall'altra¹;
 - b) di cui alle voci 1604 e 1605 del sistema armonizzato originari degli Stati del Pacifico firmatari di un APE a norma di qualsivoglia futura disposizione di un accordo di partenariato economico globale concluso tra l'Unione europea e gli Stati ACP del Pacifico;
 - c) originari della Repubblica del Sud Africa che non possono essere importati direttamente nell'Unione europea in esenzione da dazi e contingenti.
6. L'Unione europea notifica annualmente al comitato l'elenco dei materiali oggetto delle disposizioni richiamate al paragrafo 5, lettera c), del presente articolo. Una volta effettuata la notifica, l'elenco è pubblicato dalla Commissione europea nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (serie C) e dalla Costa d'Avorio secondo le proprie procedure.

¹ Cfr. decisione 2009/729/CE del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa alla firma e all'applicazione provvisoria dell'accordo di partenariato interinale tra la Comunità europea, da una parte, e gli Stati del Pacifico, dall'altra (GU UE L 272 del 16.10.2009, pag.1).

ARTICOLO 8

Cumulo con altri paesi che beneficiano di un accesso al mercato dell'Unione europea in esenzione da dazi e contingenti

1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 2 del presente protocollo, i materiali originari di paesi e territori:
 - a) che beneficiano del "regime speciale a favore dei paesi meno sviluppati" previsto dal sistema di preferenze tariffarie generalizzate (SPG) dell'Unione europea, o
 - b) che beneficiano di un accesso al mercato dell'Unione europea in esenzione da dazi e contingenti in forza delle disposizioni generali dell'SPG,

si considerano materiali originari della Costa d'Avorio quando sono incorporati in un prodotto ottenuto in tale paese.

Non è necessario che detti materiali siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti, a condizione che abbiano subito lavorazioni o trasformazioni più complesse di quelle indicate all'articolo 5, paragrafo 1, del presente protocollo. Un prodotto in cui siano incorporati tali materiali, ma che includa anche materiali non originari, deve aver subito lavorazioni o trasformazioni sufficienti conformemente alle disposizioni dell'articolo 4 del presente protocollo per essere considerato originario della Costa d'Avorio.

- 1.2. L'origine dei materiali degli altri paesi o territori interessati è determinata conformemente alle regole di origine applicabili nel quadro dell'SPG dell'Unione europea e conformemente alle disposizioni dell'articolo 27 del presente protocollo.

- 1.3. Il cumulo previsto dal presente paragrafo non si applica ai materiali:
- a) che, originari di un paese soggetto a dazi antidumping o compensativi, all'importazione nell'Unione europea sono soggetti a tali dazi antidumping o compensativi;
 - b) compresi nelle sottovoci tariffarie 3302 10 e 3501 10 del sistema armonizzato;
 - c) compresi nei prodotti a base di tonno classificati nel capitolo 3 del sistema armonizzato ai quali si applica l'SPG dell'Unione europea;
 - d) per i quali le preferenze tariffarie sono soppresse (graduazione) o sospese (clausola di salvaguardia) nell'ambito dell'SPG dell'Unione europea.
2. Previa notifica della Costa d'Avorio, fatte salve le disposizioni dell'articolo 2 del presente protocollo e nel rispetto delle disposizioni dei paragrafi 2.1, 2.2 e 5 del presente articolo, i materiali originari di paesi o territori che beneficiano di accordi o intese che prevedono l'accesso al mercato dell'Unione europea in esenzione da dazi e contingenti si considerano materiali originari della Costa d'Avorio. La notifica è trasmessa dalla Costa d'Avorio all'Unione europea tramite la Commissione europea. Il cumulo si applica fintantoché sono soddisfatte le condizioni per la sua concessione. Non è necessario che i materiali in questione siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti, a condizione che abbiano subito lavorazioni o trasformazioni più complesse di quelle indicate all'articolo 5, paragrafo 1, del presente protocollo.

- 2.1. L'origine dei materiali degli altri paesi o territori interessati è determinata conformemente alle regole di origine applicabili nel quadro degli accordi o delle intese preferenziali tra l'Unione europea e tali paesi e territori e conformemente alle disposizioni dell'articolo 28 del presente protocollo.
- 2.2. Il cumulo previsto dal presente paragrafo non si applica ai materiali:
- a) compresi nei capitoli da 1 a 24 del sistema armonizzato o che figurano nell'elenco di prodotti contenuto nell'allegato 1, paragrafo 1, punto ii), dell'accordo dell'OMC sull'agricoltura allegato al GATT del 1994;
 - b) che, originari di un paese soggetto a dazi antidumping o compensativi, all'importazione nell'Unione europea sono soggetti a tali dazi antidumping o compensativi;
 - c) che, sulla base di un accordo di libero scambio tra l'Unione europea e un paese terzo, sono soggetti a misure commerciali e a misure di salvaguardia o a qualsiasi altra misura che neghi l'accesso di tali prodotti al mercato dell'Unione europea in esenzione da dazi e contingenti.
3. L'Unione europea notifica annualmente al comitato l'elenco dei materiali cui si applicano le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo. Una volta effettuata la notifica, l'elenco è pubblicato dalla Commissione europea nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (serie C) e dalla Costa d'Avorio secondo le proprie procedure. La Costa d'Avorio notifica annualmente al comitato i materiali ai quali è stato applicato il cumulo di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo.

4. I certificati di circolazione EUR.1 (casella 7) o le dichiarazioni di origine rilasciati a norma dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo recano la dicitura seguente:
- "Application de l'art. 8, para. 1 ou 2, du protocole n° 1 de l'APE Côte d'Ivoire-UE".
5. Il cumulo di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo può essere applicato soltanto a condizione che:
- a) tutti i paesi coinvolti nell'acquisizione del carattere originario abbiano concluso tra di loro un accordo o un'intesa di cooperazione amministrativa che garantisce la corretta attuazione del presente articolo e include un riferimento all'uso di adeguate prove dell'origine;
 - b) la Costa d'Avorio fornisca all'Unione europea, tramite la Commissione europea, informazioni dettagliate sugli accordi di cooperazione amministrativa con gli altri paesi o territori di cui al presente articolo. La Commissione europea pubblica nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (serie C) la data a decorrere dalla quale il cumulo previsto dal presente articolo può applicarsi ai paesi o ai territori citati nel presente articolo che soddisfano le condizioni necessarie.

ARTICOLO 9

Unità da prendere in considerazione

1. L'unità da prendere in considerazione per l'applicazione del presente protocollo è lo specifico prodotto adottato come unità di base per determinare la classificazione secondo la nomenclatura del sistema armonizzato.

Ne consegue che:

- a) quando un prodotto composto da un gruppo o da un insieme di articoli è classificato, secondo il sistema armonizzato, in un'unica voce, l'intero complesso costituisce l'unità da prendere in considerazione;
 - b) quando una spedizione consiste di un certo numero di prodotti fra loro identici, classificati nella medesima voce del sistema armonizzato, le disposizioni del presente protocollo si applicano ad ogni prodotto considerato singolarmente.
2. Qualora, in applicazione della norma generale 5 del sistema armonizzato, risulti che l'imballaggio forma un tutto unico con il prodotto ai fini della classificazione, detto imballaggio viene preso in considerazione per la determinazione dell'origine.

ARTICOLO 10

Accessori, pezzi di ricambio e utensili

Gli accessori, i pezzi di ricambio e gli utensili che vengono consegnati con un'attrezzatura, una macchina, un apparecchio o un veicolo, come parte del suo normale equipaggiamento e il cui prezzo è compreso nel prezzo di questi ultimi o che non sono fatturati separatamente, si considerano un tutto unico con l'attrezzatura, la macchina, l'apparecchio o il veicolo in questione.

ARTICOLO 11

Assortimenti

Gli assortimenti, definiti nella regola generale 3 del sistema armonizzato, si considerano originari a condizione che tutti i prodotti che li compongono siano originari. Tuttavia, un assortimento composto di prodotti originari e non originari è considerato originario nel suo insieme a condizione che il valore dei prodotti non originari non superi il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento.

ARTICOLO 12

Elementi neutri

Per determinare se un prodotto è originario, non occorre determinare l'origine dei seguenti elementi eventualmente utilizzati per la sua fabbricazione:

- a) energia e combustibile;
- b) impianti e attrezzature;
- c) macchine e utensili;
- d) merci che non entrano, né sono destinate a entrare, nella composizione finale dello stesso.

ARTICOLO 13

Contabilità separata

1. Se la detenzione di scorte separate di materiali fungibili originari e non originari comporta costi o difficoltà pratiche notevoli, su richiesta scritta degli interessati le autorità doganali possono autorizzare, per la gestione di tali scorte, l'uso della cosiddetta "contabilità separata" (di seguito "metodo").
2. Il metodo si applica anche allo zucchero greggio senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti e destinato ad essere raffinato, originario e non originario, compreso nelle sottovoci 1701 12, 1701 13, 1701 14 del sistema armonizzato, fisicamente combinato o mescolato nella Costa d'Avorio o nell'Unione europea prima di essere esportato rispettivamente nell'Unione europea e nella Costa d'Avorio.
3. Il metodo garantisce che, in qualsiasi momento, il numero di prodotti ottenuti suscettibili di essere considerati originari della Costa d'Avorio o dell'Unione europea sia identico a quello che si sarebbe ottenuto se vi fosse stata una separazione fisica delle scorte.
4. Le autorità doganali possono subordinare la concessione dell'autorizzazione di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo alle condizioni che giudicano appropriate.
5. Il metodo è applicato e la sua applicazione è registrata conformemente ai principi contabili generali in vigore nel paese in cui il prodotto è stato fabbricato.
6. Il beneficiario di questo metodo può emettere prove dell'origine o farne richiesta, a seconda dei casi, per i quantitativi di prodotti che possono essere considerati originari. Su richiesta delle autorità doganali, il beneficiario è tenuto a fornire una dichiarazione relativa al modo in cui i quantitativi sono stati gestiti.

7. Le autorità doganali controllano il modo in cui l'autorizzazione viene utilizzata e possono revocarla nella misura in cui il beneficiario ne faccia un qualunque uso improprio o non rispetti qualunque altra condizione fissata nel presente protocollo.
8. Ai fini dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo, per "materiali fungibili" o "prodotti fungibili" si intendono materiali o prodotti dello stesso tipo e della stessa qualità commerciale, che presentano le stesse caratteristiche tecniche e fisiche e non possono essere distinti tra loro per determinarne l'origine.

TITOLO III

REQUISITI TERRITORIALI

ARTICOLO 14

Principio di territorialità

1. Fatti salvi gli articoli 6, 7 e 8 del presente protocollo, le condizioni relative all'acquisizione del carattere originario di cui al titolo II del presente protocollo devono essere soddisfatte senza interruzione nella Costa d'Avorio o nell'Unione europea.
2. Fatti salvi gli articoli 6, 7 e 8 del presente protocollo, le merci originarie esportate dalla Costa d'Avorio o dall'Unione europea verso un altro paese e successivamente reimportate nella Costa d'Avorio o nell'Unione europea sono considerate non originarie, a meno che non si forniscano alle autorità doganali prove soddisfacenti del fatto che:
 - a) le merci reimportate sono le stesse merci che erano state esportate; e

- b) esse non sono state sottoposte ad alcuna operazione al di là di quelle necessarie per conservarle in buono stato durante la loro permanenza nel paese in questione o nel corso dell'esportazione.
3. L'acquisizione del carattere di prodotto originario alle condizioni enunciate nel titolo II del presente protocollo non è condizionata da una lavorazione o trasformazione effettuata al di fuori dell'Unione europea o della Costa d'Avorio sui prodotti esportati dall'Unione europea o dalla Costa d'Avorio e successivamente reimportati, purché:
- a) i suddetti prodotti siano interamente ottenuti nell'Unione europea o nella Costa d'Avorio o siano stati sottoposti a lavorazioni o trasformazioni che vanno al di là di quelle contemplate dall'articolo 5 del presente protocollo prima della loro esportazione, e
 - b) alle autorità doganali siano fornite prove soddisfacenti del fatto che:
 - i) le lavorazioni o le trasformazioni effettuate al di fuori dell'Unione europea o della Costa d'Avorio siano state realizzate in regime di perfezionamento passivo o nell'ambito di un sistema analogo;
 - ii) le merci reimportate derivino dalla lavorazione o dalla trasformazione dei prodotti esportati, e
 - iii) tutti i costi sostenuti al di fuori della Costa d'Avorio o dell'Unione europea, compreso il valore dei materiali ivi aggiunti, non superi il 10 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto finale per il quale è richiesto il riconoscimento del carattere originario.

4. Per le merci che soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo, tutti i costi sostenuti al di fuori della Costa d'Avorio o dell'Unione europea, compreso il valore dei materiali ivi aggiunti, sono assimilati a materiale non originario. Il carattere originario delle merci è quindi determinato applicando le regole di cui all'allegato II del presente protocollo, cumulando il valore totale dei materiali non originari utilizzati sia all'interno che all'esterno dell'Unione europea o della Costa d'Avorio.
5. I paragrafi 3 e 4 del presente articolo non si applicano ai prodotti che si possono considerare sufficientemente lavorati o trasformati soltanto in applicazione della tolleranza generale di cui all'articolo 4, paragrafo 4, del presente protocollo.
6. I paragrafi 3 e 4 del presente articolo non si applicano ai prodotti di cui ai capitoli da 50 a 63 del sistema armonizzato.

ARTICOLO 15

Non alterazione

1. I prodotti dichiarati per l'immissione in libera pratica in una parte devono essere gli stessi prodotti esportati dall'altra parte di cui sono considerati originari. Essi non devono aver subito alcun tipo di modificazione o trasformazione, né operazioni diverse da quelle necessarie per conservarli in buono stato o dall'aggiunta o apposizione di marchi, etichette, timbri o qualsiasi altra documentazione atta a garantire la conformità con i requisiti nazionali della parte importatrice prima di essere dichiarati ai fini dell'immissione in libera pratica.

2. Il magazzinaggio dei prodotti o delle spedizioni è ammesso solo se questi restano sotto la sorveglianza delle autorità doganali del paese o dei paesi di transito.
3. Fatto salvo il titolo V, il frazionamento delle spedizioni è ammesso quando è effettuato dall'esportatore o sotto la sua responsabilità e i prodotti restano sotto la sorveglianza delle autorità doganali del paese o dei paesi di transito.
4. Le disposizioni dei paragrafi da 1 a 3 si presumono rispettate salvo qualora le autorità doganali abbiano motivo di ritenere il contrario; in tal caso le autorità doganali possono chiedere al dichiarante di fornire le prove del rispetto di tali paragrafi. Tali prove possono essere presentate in qualsiasi forma, compresi documenti contrattuali di trasporto quali polizze di carico o prove fattuali basate sulla marcatura o sulla numerazione dei colli o qualsiasi elemento di prova correlato ai beni stessi.

ARTICOLO 16

Esposizioni

1. I prodotti originari spediti ai fini di un'esposizione in un paese o territorio diverso da quelli di cui agli articoli 6, 7 e 8 del presente protocollo con i quali si applica il cumulo e venduti, dopo l'esposizione, per essere importati nell'Unione europea o nella Costa d'Avorio beneficiano, all'importazione, delle disposizioni dell'accordo, purché si forniscano alle autorità doganali prove soddisfacenti del fatto che:
 - a) un esportatore ha inviato detti prodotti dalla Costa d'Avorio o dall'Unione europea nel paese dell'esposizione e ve li ha esposti;

- b) detto esportatore ha venduto o ceduto i prodotti a un destinatario nella Costa d'Avorio o nell'Unione europea;
 - c) i prodotti sono stati spediti nel corso dell'esposizione o subito dopo, nello stato in cui erano stati inviati all'esposizione; e
 - d) dal momento in cui sono stati inviati all'esposizione, i prodotti non sono stati utilizzati per scopi diversi dalla presentazione all'esposizione stessa.
2. Alle autorità doganali del paese d'importazione è presentata, secondo le normali procedure, una prova dell'origine rilasciata o compilata conformemente alle disposizioni del titolo V del presente protocollo, con l'indicazione della denominazione e dell'indirizzo dell'esposizione. All'occorrenza, possono essere richieste ulteriori prove documentali delle condizioni in cui sono stati esposti i prodotti.
3. Il paragrafo 1 del presente articolo si applica a tutte le esposizioni, fiere o manifestazioni pubbliche analoghe di natura commerciale, industriale, agricola o artigianale, diverse da quelle organizzate a fini privati in negozi o locali commerciali per la vendita di prodotti stranieri, durante le quali i prodotti rimangono sotto il controllo della dogana.

TITOLO IV

PROVA DELL'ORIGINE

ARTICOLO 17

Condizioni generali

1. I prodotti originari dell'Unione europea beneficiano, all'importazione in Costa d'Avorio, dell'accordo su presentazione, nei casi di cui all'articolo 22, paragrafo 1, del presente protocollo, di una dichiarazione d'origine compilata dall'esportatore su una fattura, una bolla di consegna o qualsiasi altro documento commerciale che descriva i prodotti in questione in maniera sufficientemente dettagliata da consentirne l'identificazione (di seguito denominata "dichiarazione di origine"). Il testo della dichiarazione di origine figura nell'allegato IV.
2. I prodotti originari della Costa d'Avorio beneficiano, all'importazione nell'Unione europea, delle disposizioni dell'accordo su presentazione:
 - a) di un certificato di circolazione EUR.1, il cui modello figura nell'allegato III del presente protocollo,
 - b) oppure, nei casi di cui all'articolo 22, paragrafo 1, del presente protocollo, una dichiarazione di origine il cui testo figura nell'allegato IV del presente protocollo.
3. Il paragrafo 2, lettera a), si applica durante un periodo di 3 anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente protocollo. Alla scadenza di tale periodo, si applica soltanto il paragrafo 2, lettera b).

4. In deroga alle disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo, nei casi di cui all'articolo 26 i prodotti originari a norma del presente protocollo beneficiano delle disposizioni dell'accordo senza che sia necessario presentare alcuno dei documenti descritti ai paragrafi 1 e 2.
5. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente titolo gli esportatori si adoperano per utilizzare una lingua comune sia alla Costa d'Avorio sia all'Unione europea.

ARTICOLO 18

Procedura di rilascio dei certificati di circolazione EUR.1

1. Il certificato di circolazione EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali del paese di esportazione su richiesta scritta dell'esportatore o, sotto la responsabilità di quest'ultimo, del suo rappresentante autorizzato.
2. A tale scopo, l'esportatore o il suo rappresentante autorizzato compila il modulo del certificato di circolazione EUR.1 e il modulo di domanda, i cui modelli figurano nell'allegato III del presente protocollo. Detti moduli sono compilati conformemente alle disposizioni del presente protocollo. I moduli, se compilati a mano, devono essere scritti a penna e in stampatello. La descrizione dei prodotti è redatta nell'apposita casella senza spazi bianchi tra le righe. Qualora lo spazio della casella non sia completamente utilizzato, si traccia una linea orizzontale sotto l'ultima riga e si barra la parte vuota.

3. L'esportatore che richiede il rilascio di un certificato di circolazione EUR.1 deve essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta delle autorità doganali del paese di esportazione in cui viene rilasciato il certificato di circolazione EUR.1, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e il rispetto delle altre condizioni previste dal presente protocollo.
4. Il certificato di circolazione EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali di uno Stato membro dell'Unione europea o della Costa d'Avorio se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari dell'Unione europea, della Costa d'Avorio o di uno degli altri paesi o territori di cui agli articoli 6, 7 e 8 del presente protocollo e soddisfano le altre condizioni previste dal presente protocollo.
5. Le autorità doganali che rilasciano i certificati di circolazione EUR.1 prendono tutte le misure necessarie per verificare il carattere originario dei prodotti e il rispetto delle altre condizioni previste dal presente protocollo. A tal fine, esse hanno il diritto di richiedere qualsiasi prova e di procedere a qualsiasi verifica della contabilità dell'esportatore nonché a tutti gli altri controlli che ritengano opportuni. Le autorità doganali che rilasciano il certificato di circolazione EUR.1 devono inoltre accertarsi che i moduli di cui al paragrafo 2 del presente articolo siano debitamente compilati, verificando in particolare che la parte riservata alla descrizione dei prodotti sia stata compilata in modo da rendere impossibile qualsiasi aggiunta fraudolenta.
6. La data di rilascio del certificato di circolazione EUR.1 è indicata nella casella 11 del certificato.
7. Il certificato di circolazione EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali e tenuto a disposizione dell'esportatore dal momento in cui l'esportazione ha effettivamente luogo o è assicurata.

ARTICOLO 19

Rilascio a posteriori dei certificati di circolazione EUR.1

1. Nonostante l'articolo 18, paragrafo 7, del presente protocollo, il certificato di circolazione EUR.1 può essere rilasciato, in via eccezionale, dopo l'esportazione dei prodotti cui si riferisce se:
 - a) non è stato rilasciato al momento dell'esportazione a causa di errori, omissioni involontarie o circostanze particolari; o
 - b) viene fornita alle autorità doganali una prova soddisfacente del fatto che un certificato di circolazione EUR.1 è stato rilasciato, ma non è stato accettato all'importazione per motivi tecnici.
2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1 del presente articolo, l'esportatore indica nella domanda il luogo e la data di esportazione dei prodotti cui si riferisce il certificato di circolazione EUR.1, nonché i motivi della sua richiesta.
3. Le autorità doganali possono rilasciare a posteriori un certificato EUR.1 solo dopo aver verificato che le indicazioni contenute nella domanda dell'esportatore sono conformi a quelle della pratica corrispondente.
4. I certificati di circolazione EUR.1 rilasciati a posteriori devono recare la seguente dicitura:

"DÉLIVRÉ A POSTERIORI".

5. La dicitura di cui al paragrafo 4 del presente articolo è inserita nella casella "Osservazioni" del certificato di circolazione EUR.1.

ARTICOLO 20

Rilascio di duplicati del certificato di circolazione EUR.1

1. In caso di furto, smarrimento o distruzione di un certificato di circolazione EUR.1, l'esportatore può richiedere alle autorità doganali che l'hanno rilasciato un duplicato, compilato sulla base dei documenti d'esportazione in loro possesso.
2. Il duplicato così rilasciato reca la seguente dicitura:

"DUPLICATA".
3. La dicitura di cui al paragrafo 2 del presente articolo è inserita nella casella "Osservazioni" del duplicato del certificato di circolazione EUR.1.
4. Il duplicato, sul quale deve figurare la data di rilascio del certificato di circolazione EUR.1 originale, è valido a decorrere da tale data.

ARTICOLO 21

Condizioni per la compilazione di una dichiarazione di origine

1. La dichiarazione di origine può essere compilata:
 - a) nei casi di cui all'articolo 17, paragrafo 1, da un esportatore registrato conformemente alle pertinenti disposizioni del diritto dell'Unione europea;

- b) nei casi di cui all'articolo 17, paragrafo 2, lettera b):
- entro il termine di 3 anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente protocollo da un esportatore autorizzato a norma dell'articolo 22;
 - alla cessazione di tale termine da un esportatore registrato conformemente alle disposizioni pertinenti del diritto della Costa d'Avorio;
- c) da qualsiasi esportatore per ogni spedizione costituita da uno o più colli contenenti prodotti originari il cui valore totale non superi 6 000 EUR.
2. La dichiarazione di origine può essere compilata se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari della Costa d'Avorio, dell'Unione europea o di uno degli altri paesi di cui agli articoli 6, 7 e 8 del presente protocollo e soddisfano le altre condizioni previste dal presente protocollo.
3. L'esportatore che compila una dichiarazione di origine deve essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta delle autorità doganali del paese di esportazione, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e il rispetto delle altre condizioni previste dal presente protocollo.
4. L'esportatore compila la dichiarazione di origine dattiloscivendo o stampando sulla fattura, sulla bolla di consegna o su altro documento commerciale la dichiarazione il cui testo figura nell'allegato IV del presente protocollo, utilizzando una delle versioni linguistiche stabilite in tale allegato, conformemente alle disposizioni di diritto interno del paese di esportazione. Le dichiarazioni manoscritte devono essere compilate a penna e in stampatello.

5. Le dichiarazioni di origine recano la firma manoscritta originale dell'esportatore. Tuttavia un esportatore registrato quale definito al paragrafo 1 del presente articolo, o un esportatore autorizzato a norma dell'articolo 22 del presente protocollo non è tenuto a firmare tali dichiarazioni purché consegna alle autorità doganali del paese di esportazione un impegno scritto in cui accetta la piena responsabilità di qualsiasi dichiarazione di origine che lo identifichi come se questa recasse effettivamente la sua firma manoscritta.
6. La dichiarazione di origine può essere compilata dall'esportatore al momento dell'esportazione dei prodotti cui si riferisce o successivamente, purché sia presentata nel paese di importazione entro due (2) anni dall'importazione dei prodotti cui si riferisce.

ARTICOLO 22

Esportatore autorizzato

1. Le autorità doganali del paese di esportazione possono autorizzare qualsiasi esportatore che effettui frequenti esportazioni di prodotti contemplati dalle disposizioni in materia di cooperazione commerciale dell'accordo a compilare dichiarazioni di origine, indipendentemente dal valore dei prodotti in questione. L'esportatore che richiede tale autorizzazione deve offrire alle autorità doganali soddisfacenti garanzie per l'accertamento del carattere originario dei prodotti e per quanto riguarda il rispetto di tutte le altre condizioni stabilite dal presente protocollo.
2. Le autorità doganali possono subordinare il riconoscimento dello status di esportatore autorizzato alle condizioni che considerano appropriate.
3. Esse attribuiscono all'esportatore autorizzato un numero di autorizzazione doganale da riportare nella dichiarazione di origine.

4. Le autorità doganali controllano l'uso dell'autorizzazione da parte dell'esportatore autorizzato.
5. Esse possono revocare l'autorizzazione in qualsiasi momento. Esse procedono alla revoca se l'esportatore autorizzato non offre più le garanzie di cui al paragrafo 1, non soddisfa più le condizioni di cui al paragrafo 2 o fa comunque un uso scorretto dell'autorizzazione.

ARTICOLO 23

Validità della prova dell'origine

1. La prova dell'origine ha una validità di dieci (10) mesi dalla data di rilascio nel paese di esportazione e deve essere presentata entro tale termine alle autorità doganali del paese di importazione.
2. Le prove dell'origine presentate alle autorità doganali del paese di importazione dopo la scadenza del termine di presentazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo possono essere accettate, ai fini dell'applicazione del trattamento preferenziale, quando l'inosservanza del termine è dovuta a circostanze eccezionali.
3. Negli altri casi di presentazione tardiva, le autorità doganali del paese di importazione possono accettare le prove dell'origine se i prodotti sono stati presentati prima della scadenza del termine.

ARTICOLO 24

Presentazione della prova dell'origine

Le prove dell'origine sono presentate alle autorità doganali del paese di importazione conformemente alle procedure applicabili in tale paese. Dette autorità possono chiedere che la prova dell'origine sia tradotta e che la dichiarazione di importazione sia accompagnata da una dichiarazione dell'importatore attestante che i prodotti soddisfano le condizioni previste per l'applicazione dell'accordo.

ARTICOLO 25

Importazioni con spedizioni scaglionate

Per i prodotti smontati o non assemblati ai sensi della regola generale 2, lettera a), del sistema armonizzato e rientranti nelle sezioni XVI e XVII o nelle voci 7308 o 9406 del sistema armonizzato, i quali siano importati con spedizioni scaglionate su richiesta dell'importatore e alle condizioni stabilite dalle autorità doganali del paese di importazione, può essere presentata alle autorità doganali un'unica prova dell'origine al momento dell'importazione del primo scaglione.

ARTICOLO 26

Esonero dalla prova dell'origine

1. Sono ammessi come prodotti originari, senza che occorra presentare una prova dell'origine, i prodotti oggetto di piccole spedizioni da privati a privati o contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori, purché si tratti di importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale e i prodotti siano stati dichiarati rispondenti ai requisiti del presente protocollo e laddove non sussistano dubbi circa la veridicità di tale dichiarazione. Nel caso di prodotti spediti per posta, detta dichiarazione può essere effettuata nella dichiarazione in dogana CN22/CN23 o su un foglio ad essa allegato.
2. Le importazioni sono considerate prive di qualsiasi carattere commerciale se presentano un carattere occasionale, riguardano esclusivamente prodotti riservati all'uso personale dei destinatari, dei viaggiatori o dei loro familiari e se risulta in modo evidente dalla loro natura e quantità che non sussiste alcun fine commerciale.
3. Inoltre il valore complessivo dei prodotti non supera 500 EUR se si tratta di piccole spedizioni, o 1 200 EUR se si tratta del contenuto dei bagagli personali dei viaggiatori.

ARTICOLO 27

Procedura d'informazione ai fini del cumulo

1. Qualora si applichi l'articolo 7, paragrafo 1, del presente protocollo, la prova del carattere originario, a norma del presente protocollo, dei materiali provenienti dalla Costa d'Avorio, dall'Unione europea, da un altro Stato ACP che applica un APE almeno a titolo provvisorio o da un PTOM consiste in un certificato di circolazione EUR.1, in una dichiarazione di origine o in una dichiarazione del fornitore, il cui modello figura nell'allegato V A del presente protocollo, fornita dall'esportatore della Costa d'Avorio o dell'Unione europea da cui i materiali provengono.
2. Qualora si applichi l'articolo 7, paragrafo 2, del presente protocollo, la prova della lavorazione o della trasformazione effettuata nella Costa d'Avorio, nell'Unione europea, in un altro Stato ACP che applica un APE almeno a titolo provvisorio o in un PTOM consiste in una dichiarazione del fornitore, il cui modello figura nell'allegato V B del presente protocollo, fornita dall'esportatore della Costa d'Avorio o dell'Unione europea da cui i materiali provengono.
3. Qualora si applichi l'articolo 8, paragrafo 1, del presente protocollo, i documenti giustificativi da presentare per dimostrare l'origine sono determinati conformemente alle regole applicabili ai paesi beneficiari dell'SPG¹.

¹ Regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GUCE L 253 dell'11.10.1993, pag. 1).

4. Qualora si applichi l'articolo 8, paragrafo 2, del presente protocollo, i documenti giustificativi da presentare per dimostrare l'origine sono determinati conformemente alle regole stabilite nelle intese o negli accordi pertinenti.
5. Per ciascuna spedizione di merci il fornitore redige una dichiarazione distinta sulla fattura commerciale relativa a tale spedizione o su un suo allegato oppure sulla bolla di consegna o su qualsiasi altro documento commerciale relativo alla spedizione in cui figurino una descrizione dei materiali in questione sufficientemente particolareggiata da consentire l'identificazione.
6. La dichiarazione del fornitore può essere redatta su un modulo prestampato.
7. Le dichiarazioni del fornitore recano la firma manoscritta originale del fornitore. Tuttavia, se la fattura e la dichiarazione del fornitore sono compilate in formato elettronico, non occorre che la firma sulla dichiarazione del fornitore sia manoscritta, purché il responsabile della ditta fornitrice sia identificato in modo considerato soddisfacente dalle autorità doganali dello Stato in cui la dichiarazione del fornitore è compilata. Dette autorità doganali possono stabilire condizioni per l'applicazione del presente paragrafo.
8. Le dichiarazioni del fornitore sono presentate alle autorità doganali del paese di esportazione cui viene chiesto il rilascio del certificato di circolazione EUR.1.
9. Il fornitore che compila una dichiarazione deve essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta delle autorità doganali del paese in cui viene compilata la dichiarazione, tutti i documenti atti a comprovare l'esattezza delle informazioni fornite in detta dichiarazione.

10. Restano valide le dichiarazioni del fornitore e le schede d'informazione rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente protocollo in conformità all'articolo 26 del protocollo 1 dell'accordo di Cotonou.

ARTICOLO 28

Documenti probatori

I documenti di cui all'articolo 18, paragrafo 3, e all'articolo 21, paragrafo 3, del presente protocollo, utilizzati per dimostrare che i prodotti oggetto di un certificato di circolazione EUR.1 o di una dichiarazione di origine possono essere considerati prodotti originari della Costa d'Avorio, dell'Unione europea o di uno degli altri paesi o territori di cui agli articoli 6, 7 e 8 del presente protocollo, e soddisfano le altre condizioni stabilite dal presente protocollo, possono consistere, tra l'altro, in:

- a) una prova diretta delle operazioni effettuate dall'esportatore o dal fornitore per ottenere le merci in questione, contenuta per esempio nella sua contabilità interna;
- b) documenti – comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati – rilasciati o compilati nella Costa d'Avorio, nell'Unione europea o in uno degli altri paesi o territori di cui agli articoli 6, 7 e 8 del presente protocollo, dove tali documenti sono utilizzati in conformità al diritto interno;
- c) documenti, comprovanti la lavorazione o trasformazione dei materiali nella Costa d'Avorio, nell'Unione europea o in uno degli altri paesi o territori di cui agli articoli 6, 7 e 8 del presente protocollo, rilasciati o compilati nella Costa d'Avorio, nell'Unione europea o in uno degli altri paesi o territori di cui ai suddetti articoli 6, 7 e 8, dove tali documenti sono utilizzati in conformità al diritto interno;

- d) certificati di circolazione EUR.1 o dichiarazioni di origine – comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati – rilasciati o compilati nella Costa d'Avorio, nell'Unione europea o in uno degli altri paesi o territori di cui agli articoli 6, 7 e 8 del presente protocollo, conformemente a quest'ultimo.

ARTICOLO 29

Conservazione delle prove dell'origine e dei documenti probatori

1. L'esportatore che richiede il rilascio di un certificato di circolazione EUR.1 conserva per almeno tre (3) anni i documenti di cui all'articolo 18, paragrafo 3, del presente protocollo.
2. L'esportatore che compila una dichiarazione di origine conserva per almeno tre (3) anni una copia di tale dichiarazione di origine e i documenti di cui all'articolo 21, paragrafo 3, del presente protocollo.
3. Il fornitore che compila una dichiarazione di origine conserva per almeno tre (3) anni una copia di tale dichiarazione, della fattura, della bolla di consegna o di qualsiasi altro documento commerciale cui è acclusa la dichiarazione, nonché dei documenti di cui all'articolo 27, paragrafo 9, del presente protocollo.
4. Le autorità doganali del paese di esportazione che rilasciano un certificato di circolazione EUR.1 conservano per almeno tre (3) anni il modulo di domanda di cui all'articolo 18, paragrafo 2, del presente protocollo.
5. Le autorità doganali del paese di importazione conservano per almeno tre (3) anni i certificati di circolazione EUR.1 e le dichiarazioni di origine ad esse presentati.

ARTICOLO 30

Discordanze ed errori formali

1. La constatazione di lievi discordanze tra le diciture che figurano sulla prova dell'origine e quelle contenute nei documenti presentati all'ufficio doganale per l'espletamento delle formalità d'importazione dei prodotti non comporta di per sé l'invalidità della prova dell'origine se viene regolarmente accertato che tale documento corrisponde ai prodotti presentati.
2. In caso di errori formali evidenti, come errori di battitura, sulla prova dell'origine, il documento non viene respinto se detti errori non sono tali da destare dubbi sulla correttezza delle indicazioni in esso riportate.

ARTICOLO 31

Importi espressi in euro

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 21, paragrafo 1, lettera b), e dell'articolo 26, paragrafo 3, del presente protocollo, nei casi in cui i prodotti vengono fatturati in una valuta diversa dall'euro, gli importi espressi nelle valute nazionali della Costa d'Avorio, degli Stati membri dell'Unione europea o degli altri paesi o territori di cui agli articoli 6, 7 e 8 del presente protocollo, equivalenti a quelli espressi in euro, sono fissati ogni anno da ciascuno dei paesi interessati.
2. Una spedizione beneficia delle disposizioni dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera b), o dell'articolo 27, paragrafo 3, del presente protocollo, in base alla valuta utilizzata nella fattura, secondo l'importo fissato dal paese interessato.

3. Gli importi da utilizzare in una determinata valuta nazionale sono il controvalore in tale valuta degli importi espressi in euro alla data del primo giorno lavorativo del mese di ottobre. Tali importi sono comunicati alla Commissione europea entro il 15 ottobre e si applicano a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. La Commissione europea notifica gli importi in questione a tutti i paesi interessati.
4. Un paese può arrotondare per eccesso o per difetto l'importo risultante dalla conversione nella valuta nazionale di un importo espresso in euro. L'importo arrotondato non può differire di più del 5 % dal risultato della conversione. Un paese può lasciare invariato il controvalore nella moneta nazionale di un importo espresso in euro se, all'atto dell'adeguamento annuale di cui al paragrafo 3 del presente articolo, la conversione dell'importo, prima di qualsiasi arrotondamento, si traduce in un aumento inferiore al 15% del controvalore nella valuta nazionale. Il controvalore nella valuta nazionale può essere lasciato invariato se la conversione dovesse dar luogo a una diminuzione del controvalore stesso.
5. Gli importi espressi in euro vengono riveduti dal comitato su richiesta dell'Unione europea o della Costa d'Avorio. Nel procedere a detta revisione il comitato tiene conto dell'opportunità di mantenere in termini reali gli effetti dei valori limite stabiliti. A tal fine esso può decidere di modificare gli importi espressi in euro.

TITOLO V

COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

ARTICOLO 32

Condizioni amministrative alle quali i prodotti
possono beneficiare dell'accordo

I prodotti originari, ai sensi del presente protocollo, della Costa d'Avorio o dell'Unione europea beneficiano, al momento della dichiarazione doganale d'importazione, delle preferenze previste dall'accordo solo a condizione che siano stati esportati a decorrere dalla data in cui il paese di esportazione si è conformato alle disposizioni di cui agli articoli 33, 34 e 35 del presente protocollo

Le parti contraenti procedono alla notifica delle informazioni di cui all'articolo 33 del presente protocollo.

ARTICOLO 33

Notifica relativa alle autorità doganali

1. La Costa d'Avorio e gli Stati membri dell'Unione europea si comunicano reciprocamente, tramite la Commissione europea e la commissione della CEDEAO, l'indirizzo delle autorità doganali competenti per il rilascio e il controllo dei certificati di circolazione EUR.1, delle dichiarazioni di origine e delle dichiarazioni del fornitore nonché il facsimile dell'impronta dei timbri utilizzati negli uffici doganali per il rilascio di detti certificati.

I certificati di circolazione EUR.1 e le dichiarazioni di origine o le dichiarazioni del fornitore sono accettati ai fini dell'applicazione del trattamento preferenziale a partire dalla data in cui le informazioni pervengono alla Commissione europea e alla commissione della CEDEAO.

2. La Costa d'Avorio e gli Stati membri dell'Unione europea si comunicano reciprocamente e immediatamente ogni eventuale modifica delle informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
3. Le autorità di cui al paragrafo 1 del presente articolo operano sotto l'autorità del governo del paese interessato. Le autorità incaricate dei controlli e delle verifiche fanno parte delle autorità governative del paese interessato.

ARTICOLO 34

Altri metodi di cooperazione amministrativa

1. Al fine di garantire la corretta applicazione del presente protocollo, l'Unione europea, la Costa d'Avorio e gli altri paesi di cui agli articoli 6, 7 e 8 del presente protocollo assicurano, tramite le amministrazioni doganali competenti, il controllo dell'autenticità dei certificati di circolazione EUR.1, delle dichiarazioni di origine o delle dichiarazioni del fornitore nonché della correttezza delle informazioni riportate in tali documenti. Inoltre la Costa d'Avorio e gli Stati membri dell'Unione europea:
 - a) si prestano reciprocamente la necessaria cooperazione amministrativa in caso di una richiesta di monitoraggio della corretta amministrazione e di controllo del presente protocollo nel paese interessato, anche per quanto riguarda le visite in loco;

- b) verificano, conformemente all'articolo 35 del presente protocollo, il carattere originario dei prodotti e il rispetto delle altre condizioni previste dal presente protocollo.
2. Le autorità consultate forniscono ogni informazione utile sulle condizioni nelle quali il prodotto è stato realizzato, indicando in particolare le condizioni in cui le regole di origine sono state rispettate nella Costa d'Avorio, nell'Unione europea e negli altri paesi di cui agli articoli 6, 7 e 8 del presente protocollo.

ARTICOLO 35

Controllo della prova dell'origine

1. Il controllo a posteriori delle prove dell'origine è effettuato sulla base di un'analisi dei rischi a campione oppure ogniqualvolta le autorità doganali del paese di importazione abbiano ragionevole motivo di dubitare dell'autenticità dei documenti, del carattere originario dei prodotti in questione o del rispetto delle altre condizioni previste dal presente protocollo.
2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1 del presente articolo, le autorità doganali del paese di importazione rispediscono alle autorità doganali del paese di esportazione il certificato di circolazione EUR.1 e la fattura, se è stata presentata, la dichiarazione di origine o una copia di questi documenti, indicando, se del caso, i motivi che giustificano la domanda di controllo. A corredo della domanda di controllo a posteriori sono inviati tutti i documenti e le informazioni ricevute che facciano sospettare la presenza di inesattezze nelle informazioni contenute nella prova dell'origine.

3. Il controllo viene effettuato dalle autorità doganali del paese di esportazione. A tal fine, esse hanno il diritto di richiedere qualsiasi prova e di procedere a qualsiasi verifica della contabilità dell'esportatore nonché a tutti gli altri controlli che ritengano opportuni.
4. Qualora le autorità doganali del paese di importazione decidano di sospendere la concessione del trattamento preferenziale ai prodotti in questione in attesa dei risultati del controllo, esse offrono all'importatore la possibilità di svincolare i prodotti, riservandosi di applicare le misure cautelari ritenute necessarie.
5. I risultati del controllo sono comunicati al più presto alle autorità doganali che lo hanno richiesto: essi indicano chiaramente se i documenti sono autentici, se i prodotti in questione possono essere considerati originari della Costa d'Avorio, dell'Unione europea o di uno degli altri paesi di cui agli articoli 7 e 8 del presente protocollo e se soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo.
6. Qualora, in caso di ragionevoli dubbi, non pervenga alcuna risposta entro dieci (10) mesi dalla data della domanda di controllo o qualora la risposta non contenga informazioni sufficienti per determinare l'autenticità del documento in questione o l'effettiva origine dei prodotti, le autorità doganali che hanno richiesto il controllo si astengono, salvo circostanze eccezionali, dal concedere il beneficio del trattamento preferenziale.
7. Per le inchieste comuni relative alle prove dell'origine dell'accordo le parti fanno riferimento all'articolo 7 del protocollo n. 2 relativo all'assistenza amministrativa reciproca in materia doganale.

ARTICOLO 36

Controllo delle dichiarazioni del fornitore

1. Il controllo delle dichiarazioni del fornitore è effettuato sulla base di un'analisi dei rischi a campione oppure ogniqualvolta le autorità doganali del paese in cui tali dichiarazioni sono state prese in considerazione ai fini del rilascio di un certificato di circolazione EUR.1 o della compilazione di una dichiarazione di origine abbiano ragionevole motivo di dubitare dell'autenticità del documento o della correttezza delle informazioni in esso riportate.
2. Le autorità doganali alle quali è presentata una dichiarazione del fornitore possono chiedere alle autorità doganali dello Stato in cui la dichiarazione è stata redatta di rilasciare una scheda d'informazione il cui modello figura nell'allegato VI del presente protocollo. In alternativa, le autorità di certificazione alle quali è stata presentata una dichiarazione del fornitore possono chiedere all'esportatore di presentare una scheda d'informazione rilasciata dalle autorità doganali dello Stato in cui la dichiarazione è stata compilata.

Il servizio che ha rilasciato la scheda di informazione ne conserva una copia per almeno tre (3) anni.

3. I risultati del controllo sono comunicati al più presto alle autorità doganali che lo hanno richiesto: essi indicano chiaramente se le informazioni che figurano nella dichiarazione del fornitore sono esatte e consentono alle autorità doganali di stabilire se e in quale misura detta dichiarazione possa essere presa in considerazione per il rilascio di un certificato di circolazione EUR.1 o per la compilazione di una dichiarazione di origine.

4. Il controllo viene effettuato dalle autorità doganali del paese in cui la dichiarazione del fornitore è stata compilata. A tal fine, esse hanno il diritto di richiedere qualsiasi prova e di procedere a qualsiasi verifica della contabilità del fornitore oppure a tutti gli altri controlli che ritengano opportuni per accertare l'esattezza di detta dichiarazione.
5. I certificati di circolazione EUR.1 o le dichiarazioni di origine rilasciati o compilati in base a una dichiarazione inesatta del fornitore sono considerati non validi.

ARTICOLO 37

Risoluzione delle controversie

1. Le controversie relative ai controlli di cui agli articoli 35 e 36 del presente protocollo che non possano essere risolte tra le autorità doganali che richiedono il controllo e le autorità doganali incaricate di effettuarli o quelle che sollevino problemi di interpretazione del presente protocollo sono sottoposte al comitato.
2. La risoluzione delle controversie tra l'importatore e le autorità doganali del paese di importazione ha comunque luogo secondo la legislazione di tale paese.

ARTICOLO 38

Sanzioni

È soggetto a sanzioni chiunque compili o faccia compilare un documento contenente dati non rispondenti a verità allo scopo di ottenere un trattamento preferenziale per i prodotti.

ARTICOLO 39

Zone franche

1. La Costa d'Avorio e l'Unione europea adottano tutte le misure necessarie per evitare che i prodotti scambiati sulla base di una prova dell'origine o di una dichiarazione del fornitore che sostano durante il trasporto in una zona franca situata nel loro territorio siano oggetto di sostituzioni o di manipolazioni diverse dalle normali operazioni destinate ad evitarne il deterioramento.
2. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, qualora prodotti originari della Costa d'Avorio o dell'Unione europea importati in una zona franca sulla base di una prova dell'origine siano oggetto di lavorazioni o trasformazioni, le autorità doganali competenti rilasciano, su richiesta dell'esportatore, un nuovo certificato di circolazione EUR.1 se la lavorazione o la trasformazione operata è conforme alle disposizioni del presente protocollo.

ARTICOLO 40

Deroghe

1. Il comitato può adottare deroghe al presente protocollo qualora siano giustificate dallo sviluppo di industrie esistenti o dalla creazione di nuove industrie nella Costa d'Avorio. A tal fine, prima di adire tale comitato o contestualmente a ciò, la Costa d'Avorio informa l'Unione europea della sua richiesta di deroga sulla base di una documentazione giustificativa elaborata conformemente al paragrafo 2 del presente articolo. L'Unione europea accoglie tutte le richieste della Costa d'Avorio debitamente motivate ai sensi del presente articolo e che non possano arrecare grave pregiudizio a un'industria già stabilita dell'Unione europea.

2. Per facilitare l'esame delle richieste di deroga da parte del comitato, la Costa d'Avorio fornisce a corredo della richiesta, mediante il modulo che figura nell'allegato VII del presente protocollo, informazioni il più possibile complete riguardanti in particolare i seguenti punti:
- a) designazione del prodotto finito;
 - b) natura e quantitativo dei materiali originari di paesi terzi;
 - c) natura e quantitativo dei materiali originari della Costa d'Avorio o dei paesi o territori citati all'articolo 7 del presente protocollo o i materiali ivi trasformati;
 - d) processi di fabbricazione;
 - e) valore aggiunto;
 - f) personale impiegato nell'impresa interessata;
 - g) volume previsto delle esportazioni nell'Unione europea;
 - h) altre possibili fonti di approvvigionamento di materie prime;
 - i) giustificazione della durata richiesta in base alle ricerche effettuate per trovare nuove fonti di approvvigionamento;
 - j) altre osservazioni.

Le stesse disposizioni si applicano per quanto riguarda eventuali richieste di proroga.

Il comitato può modificare il modulo.

3. Nell'esame delle richieste si tiene conto in particolare:
 - a) del livello di sviluppo o della situazione geografica della Costa d'Avorio;
 - b) dei casi nei quali l'applicazione delle vigenti regole di origine comprometterebbe sensibilmente, per un'industria esistente nella Costa d'Avorio, la possibilità di continuare le esportazioni nell'Unione europea e segnatamente dei casi in cui tale applicazione potrebbe provocare la cessazione di determinate attività;
 - c) dei casi specifici nei quali è chiaramente dimostrabile che importanti investimenti in un dato settore industriale potrebbero essere disincentivati dalle regole di origine e nei quali una deroga che favorisca l'attuazione di un programma di investimenti consentirebbe l'osservanza di dette regole per fasi successive.
4. In ogni caso si procede a un esame per accertare se le norme sul cumulo dell'origine non permettano di risolvere il problema.
5. Nell'esame delle richieste si tiene particolarmente conto, caso per caso, della possibilità di riconoscere il carattere originario a prodotti nella cui composizione rientrano materiali originari di paesi in via di sviluppo confinanti o dei paesi meno avanzati oppure di paesi in via di sviluppo con i quali la Costa d'Avorio intrattiene relazioni speciali, a condizione che si possa instaurare una cooperazione amministrativa.
6. Il comitato prende le misure necessarie per fare in modo che si raggiunga una decisione il più presto possibile, e comunque entro settantacinque (75) giorni lavorativi dalla data in cui la richiesta è pervenuta al copresidente dell'Unione europea del comitato. Se l'Unione europea non informa la Costa d'Avorio della sua posizione entro tale termine, la richiesta si ritiene accolta.

7. a) La deroga è valida per un periodo, generalmente di cinque (5) anni, stabilito dal comitato.
- b) La decisione di deroga può prevedere rinnovi senza necessità di una nuova decisione del comitato, a condizione che tre (3) mesi prima della scadenza di ciascun periodo la Costa d'Avorio dimostri di non aver ancora potuto conformarsi alle disposizioni del presente protocollo oggetto della deroga.

In caso di obiezioni alla proroga, il comitato le esamina al più presto e decide in merito alla proroga della deroga secondo le modalità di cui al paragrafo 7 del presente articolo. Sono prese tutte le misure necessarie per evitare interruzioni nell'applicazione della deroga.

- c) Nel corso dei periodi di cui alle lettere a) e b), il comitato può procedere a un riesame delle condizioni di applicazione della deroga qualora risulti un cambiamento importante degli elementi di fatto che ne hanno motivato l'adozione. Al termine di detto esame il comitato può decidere di modificare i termini della sua decisione per quanto riguarda il campo di applicazione della deroga o qualsiasi altra condizione fissata in precedenza.
8. Nonostante i paragrafi da 1 a 7 del presente articolo, sono autorizzate deroghe automatiche relative alle conserve di tonno e ai filetti di tonno della voce 1604 del sistema armonizzato unicamente per un periodo di due (2) anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente protocollo entro i limiti di un contingente annuo decrescente pari a 2 000 tonnellate il primo anno, a un contingente di 1 000 tonnellate il secondo anno per le conserve e a un contingente annuo di 200 tonnellate per i filetti.

TITOLO VI

CEUTA E MELILLA

ARTICOLO 41

Condizioni speciali

1. L'espressione "l'Unione europea" utilizzata nel presente protocollo non comprende Ceuta e Melilla.
2. I prodotti originari della Costa d'Avorio importati a Ceuta e Melilla beneficiano sotto ogni aspetto dello stesso regime doganale applicato ai prodotti originari del territorio doganale dell'Unione europea, ai sensi del protocollo n. 2 dell'atto di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alle Comunità europee. La Costa d'Avorio riconosce alle importazioni dei prodotti contemplati dall'accordo e originari di Ceuta e Melilla lo stesso regime doganale riconosciuto ai prodotti importati provenienti dall'Unione europea e originari della stessa.
3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2 del presente articolo per quanto riguarda i prodotti originari di Ceuta e Melilla, il presente protocollo si applica mutatis mutandis, fatte salve le condizioni particolari di cui all'articolo 42 del presente protocollo.

ARTICOLO 42

Condizioni particolari

1. Purché siano stati trasportati in base alle disposizioni dell'articolo 15 del presente protocollo, si considerano:
 - 1) prodotti originari di Ceuta e Melilla:
 - a) i prodotti interamente ottenuti a Ceuta e Melilla;
 - b) i prodotti ottenuti a Ceuta e Melilla nella cui fabbricazione si utilizzano prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a), a condizione che tali prodotti:
 - i) siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 4 del presente protocollo, oppure
 - ii) siano originari della Costa d'Avorio o dell'Unione europea, purché siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni che vanno al di là di quelle contemplate dall'articolo 5 del presente protocollo;
 - 2) prodotti originari della Costa d'Avorio:
 - a) i prodotti interamente ottenuti in Costa d'Avorio;

- b) i prodotti ottenuti nella Costa d'Avorio nella cui fabbricazione si utilizzano prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a), a condizione che tali prodotti:
 - i) siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 4 del presente protocollo, oppure
 - ii) siano originari, ai sensi del presente protocollo, di Ceuta e Melilla o dell'Unione europea e che siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni che vanno al di là di quelle contemplate dall'articolo 5 del presente protocollo.

- 2. Ceuta e Melilla sono considerate un unico territorio.
- 3. L'esportatore o il suo rappresentante autorizzato è tenuto ad apporre le diciture "... " e "Ceuta e Melilla" nella casella 2 del certificato di circolazione EUR.1 o nella dichiarazione di origine. Nel caso dei prodotti originari di Ceuta e Melilla, inoltre, il carattere originario è riportata nella casella 4 del certificato di circolazione EUR.1 o nella dichiarazione di origine.
- 4. Le autorità doganali spagnole sono responsabili dell'applicazione del presente protocollo a Ceuta e Melilla.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 43

Revisione e applicazione delle norme di origine

1. Conformemente alle disposizioni dell'articolo 73 dell'accordo, il comitato APE può, ogniqualvolta la Costa d'Avorio o l'Unione europea lo richieda, esaminare l'applicazione delle disposizioni del presente protocollo e i loro effetti economici allo scopo di adattare o modificarle, se necessario. Il comitato APE tiene conto di vari elementi, tra cui l'incidenza degli sviluppi tecnologici sulle regole di origine.
2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo, il presente protocollo e i suoi allegati sono riesaminati e, se necessario, riveduti entro un periodo di cinque (5) anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente protocollo, in conformità agli obblighi di cui all'articolo 14 dell'accordo. Il riesame riguarda anche l'allegato II-A) del presente protocollo ai fini di una decisione su un suo eventuale rinnovo.
3. A norma dell'articolo 34 dell'accordo il comitato vigila sull'attuazione e sull'amministrazione delle disposizioni del presente protocollo e prende decisioni che riguardano, tra l'altro:
 - a) il cumulo, alle condizioni previste dall'articolo 8 del presente protocollo;
 - b) le deroghe alle disposizioni del presente protocollo, alle condizioni previste dal suo articolo 40;

- c) la deroga automatica per le conserve di tonno e i filetti di tonno di cui all'articolo 40, paragrafo 8, del presente protocollo e alle condizioni previste all'articolo 40 dello stesso;
- d) una proroga del periodo di tre anni di cui all'articolo 21, paragrafo 1, lettera b) del presente protocollo, basata su elementi di prova che la Costa d'Avorio non è pronta ad attuare la legislazione relativa agli esportatori registrati;
- e) la soglia di 6 000 EUR di cui all'articolo 21, paragrafo 1, lettera c), del presente protocollo.

ARTICOLO 44

Allegati

Gli allegati del presente protocollo costituiscono parte integrante dello stesso.

ARTICOLO 45

Attuazione del presente protocollo

L'Unione europea e la Costa d'Avorio prendono, ciascuna di esse per quanto di propria competenza, le misure necessarie all'attuazione del presente protocollo, tra cui:

- a) le misure nazionali e regionali necessarie all'attuazione e al rispetto delle norme e delle procedure stabilite dal presente protocollo, in particolare quelle necessarie all'applicazione degli articoli relativi al cumulo;
- b) l'istituzione delle strutture e dei sistemi amministrativi necessari a una gestione e a un controllo adeguati dell'origine dei prodotti.

ARTICOLO 46

Disposizioni transitorie per le merci in transito o in deposito

Le disposizioni del protocollo possono applicarsi alle merci a quest'ultimo rispondenti che, alla data di entrata in vigore di quest'ultimo, sono in transito nel territorio dell'Unione europea o della Costa Avorio oppure vi si trovano in regime di deposito provvisorio, di deposito doganale o di zona franca a condizione che, entro un termine di dieci (10) mesi a decorrere da tale data, vengano presentati alle autorità doganali dello Stato di importazione un certificato di circolazione EUR.1, rilasciato a posteriori dalle autorità doganali dello Stato di esportazione, e le prove del rispetto dell'articolo 15 del presente protocollo.

ALLEGATO I DEL PROTOCOLLO N. 1

NOTE INTRODUTTIVE ALL'ELENCO DI CUI ALL'ALLEGATO II DEL PROTOCOLLO

Nota 1:

L'elenco che figura all'allegato II del presente protocollo stabilisce, per tutti i prodotti, le condizioni richieste affinché si possa considerare che detti prodotti sono sufficientemente lavorati o trasformati ai sensi dell'articolo 4 di tale protocollo.

Nota 2:

1. Le prime due colonne dell'elenco descrivono il prodotto ottenuto. La prima colonna indica la voce o il numero del capitolo del sistema armonizzato, mentre la seconda riporta la designazione delle merci usata in detto sistema per tale voce o capitolo. Ad ogni prodotto menzionato nelle prime due colonne corrisponde una regola nelle colonne 3 o 4. In alcuni casi, la voce che figura nella prima colonna è preceduta da "ex"; ciò significa che le regole delle colonne 3 o 4 si applicano soltanto alla parte di voce descritta nella colonna 2.
2. Quando nella colonna 1 compaiono più voci raggruppate insieme, o il numero di un capitolo, e di conseguenza la designazione dei prodotti nella colonna 2 è espressa in termini generali, le corrispondenti regole delle colonne 3 o 4 si applicano a tutti i prodotti che nel sistema armonizzato sono classificati nelle voci del capitolo o in una delle voci raggruppate nella colonna 1.

3. Quando nell'elenco compaiono più regole applicabili a diversi prodotti classificati nella stessa voce, ciascun trattino riporta la designazione della parte di voce cui si applicano le corrispondenti norme delle colonne 3 o 4.
4. Se a un prodotto menzionato nelle prime due colonne corrisponde una regola sia nella colonna 3, sia nella colonna 4, l'esportatore può scegliere, in alternativa, di applicare la regola della colonna 3 o quella della colonna 4. Se nella colonna 4 non è riportata alcuna regola, si deve applicare la regola della colonna 3.

Nota 3:

1. Le disposizioni dell'articolo 4 del presente protocollo relative ai prodotti che hanno acquisito il carattere di prodotto originario e che sono utilizzati nella fabbricazione di altri prodotti si applicano indipendentemente dal fatto che tale carattere sia stato acquisito nello stabilimento industriale ove sono utilizzati tali prodotti o in un altro stabilimento nell'Unione europea o nella Costa d'Avorio.

Ad esempio:

Un motore della voce 8407, per il quale la regola d'origine impone che il valore dei materiali non originari incorporati non deve superare il 40 % del prezzo franco fabbrica, è ottenuto da "sbozzi di forgia di altri acciai legati" della voce ex 7224.

Se la forgiatura è stata effettuata nell'Unione europea a partire da un lingotto non originario, il pezzo forgiato ha già ottenuto il carattere di prodotto originario conformemente alla regola dell'elenco per la voce ex 7224. Pertanto esso si può considerare originario nel calcolo del valore del motore, indipendentemente dal fatto che sia stato ottenuto nello stesso stabilimento industriale o in un altro stabilimento nell'Unione europea. Nell'addizionare il valore dei materiali non originari utilizzati, quindi, non si tiene conto del valore del lingotto non originario.

2. La regola dell'elenco specifica la lavorazione o trasformazione minima richiesta; anche l'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni più complesse, quindi, conferisce il carattere di prodotto originario, mentre l'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni inferiori non può conferire tale carattere. Pertanto, se una regola autorizza l'impiego di un materiale non originario a un certo stadio di lavorazione, l'impiego di tale materiale negli stadi di lavorazione precedenti è autorizzato, ma l'impiego del materiale in uno stadio successivo non lo è.
3. Fermo restando quanto disposto alla nota 3.2, quando una regola autorizza l'impiego di "materiali di qualsiasi voce", si possono utilizzare anche materiali della stessa voce del prodotto, fatte comunque salve le limitazioni specifiche eventualmente indicate nella regola stessa. Tuttavia, l'espressione "fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce..." significa che si possono utilizzare materiali classificati nella stessa voce del prodotto solo se corrispondono a una designazione diversa dalla designazione del prodotto riportata nella colonna 2 dell'elenco.
4. Quando una regola dell'elenco specifica che un prodotto può essere fabbricato a partire da più materiali, ciò significa che è ammesso l'uso di uno o più materiali, e non che si devono utilizzare tutti i materiali.

Ad esempio:

La regola per i tessuti di cui alle voci da 5208 a 5212 autorizza l'impiego di fibre naturali nonché, tra l'altro, di sostanze chimiche. Ciò non significa che si devono utilizzare le une e le altre, bensì che si possono usare le une, le altre, oppure le une e le altre.

5. Se una regola dell'elenco specifica che un prodotto dev'essere fabbricato a partire da un determinato materiale, tale condizione non vieta ovviamente l'impiego di altri materiali che, per loro natura, non possono rispettare questa regola (cfr. anche la nota 6.3 per quanto riguarda i tessili).

Ad esempio:

La regola per le preparazioni alimentari della voce 1904, che esclude specificamente l'uso di cereali e loro derivati, non impedisce l'uso di sali minerali, sostanze chimiche e altri additivi che non sono prodotti a partire da cereali.

Tuttavia, ciò non si applica ai prodotti che, pur non potendo essere ottenuti a partire dal particolare materiale specificato nell'elenco, possono essere prodotti a partire da un materiale della stessa natura ad uno stadio di lavorazione precedente.

Ad esempio:

Nel caso di un capo di abbigliamento dell'ex capitolo 62 del sistema armonizzato fabbricato con materiali non- tessuti, se la regola prescrive che per tale categoria l'unico materiale non originario autorizzato è il filato, non è permesso partire da "tessuti non tessuti", nemmeno se questi ultimi non possono essere normalmente ottenuti da filati. In tal caso, il materiale di partenza dovrebbe normalmente trovarsi a uno stadio precedente al filato, cioè allo stadio di fibra.

6. Se una regola dell'elenco autorizza l'impiego di materiali non originari, indicando due percentuali del loro tenore massimo, tali percentuali non sono cumulabili. In altri termini, il tenore massimo di tutti i materiali non originari impiegati non può mai eccedere la percentuale più elevata fra quelle indicate. Inoltre, non devono essere superate le singole percentuali in relazione ai materiali cui si riferiscono.

Nota 4:

1. Nell'elenco, con l'espressione "fibre naturali" s'intendono le fibre diverse da quelle artificiali o sintetiche che si trovano in uno stadio precedente alla filatura, compresi i cascami; salvo diversa indicazione, inoltre, l'espressione "fibre naturali" comprende le fibre che sono state cardate, pettinate o altrimenti preparate, ma non filate.
2. Il termine "fibre naturali" comprende i crini della voce 0511, la seta delle voci 5002 e 5003 nonché le fibre di lana, i peli fini o grossolani di animali delle voci da 5101 a 5105, le fibre di cotone delle voci da 5201 a 5203 e le altre fibre vegetali delle voci da 5301 a 5305.
3. Nell'elenco, le espressioni "pasta tessile", "sostanze chimiche" e "materiali per la fabbricazione della carta" designano i materiali che non sono classificati nei capitoli da 50 a 63 del sistema armonizzato e che possono essere utilizzati per fabbricare fibre e filati sintetici o artificiali e filati o fibre di carta.
4. Nell'elenco, per "fibre in fiocco sintetiche o artificiali" si intendono i fasci di filamenti, le fibre in fiocco o i cascami sintetici o artificiali delle voci da 5501 a 5507.

Nota 5:

1. Se per un dato prodotto dell'elenco si fa riferimento alla presente nota, le condizioni indicate nella colonna 3 non si applicano ad alcun materiale tessile di base utilizzato nella fabbricazione di tale prodotto che rappresenti globalmente non più del 10 per cento del peso totale di tutti i materiali tessili di base usati (cfr. anche le note 5.3 e 5.4).
2. Tuttavia, la tolleranza di cui al punto 5.1. si applica esclusivamente ai prodotti misti nella cui composizione entrano due o più materiali tessili di base.

Per materiali tessili di base si intendono i seguenti:

- seta,
- lana,
- peli grossolani di animali,
- peli fini di animali,
- crine di cavallo,
- cotone,
- carta e materiali per la fabbricazione della carta,
- lino,
- canapa,

- iuta e altre fibre tessili liberiane,
- sisal e altre fibre tessili del genere Agave,
- cocco, abaca, ramiè e altre fibre tessili vegetali,
- filamenti sintetici,
- filamenti artificiali,
- filamenti conduttori elettrici,
- fibre sintetiche in fiocco di polipropilene;
- fibre sintetiche in fiocco di poliestere;
- fibre sintetiche in fiocco di poliammide;
- fibre sintetiche in fiocco di poliacrilonitrile,
- fibre sintetiche in fiocco di poliimmide,
- fibre sintetiche in fiocco di politetrafluoroetilene,
- fibre sintetiche in fiocco di solfuro di polifenilene;
- fibre sintetiche in fiocco di cloruro di polivinile
- altre fibre sintetiche in fiocco,
- fibre artificiali in fiocco di viscosa,

- altre fibre artificiali in fiocco,
- filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti,
- filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di poliestere, anche rivestiti,
- prodotti di cui alla voce 5605 (filati metallizzati) nella cui composizione entra un nastro consistente di un'anima di lamina di alluminio, oppure di un'anima di pellicola di materia plastica, anche ricoperta di polvere di alluminio, di larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura con adesivo trasparente o colorato tra due pellicole di plastica;
- altri prodotti di cui alla voce 5605.

Ad esempio:

Un filato della voce 5205 ottenuto da fibre di cotone della voce 5203 e da fibre sintetiche in fiocco della voce 5506 è un filato misto. La massima percentuale utilizzabile di fibre sintetiche in fiocco non originarie che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da sostanze chimiche o da pasta tessile) corrisponde pertanto al 10 %, in peso, del filato.

Ad esempio:

Un tessuto di lana della voce 5112 ottenuto da filati di lana della voce 5107 e da filati di fibre sintetiche in fiocco della voce 5509 è un tessuto misto. Si possono quindi utilizzare filati sintetici che non soddisfano le regole di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da sostanze chimiche o da paste tessili) o filati di lana che non soddisfano le regole di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura) o una combinazione di entrambi, purché il loro peso totale non superi il 10 per cento del peso del tessuto.

Ad esempio:

Una superficie tessile "tufted" della voce 5802 ottenuta da filati di cotone della voce 5205 e da tessuti di cotone della voce 5210 è un prodotto misto solo se il tessuto di cotone è esso stesso un tessuto misto ottenuto da filati classificati in due voci separate, oppure se i filati di cotone usati sono essi stessi misti.

Ad esempio:

Ovviamente, se la stessa superficie tessile "tufted" fosse stata ottenuta da filati di cotone della voce 5205 e da tessuti sintetici della voce 5407, la superficie tessile "tufted" sarebbe un prodotto misto poiché si tratta di due materiali tessili di base diversi.

3. Nel caso di prodotti nella cui composizione entrano "filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti", la tolleranza per tali filati è del 20 per cento per tali filati.

4. Nel caso di prodotti nella cui composizione entra del "nastro consistente di un'anima di lamina di alluminio, oppure di un'anima di pellicola di materia plastica, anche ricoperta di polvere di alluminio, di larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura tra due pellicole di plastica", la tolleranza per il nastro è del 30 per cento.

Nota 6:

1. Nel caso dei prodotti tessili in corrispondenza dei quali figura nell'elenco una nota a piè di pagina che rinvia alla presente nota introduttiva, si possono utilizzare guarnizioni e accessori tessili che non soddisfano la regola indicata nella colonna 3 per i prodotti finiti in questione, purché il loro peso non superi il 10 per cento del peso complessivo di tutti i materiali tessili incorporati.

Le guarnizioni e gli accessori tessili sono quelli classificati ai capitoli da 50 a 63 del sistema armonizzato. Le fodere e le controfodere non sono considerate guarnizioni o accessori.

2. Le guarnizioni e gli accessori non tessili o altri materiali utilizzati che contengano componenti tessili non devono soddisfare le condizioni della colonna 3, anche se non rientrano nel campo di applicazione della nota 3.5.
3. Conformemente alla nota 3.5, le guarnizioni e gli accessori non originari e non tessili o altri prodotti che non contengono componenti tessili possono comunque essere utilizzati liberamente qualora non sia possibile produrli a partire dai materiali elencati nella colonna 3.

Ad esempio¹, se una regola dell'elenco richiede per un prodotto tessile specifico, come una blusa, l'utilizzo di filati, ciò non vieta l'uso di articoli metallici come i bottoni, poiché questi non possono essere prodotti a partire da materiali tessili.

4. Qualora si applichi una regola di percentuale, nel calcolo del valore dei materiali non originari incorporati si deve tener conto del valore di guarnizioni e accessori.

Nota 7:

1. I "trattamenti specifici" relativi alle voci ex 2707, da 2713 a 2715, ex 2901, ex 2902 ed ex 3403 consistono nelle seguenti operazioni:
 - a) distillazione sotto vuoto;
 - b) ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto²;
 - c) cracking;
 - d) reforming;
 - e) estrazione mediante solventi selettivi;
 - f) trattamento costituito da tutte le operazioni seguenti: trattamento all'acido solforico concentrato o all'oleum o all'anidride solforica, neutralizzazione mediante agenti alcalini, decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura, terre attivate, carbone attivo o bauxite;

¹ Questo esempio è dato a titolo unicamente esplicativo e non è giuridicamente vincolante.

² Cfr. nota esplicativa complementare 5 b) del capitolo 27 della nomenclatura combinata.

- g) polimerizzazione;
- h) alchilazione;
- i) isomerizzazione.

2. I "trattamenti specifici" relativi alle voci da 2710 a 2712 consistono nelle seguenti operazioni:

- a) distillazione sotto vuoto;
- b) ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto¹;
- c) cracking;
- d) reforming;
- e) estrazione mediante solventi selettivi;
- f) trattamento costituito da tutte le operazioni seguenti: trattamento all'acido solforico concentrato o all'oleum o all'anidride solforica, neutralizzazione mediante agenti alcalini, decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura, terre attivate, carbone attivo o bauxite;
- g) polimerizzazione;
- h) alchilazione;
- i) l'isomerizzazione;

¹ Cfr. nota esplicativa complementare 5 b) del capitolo 27 della nomenclatura combinata.

- j) solo per gli oli pesanti della voce ex 2710, desulfurazione con impiego di idrogeno che riduca almeno dell'85 per cento il tenore di zolfo dei prodotti trattati (metodo ASTM D 1266-59 T);
 - k) solo per i prodotti della voce 2710, deparaffinazione mediante un processo diverso dalla semplice filtrazione;
 - l) solo per gli oli pesanti della voce ex 2710, trattamento all'idrogeno, diverso dalla desolforazione, in cui l'idrogeno partecipa attivamente ad una reazione chimica realizzata ad una pressione superiore a 20 bar e ad una temperatura superiore a 250 °C in presenza di un catalizzatore. Non sono invece considerati trattamenti specifici i trattamenti di rifinitura all'idrogeno di oli lubrificanti della voce ex 2710, aventi in particolare lo scopo di migliorare il colore o la stabilità (ad esempio l'"hydrofinishing" o la decolorazione);
 - m) solo per gli oli combustibili della voce ex 2710, distillazione atmosferica, purché tali prodotti distillino in volume, comprese le perdite, meno di 30 per cento a 300° C, secondo il metodo ASTM D 86;
 - n) solo per gli oli pesanti diversi dal gasolio e dagli oli combustibili della voce ex 2710, voltolizzazione ad alta frequenza.
3. Ai sensi delle voci ex 2707, da 2713 a 2715, ex 2901, ex 2902 ed ex 3403, le operazioni semplici quali la pulitura, la decantazione, la desalificazione, la disidratazione, il filtraggio, la colorazione, la marcatura, l'ottenimento di un tenore di zolfo mescolando prodotti con tenori di zolfo diversi, qualsiasi combinazione di queste operazioni o di operazioni analoghe non conferiscono l'origine.
-

ALLEGATO II DEL PROTOCOLLO N. 1

ELENCO DELLE LAVORAZIONI O TRASFORMAZIONI CUI DEVONO ESSERE
SOTTOPOSTI I MATERIALI NON ORIGINARI AFFINCHÉ IL PRODOTTO
TRASFORMATO POSSA AVERE IL CARATTERE DI PRODOTTO ORIGINARIO

Non tutti i prodotti elencati sono contemplati dall'accordo. È pertanto necessario consultare le altre parti dell'accordo.

| Voce SA 1) | Designazione dei prodotti 2) | Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4) | |
|---------------|---|---|--|
| capitolo 1 | Animali vivi | Tutti gli animali del capitolo 1 utilizzati devono essere interamente ottenuti | |
| capitolo 2 | Carni e frattaglie commestibili | Fabbricazione in cui tutti i materiali dei capitoli 1 e 2 utilizzati devono essere interamente ottenuti | |
| ex capitolo 3 | Pesci e crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici | Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati devono essere interamente ottenuti | |
| 0304 | Filetti di pesci ed altra carne di pesci (anche tritata), freschi, refrigerati o congelati | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati non supera il 15 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |

| Voce SA 1) | Designazione dei prodotti 2) | Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4) | |
|---------------|---|---|--|
| 0305 | Pesci secchi, salati o in salamoia; pesci affumicati, anche cotti prima o durante l'affumicatura; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesci, atti all'alimentazione umana | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati non supera il 15 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| 0306 | Crostacei, anche sgusciati, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; crostacei affumicati, anche sgusciati, anche cotti prima o durante l'affumicatura; crostacei non sgusciati, cotti in acqua o al vapore, anche refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di crostacei, atti all'alimentazione umana | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati non supera il 15 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |

| Voce SA 1) | Designazione dei prodotti 2) | Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4) | |
|---------------|--|---|--|
| 0307 | Molluschi, anche separati dalla loro conchiglia, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; molluschi affumicati, anche separati dalla loro conchiglia, anche cotti prima o durante l'affumicatura; farine, polveri e agglomerati in forma di pellet di molluschi, atti all'alimentazione umana | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati non supera il 15 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| 0308 | Invertebrati acquatici diversi dai crostacei e dai molluschi, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; invertebrati acquatici affumicati diversi dai crostacei e dai molluschi, anche cotti prima o durante l'affumicatura; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di invertebrati acquatici diversi dai crostacei e dai molluschi, atti all'alimentazione umana | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati non supera il 15 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| ex capitolo 4 | Latte e derivati del latte; uova di volatili; miele naturale; prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove; esclusi: | Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati devono essere interamente ottenuti | |

| Voce SA 1) | Designazione dei prodotti 2) | Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4) | |
|---------------|---|--|--|
| 0403 | Latticello, latte e crema coagulati, yogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao | Fabbricazione in cui: - tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati devono essere interamente ottenuti, - i succhi di frutta (esclusi i succhi di ananasso, di limetta e di pompelmo) della voce 2009 utilizzati devono già essere originari, e - il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| ex capitolo 5 | Altri prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; esclusi: | Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 5 utilizzati devono essere interamente ottenuti | |

| Voce SA 1) | Designazione dei prodotti 2) | Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4) | |
|---------------|---|--|--|
| ex 0502 | Setole di maiale o di cinghiale, preparate | Pulitura, disinfezione, cernita e raddrizzamento di setole di maiale o di cinghiale | |
| capitolo 6 | Piante vive e prodotti della floricoltura | Fabbricazione in cui: - tutti i materiali del capitolo 6 utilizzati devono essere interamente ottenuti, e - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| capitolo 7 | Ortaggi o legumi, piante, radici e tuberi, mangerecci | Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 7 utilizzati devono essere interamente ottenuti | |

| Voce SA 1) | Designazione dei prodotti 2) | Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4) | |
|---------------|---|--|--|
| capitolo 8 | Frutta commestibile; scorze di agrumi o di meloni | Fabbricazione in cui: - tutta la frutta utilizzata deve essere interamente ottenuta, e - il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| ex capitolo 9 | Caffè, tè, mate e spezie; esclusi: | Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 9 utilizzati devono essere interamente ottenuti | |
| 0901 | Caffè, anche torrefatto o decaffeinizzato; bucce e pellicole di caffè; succedanei del caffè contenenti caffè in qualsiasi proporzione | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. | |
| 0902 | Tè, anche aromatizzato | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. | |

| Voce SA 1) | Designazione dei prodotti 2) | Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4) | |
|----------------|---|---|--|
| ex 0910 | Miscugli di spezie | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. | |
| capitolo 10 | Cereali | Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 10 utilizzati devono essere interamente ottenuti | |
| ex capitolo 11 | Prodotti della macinazione; malto; amidi e fecole; inulina; glutine di frumento; esclusi: | Fabbricazione in cui i cereali, gli ortaggi, i legumi, le radici e i tuberi della voce 0714 o la frutta utilizzati devono essere interamente ottenuti | |
| ex 1106 | Farine, semolini e polveri dei legumi da granella secchi della voce 0713, sgranati | Essiccazione e macinazione di legumi della voce 0708 | |
| capitolo 12 | Semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi; piante industriali o medicinali; paglie e foraggi | Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 12 utilizzati devono essere interamente ottenuti | |

| Voce SA 1) | Designazione dei prodotti 2) | Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4) | |
|---------------|---|---|--|
| 1301 | Gomma lacca; gomme, resine, gommo-resine e oleoresine (per esempio: balsami), naturali | Fabbricazione in cui il valore dei materiali della voce 1301 utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| 1302 | Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar ed altre mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati: | | |
| | - mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati | Fabbricazione a partire da mucillagini ed ispessenti non modificati | |
| | - altri | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| capitolo 14 | Materie da intreccio ed altri prodotti di origine vegetale, non nominati né compresi altrove | Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 14 utilizzati devono essere interamente ottenuti | |

| Voce SA 1) | Designazione dei prodotti 2) | Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4) | |
|----------------|--|---|--|
| ex capitolo 15 | Grassi e oli animali o vegetali; prodotti della loro scissione; grassi alimentari lavorati; cere di origine animale o vegetale; esclusi: | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto | |
| 1501 | Grassi di maiale (compreso lo strutto) e grassi di volatili, diversi da quelli delle voci 0209 o 1503: | | |
| | - grassi di ossa o grassi di cascami | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 0203, 0206 o 0207 oppure da ossa della voce 0506 | |
| | - altri | Fabbricazione a partire da carni o frattaglie commestibili di animali della specie suina delle voci 0203 o 0206, oppure da carni e frattaglie commestibili di pollame della voce 0207 | |

| Voce SA 1) | Designazione dei prodotti 2) | Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4) | |
|---------------|---|---|--|
| 1502 | Grassi di animali della specie bovina, ovina o caprina, diversi da quelli della voce 1503: | | |
| | - grassi di ossa o grassi di cascami | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 0201, 0202, 0204 o 0206 oppure da ossa della voce 0506 | |
| | - altri | Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 2 utilizzati devono essere interamente ottenuti | |
| 1504 | Grassi ed oli e loro frazioni, di pesci o di mammiferi marini, anche raffinati, ma non modificati chimicamente: | | |
| | - frazioni solide | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 1504 | |

| Voce SA 1) | Designazione dei prodotti 2) | Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4) | |
|---------------|---|---|--|
| | - altri | Fabbricazione in cui tutti i materiali dei capitoli 2 e 3 utilizzati devono essere interamente ottenuti | |
| ex 1505 | Lanolina raffinata | Fabbricazione a partire dal grasso di lana greggio (untume) della voce 1505 | |
| 1506 | Altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente: | | |
| | - frazioni solide | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 1506 | |
| | - altri | Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 2 utilizzati devono essere interamente ottenuti | |

| Voce SA 1) | Designazione dei prodotti 2) | Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4) | |
|-------------------|--|---|--|
| da 1507 a 1515 | Oli vegetali e loro frazioni: | | |
| | - olio di soia, di arachide, di palma, di cocco (di copra), di palmisti o di babassù, di tung (di abrasin), di oleococca e di oiticica, cera di mirica e cera del Giappone; frazioni di olio di jojoba e oli destinati a usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto | |
| | - frazioni solide, escluse quelle dell'olio di jojoba | Fabbricazione a partire da altri materiali delle voci da 1507 a 1515 | |
| | - altri | Fabbricazione in cui tutti i materiali vegetali utilizzati devono essere interamente ottenuti | |

| Voce SA 1) | Designazione dei prodotti 2) | Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4) | |
|---------------|--|---|--|
| 1516 | Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati | Fabbricazione in cui: - tutti i materiali del capitolo 2 utilizzati devono essere interamente ottenuti, e - tutti i materiali vegetali utilizzati devono essere interamente ottenuti. Tuttavia, possono essere utilizzati materiali delle voci 1507, 1508, 1511 e 1513 | |
| 1517 | Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516 | Fabbricazione in cui: - tutti i materiali dei capitoli 2 e 4 utilizzati devono essere interamente ottenuti, e - tutti i materiali vegetali utilizzati devono essere interamente ottenuti. Tuttavia, possono essere utilizzati materiali delle voci 1507, 1508, 1511 e 1513 | |

| Voce SA 1) | Designazione dei prodotti 2) | Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4) | |
|----------------|--|---|--|
| capitolo 16 | Preparazioni di carne, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici | Fabbricazione a partire da animali del capitolo 1 | |
| 1604 e 1605 | Preparazioni e conserve di pesci; caviale e suoi succedanei preparati con uova di pesce; Crostacei, molluschi ed altri invertebrati acquatici, preparati o conservati | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati non supera il 15 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| ex capitolo 17 | Zuccheri e prodotti a base di zuccheri; esclusi: | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto | |
| ex 1701 | Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo stato solido, con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |

| Voce SA 1) | Designazione dei prodotti 2) | Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4) | |
|---------------|--|---|--|
| 1702 | Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati: | | |
| | - maltosio o fruttosio chimicamente puri | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 1702 | |
| | - altri zuccheri in forma solida con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| | - altri | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono già essere originari | |

| Voce SA 1) | Designazione dei prodotti 2) | Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4) | |
|---------------|--|--|--|
| ex 1703 | Melassi ottenuti dall'estrazione o dalla raffinazione dello zucchero, con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| 1704 | Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco) | Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e - il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |

| Voce SA 1) | Designazione dei prodotti 2) | Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4) | |
|---------------|---------------------------------|--|--|
| capitolo 18 | Cacao e sue preparazioni | Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e - il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |

| Voce SA 1) | Designazione dei prodotti 2) | Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4) | |
|---------------|---|---|--|
| 1901 | Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno del 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o contenenti meno del 5%, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove: | | |
| | - estratti di malto | Fabbricazione a partire da cereali del capitolo 10 | |

| Voce SA 1) | Designazione dei prodotti 2) | Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4) | |
|---------------|---|--|--|
| | - altri | Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e - il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| 1902 | Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato: | | |
| | - contenenti, in peso, 20 % o meno di carni, di frattaglie, di pesci, di crostacei o di molluschi | Fabbricazione in cui tutti i cereali e i loro derivati utilizzati (esclusi il frumento duro e i suoi derivati) devono essere interamente ottenuti | |

| Voce SA 1) | Designazione dei prodotti 2) | Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4) | |
|---------------|---|--|--|
| | - contenenti, in peso, più di 20 % di carni, di frattaglie, di pesce, di crostacei o di molluschi | Fabbricazione in cui: - i cereali e i loro derivati utilizzati (esclusi il frumento duro e i suoi derivati) devono essere interamente ottenuti, e - tutti i materiali dei capitoli 2 e 3 utilizzati devono essere interamente ottenuti | |
| 1903 | Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacei, scarti di setacciature o forme simili | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusa la fecola di patate della voce 1108 | |

| Voce SA 1) | Designazione dei prodotti 2) | Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4) | |
|---------------|--|---|--|
| 1904 | Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura, per esempio "corn flakes"); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine, le semole e i semolini), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove | Fabbricazione: - a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce 1806, - in cui tutti i cereali e la farina (esclusi il frumento duro e i suoi derivati e il granturco Zea indurata) devono essere interamente ottenuti, e - in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| 1905 | Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicinali, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli del capitolo 11 | |

| Voce SA 1) | Designazione dei prodotti 2) | Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4) | |
|-----------------------|--|---|--|
| ex capitolo 20 | Preparazioni di ortaggi o di legumi, di frutta o di altre parti di piante, esclusi: | Fabbricazione in cui gli ortaggi, i legumi e la frutta utilizzati devono essere interamente ottenuti | |
| ex 2001 | Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecole uguale o superiore a 5 %, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto | |
| ex 2004 ed ex 2005 | Patate sotto forma di farine, semolini o fiocchi, preparate o conservate ma non nell'aceto o acido acetico | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto | |
| 2006 | Ortaggi e legumi, frutta, scorze di frutta ed altre parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate o cristallizzate) | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |

| Voce SA 1) | Designazione dei prodotti 2) | Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4) | |
|---------------|--|--|--|
| 2007 | Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti | Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e - il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| ex 2008 | - Frutta a guscio, senza aggiunta di zuccheri o di alcole | Fabbricazione in cui il valore della frutta a guscio e dei semi oleaginosi originari delle voci 0801, 0802 e da 1202 a 1207 utilizzati supera il 60 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |

| Voce SA 1) | Designazione dei prodotti 2) | Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4) | |
|---------------|---|--|--|
| | - Burro di arachidi; miscugli a base di cereali; cuori di palma; granturco | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto | |
| | - Altre, escluse le frutta (comprese le frutta a guscio) cotte ma non in acqua o al vapore, senza aggiunta di zuccheri, congelate | Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e - il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |

| Voce SA 1) | Designazione dei prodotti 2) | Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4) | |
|----------------|---|--|--|
| 2009 | Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) o di ortaggi e legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti | Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e - il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| ex capitolo 21 | Preparazioni alimentari diverse; esclusi: | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto | |

| Voce SA 1) | Designazione dei prodotti 2) | Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4) | |
|---------------|--|---|--|
| 2101 | Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, tè o mate; cicoria torrefatta ed altri sucedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati | Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e - la cicoria utilizzata deve essere interamente ottenuta | |
| 2103 | Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senapa e senapa preparata: | | |
| | - preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto Tuttavia la farina di senape o la senape preparata possono essere utilizzate | |

| Voce SA 1) | Designazione dei prodotti 2) | Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4) | |
|---------------|--|--|--|
| | - farina di senape e senape preparata | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. | |
| ex 2104 | Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi gli ortaggi o legumi preparati o conservati delle voci da 2002 a 2005 | |
| 2106 | Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove | Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e - il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |

| Voce SA 1) | Designazione dei prodotti 2) | Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4) | |
|----------------|--|--|--|
| ex capitolo 22 | Bevande, liquidi alcolici ed aceti; esclusi: | Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e - l'uva o i materiali derivati dall'uva utilizzati devono essere interamente ottenuti | |

| Voce SA 1) | Designazione dei prodotti 2) | Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4) | |
|---------------|--|---|--|
| 2202 | Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009 | Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e - il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - i succhi di frutta utilizzati (esclusi i succhi di ananasso, limetta e pompelmo) devono già essere originari | |

| Voce SA 1) | Designazione dei prodotti 2) | Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4) | |
|---------------|--|--|--|
| 2207 | Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol.; alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo | Fabbricazione: - a partire da materiali non classificati nelle voci 2207 o 2208, e - in cui l'uva o i materiali derivati dall'uva utilizzati devono essere interamente ottenuti o in cui, se tutti gli altri materiali utilizzati sono già originari, l'arak può essere utilizzato in proporzione non superiore al 5 % in volume | |

| Voce SA 1) | Designazione dei prodotti 2) | Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4) | |
|----------------|--|--|--|
| 2208 | Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione | Fabbricazione: - a partire da materiali non classificati nelle voci 2207 o 2208, e - in cui l'uva o i materiali derivati dall'uva utilizzati devono essere interamente ottenuti o in cui, se tutti gli altri materiali utilizzati sono già originari, l'arak può essere utilizzato in proporzione non superiore al 5 % in volume | |
| ex capitolo 23 | Residui e cascami delle industrie alimentari; alimenti preparati per gli animali; esclusi: | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto | |
| ex 2301 | Farine di balena; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici, non atti all'alimentazione umana | Fabbricazione in cui tutti i materiali dei capitoli 2 e 3 utilizzati devono essere interamente ottenuti | |

| Voce SA 1) | Designazione dei prodotti 2) | Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4) | |
|---------------|---|---|--|
| ex 2303 | Residui della fabbricazione degli amidi di granturco (escluse le acque di macerazione concentrate), avente tenore di proteine, calcolato sulla sostanza secca, superiore al 40% in peso | Fabbricazione in cui il granturco utilizzato deve essere interamente ottenuto | |
| ex 2306 | Pannelli e altri residui solidi dell'estrazione dell'olio d'oliva, con tenore di olio d'oliva superiore al 3 % | Fabbricazione in cui le olive utilizzate devono essere interamente ottenute | |
| 2309 | Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali | Fabbricazione in cui: - i cereali, lo zucchero, i melassi, le carni e il latte utilizzati devono già essere originari, e - tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati devono essere interamente ottenuti | |

| Voce SA 1) | Designazione dei prodotti 2) | Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4) | |
|----------------|---|---|--|
| ex capitolo 24 | Tabacchi e sucedanei del tabacco lavorati; esclusi: | Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 24 utilizzati devono essere interamente ottenuti | |
| ex 2402 | Sigari (compresi i sigari spuntati), sigaretti e sigarette, di tabacco o di sucedanei del tabacco | Fabbricazione in cui almeno il 70% in peso del tabacco non lavorato o dei cascami di tabacco della voce 2401 utilizzati devono già essere originari | |
| ex 2403 | Tabacco da fumo | Fabbricazione in cui almeno il 70% in peso del tabacco non lavorato o dei cascami di tabacco della voce 2401 utilizzati devono già essere originari | |

| Voce SA 1) | Designazione dei prodotti 2) | Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4) | |
|----------------|--|---|--|
| ex capitolo 25 | Sale; zolfo; terre e pietre; gessi, calce e cementi; esclusi: | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto | |
| ex 2504 | Grafite naturale cristallina, arricchita di carbonio, purificata e frantumata | Arricchimento del contenuto di carbonio, purificazione e frantumazione della grafite cristallina greggia | |
| ex 2515 | Marmi semplicemente segati o altrimenti tagliati in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare, di spessore uguale o inferiore a 25 cm | Segamento, o altra operazione di taglio, di marmi (anche precedentemente segati) di spessore superiore a 25 cm | |
| ex 2516 | Granito, porfido, basalto, arenaria e altre pietre da taglio o da costruzione, semplicemente segati o altrimenti tagliati, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare, di spessore uguale o inferiore a 25 cm | Segamento, o altra operazione di taglio, di pietre (anche precedentemente segate) di spessore superiore a 25 cm | |
| ex 2518 | Dolomite calcinata | Calcinazione della dolomite non calcinata | |

| Voce SA 1) | Designazione dei prodotti 2) | Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4) | |
|---------------|---|---|--|
| ex 2519 | Carbonato di magnesio naturale (magnesite), macinato, riposto in recipienti ermetici e ossido di magnesio, anche puro, diverso dalla magnesia fusa elettricamente o dalla magnesia calcinata a morte (sinterizzata) | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto Tuttavia, il carbonato di magnesio naturale (magnesite) può essere utilizzato | |
| ex 2520 | Gessi specialmente preparati per l'odontoiatria | Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| ex 2524 | Fibre di amianto | Fabbricazione a partire dal minerale di amianto (concentrato di asbesto) | |
| ex 2525 | Mica in polvere | Triturazione della mica o dei cascami di mica | |
| ex 2530 | Terre coloranti, calcinate o polverizzate | Calcinazione o triturazione di terre coloranti | |

| Voce SA 1) | Designazione dei prodotti 2) | Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4) | |
|----------------|---|---|--|
| capitolo 26 | Minerali, scorie e ceneri | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto | |
| ex capitolo 27 | Combustibili minerali, oli minerali e prodotti della loro distillazione; sostanze bituminose; cere minerali; esclusi: | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto | |

| Voce SA 1) | Designazione dei prodotti 2) | Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4) | |
|---------------|--|---|--|
| ex 2707 | Oli in cui i costituenti aromatici superano, in peso, i costituenti non aromatici, trattandosi di prodotti analoghi agli oli minerali provenienti dalla distillazione dei catrami di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura, distillanti più del 65 % del loro volume fino a 250 °C (comprese le miscele di benzine e di benzolo), destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili | Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici ¹ | Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore non superi il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex 2709 | Oli greggi di minerali bituminosi | Distillazione pirogenica dei minerali bituminosi | |

¹ Le condizioni particolari relative ai "trattamenti specifici" sono espone nelle note introduttive 7.1 e 7.3.

| Voce SA 1) | Designazione dei prodotti 2) | Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4) | |
|---------------|---|---|--|
| 2710 | Oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi; preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti, in peso, 70 % o più di oli di petrolio o di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente di base | Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici ¹ | Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore non superi il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto |

¹ Le condizioni particolari relative ai "trattamenti specifici" sono espone nella nota introduttiva 7.2.

| Voce SA 1) | Designazione dei prodotti 2) | Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4) | |
|---------------|--|---|--|
| 2711 | Gas di petrolio ed altri idrocarburi gassosi | Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici ¹ | Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore non superi il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto |

¹ Le condizioni particolari relative ai "trattamenti specifici" sono espone nella nota introduttiva 7.2.

| Voce SA 1) | Designazione dei prodotti 2) | Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4) | |
|---------------|---|---|--|
| 2712 | Vaselina; paraffina, cera di petrolio microcristallina, "slack wax", ozocerite, cera di lignite, cera di torba, altre cere minerali e prodotti simili ottenuti per sintesi o con altri procedimenti, anche colorati | Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici ¹ | Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore non superi il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto |

¹ Le condizioni particolari relative ai "trattamenti specifici" sono espone nella nota introduttiva 7.2.

| Voce SA 1) | Designazione dei prodotti 2) | Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4) | |
|---------------|--|---|--|
| 2713 | Coke di petrolio, bitume di petrolio ed altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi | Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici ¹ | Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore non superi il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto |

¹ Le condizioni particolari relative ai "trattamenti specifici" sono espone nelle note introduttive 7.1 e 7.3.

| Voce SA 1) | Designazione dei prodotti 2) | Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4) | |
|---------------|---|---|--|
| 2714 | Bitumi ed asfalti, naturali; scisti e sabbie bituminosi; asfaltiti e rocce asfaltiche | Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici ¹ | Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore non superi il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto |

¹ Le condizioni particolari relative ai "trattamenti specifici" sono espone nelle note introduttive 7.1 e 7.3.

| Voce SA 1) | Designazione dei prodotti 2) | Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4) | |
|---------------|--|---|--|
| 2715 | Miscele bituminose a base di asfalto o di bitume naturali, di bitume di petrolio, di catrame minerale o di pece di catrame minerale (per esempio: mastici bituminosi, "cut-backs") | Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici ¹ | Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore non superi il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto |

¹ Le condizioni particolari relative ai "trattamenti specifici" sono esposte nelle note introduttive 7.1 e 7.3.

| Voce SA 1) | Designazione dei prodotti 2) | Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4) | |
|----------------|---|---|---|
| ex capitolo 28 | Prodotti chimici inorganici; composti inorganici od organici di metalli preziosi, di elementi radioattivi, di metalli delle terre rare o di isotopi; esclusi: | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex 2805 | "Mischmetall" | Fabbricazione per trattamento termico o elettrolitico in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |

| Voce SA 1) | Designazione dei prodotti 2) | Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4) | |
|---------------|---------------------------------|---|---|
| ex 2811 | Triossido di zolfo | Fabbricazione a partire da diossido di zolfo | Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex 2833 | Solfato di alluminio | Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| ex 2840 | Perborato di sodio | Fabbricazione a partire da tetraborato bisodico pentaidrato | Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |

| Voce SA 1) | Designazione dei prodotti 2) | Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4) | |
|---------------|--|--|---|
| ex 2852 | Composti del mercurio di eteri interni e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore dei materiali della voce 2909 utilizzati non supera il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| | Composti del mercurio di acidi nucleici e loro sali, di costituzione chimica definita o no; altri composti eterociclici | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore dei materiali delle voci 2932, 2933 e 2934 utilizzati non supera il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| | Composti del mercurio di reattivi per diagnostica o da laboratorio su qualsiasi supporto e reattivi per diagnostica o da laboratorio preparati, anche presentati su supporto, diversi da quelli delle voci 3002 o 3006; materiali di riferimento certificati | Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |

| Voce SA 1) | Designazione dei prodotti 2) | Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4) | |
|---------------|--|--|---|
| | Acidi nucleici e loro sali, di costituzione chimica definita o no; altri composti eterociclici | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore dei materiali delle voci 2932, 2933 e 2934 utilizzati non supera il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| | Composti del mercurio dei prodotti chimici e delle preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove | Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |

| Voce SA 1) | Designazione dei prodotti 2) | Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4) | |
|----------------|-------------------------------------|---|---|
| ex capitolo 29 | Prodotti chimici organici; esclusi: | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |

| Voce SA 1) | Designazione dei prodotti 2) | Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4) | |
|---------------|---|---|--|
| ex 2901 | Idrocarburi aciclici utilizzati come carburanti o come combustibili | Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici ¹ | Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore non superi il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto |

¹ Le condizioni particolari relative ai "trattamenti specifici" sono espone nelle note introduttive 7.1 e 7.3.

| Voce SA 1) | Designazione dei prodotti 2) | Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4) | |
|---------------|--|--|--|
| ex 2902 | Cicloparaffinici e cicloolefinici (diversi dall'azulene), benzene, toluene e xileni, destinati a essere utilizzati come carburanti o come combustibili | Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici ¹ | Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore non superi il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex 2905 | Alcolati metallici di alcoli di questa voce e di etanolo | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 2905. Tuttavia, gli alcolati metallici di questa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |

¹ Le condizioni particolari relative ai "trattamenti specifici" sono esposte nelle note introduttive 7.1 e 7.3.

| Voce SA 1) | Designazione dei prodotti 2) | Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4) | |
|---------------|--|---|---|
| 2915 | Acidi monocarbossilici aciclici saturi e loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2915 e 2916 utilizzati non supera il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex 2932 | Eteri interni e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore dei materiali della voce 2909 utilizzati non supera il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| | Acetali ciclici ed emiacetali interni; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. | Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |

| Voce SA 1) | Designazione dei prodotti 2) | Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4) | |
|---------------|--|--|---|
| 2933 | Composti eterociclici con uno o più eteroatomi di solo azoto | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2932 e 2933 utilizzati non supera il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 2934 | Acidi nucleici e loro sali; altri composti eterociclici | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore dei materiali delle voci 2932, 2933 e 2934 utilizzati non supera il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 293980 | Alcaloidi di origine non vegetale | | |
| | Composti eterociclici con uno o più eteroatomi di solo azoto | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore dei materiali delle voci 2932 e 2933 utilizzati non deve superare il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto] | Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |

| Voce SA 1) | Designazione dei prodotti 2) | Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4) | |
|----------------|---|---|---|
| | Acidi nucleici e loro sali; altri composti eterociclici | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore dei materiali delle voci 2932, 2933 e 2934 utilizzati non deve superare il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex capitolo 30 | Prodotti farmaceutici; esclusi: | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |

| Voce SA 1) | Designazione dei prodotti 2) | Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4) | |
|---------------|--|---|--|
| ex 3002 | Sangue umano; sangue animale preparato per usi terapeutici, profilattici o diagnostici; antisieri, altre frazioni del sangue, prodotti immunologici modificati, anche ottenuti mediante procedimenti biotecnologici; vaccini, tossine, colture di microrganismi (esclusi i lieviti) e prodotti simili: | | |
| | - prodotti composti da due o più elementi mescolati per uso terapeutico o profilattico oppure da prodotti non mescolati per la stessa utilizzazione, presentati sotto forma di dosi o condizionati per la vendita al minuto | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002. Tuttavia, i materiali corrispondenti alla presente descrizione possono anche essere utilizzati purché il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |

| Voce SA 1) | Designazione dei prodotti 2) | Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4) | |
|---------------|--|---|--|
| | - altri: | | |
| | -- sangue umano | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002. Tuttavia, i materiali corrispondenti alla presente descrizione possono essere utilizzati a condizione che il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| | -- sangue animale preparato per usi terapeutici o profilattici | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002. Tuttavia, i materiali corrispondenti alla presente descrizione possono essere utilizzati a condizione che il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |

| Voce SA 1) | Designazione dei prodotti 2) | Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4) | |
|---------------|--|---|--|
| | -- frazioni di sangue diverse da antisieri, emoglobina, globuline del sangue e siero-globuline | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002. Tuttavia, i materiali corrispondenti alla presente descrizione possono essere utilizzati a condizione che il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| | -- emoglobina, globuline del sangue e siero-globuline | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002. Tuttavia, i materiali corrispondenti alla presente descrizione possono essere utilizzati a condizione che il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |

| Voce SA 1) | Designazione dei prodotti 2) | Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4) | |
|---------------|--|---|---|
| | -- altri | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002. Tuttavia, i materiali corrispondenti alla presente descrizione possono essere utilizzati a condizione che il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| | Composti eterociclici con uno o più eteroatomi di solo azoto | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore dei materiali delle voci 2932 e 2933 utilizzati non supera il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |

| Voce SA 1) | Designazione dei prodotti 2) | Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4) | |
|---------------|--|--|---|
| | Acidi nucleici e loro sali, di costituzione chimica definita o no; altri composti eterociclici | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore dei materiali delle voci 2932, 2933 e 2934 utilizzati non supera il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 3003 e 3004 | Medicamenti (esclusi i prodotti delle voci 3002, 3005 o 3006): | | |
| | ottenuti a partire da ampicillina della voce 2941 | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto Tuttavia, i materiali delle voci 3003 o 3004 possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |

| Voce SA 1) | Designazione dei prodotti 2) | Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4) | |
|---------------|------------------------------------|---|--|
| | - altri | Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali delle voci 3003 o 3004 possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| ex 3006 | Dispositivi per stomia in plastica | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |

| Voce SA 1) | Designazione dei prodotti 2) | Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4) | |
|----------------|---------------------------------|---|---|
| ex capitolo 31 | Concimi; esclusi: | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |

| Voce SA 1) | Designazione dei prodotti 2) | Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4) | |
|---------------|--|--|--|
| ex 3105 | <p>Concimi minerali o chimici contenenti due o tre degli elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio; altri concimi; prodotti di questo capitolo presentati sia in tavolette o forme simili, sia in imballaggi di un peso lordo inferiore o uguale a 10 kg, esclusi i seguenti prodotti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nitrato di sodio - calciocianamide - solfato di potassio - solfato di magnesio e di potassio | <p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> |

| Voce SA 1) | Designazione dei prodotti 2) | Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4) | |
|----------------|---|---|---|
| ex capitolo 32 | Estratti per concia o per tinta; tannini e loro derivati; pigmenti e altre sostanze coloranti; pitture e vernici; mastici; inchiostri; esclusi: | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex 3201 | Tannini e loro sali, eteri, esteri e altri derivati | Fabbricazione a partire da estratti per concia di origine vegetale | Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |

| Voce SA 1) | Designazione dei prodotti 2) | Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4) | |
|---------------|---|--|---|
| 3205 | Lacche coloranti; preparazioni a base di lacche coloranti, specificate nella nota 3 di questo capitolo ¹ | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 3203, 3204 e 3205. Tuttavia materiali della voce 3205 possono essere utilizzati a condizione che il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |

¹ La nota 3 del capitolo 32 precisa che si tratta di preparazioni del tipo utilizzato per colorare qualsiasi materiale o di preparazioni utilizzate quali ingredienti nella fabbricazione di coloranti, purché non siano classificate in un'altra voce del capitolo 32.

| Voce SA 1) | Designazione dei prodotti 2) | Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4) | |
|----------------|---|---|---|
| ex capitolo 33 | Oli essenziali e resinoidi; prodotti per profumeria o per toletta preparati e preparazioni cosmetiche; esclusi: | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |

| Voce SA 1) | Designazione dei prodotti 2) | Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4) | |
|----------------|---|---|---|
| 3301 | Oli essenziali (deterpenati o no) compresi quelli detti "concreti" o "assoluti"; resinoidi; oleoresine d'estrazione; soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o nei prodotti analoghi, ottenute per "enfleurage" o macerazione; sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali; acque distillate aromatiche e soluzioni acquose di oli essenziali | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi materiali di un "gruppo" ¹ diverso di questa stessa voce. Tuttavia materiali dello stesso gruppo possono essere utilizzati a condizione che il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex capitolo 34 | Saponi, agenti organici di superficie, preparazioni per liscivie, preparazioni lubrificanti, cere artificiali, cere preparate, prodotti per pulire e lucidare, candele e prodotti simili, paste per modelli, "cere per l'odontoiatria" e composizioni per l'odontoiatria a base di gesso; esclusi: | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |

¹ Per "gruppo" si intende una parte della descrizione della voce separata dal resto da un punto e virgola.

| Voce SA 1) | Designazione dei prodotti 2) | Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4) | |
|---------------|--|---|--|
| ex 3403 | Preparazioni lubrificanti contenenti meno del 70 % in peso di oli di petrolio o di oli ottenuti da minerali bituminosi | Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici ¹ | Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore non superi il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto |

¹ Le condizioni particolari relative ai "trattamenti specifici" sono espone nelle note introduttive 7.1 e 7.3.

| Voce SA 1) | Designazione dei prodotti 2) | Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4) | |
|---------------|---|--|--|
| 3404 | Cere artificiali e cere preparate: | | |
| | - a base di paraffine, di cere di petrolio o di minerali bituminosi, di residui paraffinici | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore non superi il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto | |

| Voce SA 1) | Designazione dei prodotti 2) | Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4) | |
|---------------|---------------------------------|--|--|
| | - altri | <p>Produzione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - gli oli idrogenati aventi il carattere delle cere della voce 1516, - gli acidi grassi non definiti chimicamente o gli alcoli grassi industriali della voce 3823, e - i materiali della voce 3404 <p>Tuttavia questi materiali possono essere utilizzati a condizione che il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.</p> | <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> |

| Voce SA 1) | Designazione dei prodotti 2) | Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4) | |
|----------------|--|---|---|
| ex capitolo 35 | Sostanze albuminoidi; prodotti a base di amidi o di fecole modificati; colle, enzimi; esclusi: | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 3505 | Destrina ed altri amidi e fecole modificati (per esempio: amidi e fecole esterificati o eterificati); colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati: | | |
| | - amidi e fecole esterificati o eterificati | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3505 | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |

| Voce SA 1) | Designazione dei prodotti 2) | Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4) | |
|---------------|--|---|---|
| | - altri | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce 1108 | Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex 3507 | Enzimi preparati non nominati né compresi altrove | Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| capitolo 36 | Polveri ed esplosivi; articoli pirotecnici; fiammiferi; leghe piroforiche; sostanze infiammabili | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |

| Voce SA 1) | Designazione dei prodotti 2) | Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4) | |
|----------------|---|---|---|
| ex capitolo 37 | Prodotti per la fotografia o per la cinematografia; esclusi: | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 3701 | Lastre e pellicole fotografiche piane, sensibilizzate, non impressionate, di materie diverse dalla carta, dal cartone o dai tessili; pellicole fotografiche piane a sviluppo e stampa istantanei, sensibilizzate, non impressionate, anche in caricatori: | | |

| Voce SA 1) | Designazione dei prodotti 2) | Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4) | |
|---------------|---|--|---|
| | - pellicole a colori per apparecchi fotografici a sviluppo istantaneo | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa dalle voci 3701 o 3702. Tuttavia materiali della voce 3702 possono essere utilizzati a condizione che il loro valore non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| | - altri | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa dalle voci 3701 o 3702. Tuttavia i materiali delle voci 3701 e 3702 possono essere utilizzati a condizione che il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |

| Voce SA 1) | Designazione dei prodotti 2) | Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4) | |
|---------------|---|---|---|
| 3702 | Pellicole fotografiche sensibilizzate, non impressionate, in rotoli, di materie diverse dalla carta, dal cartone o dai tessili; pellicole fotografiche a sviluppo e a stampa istantanei, in rotoli, sensibilizzate, non impressionate | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa dalle voci 3701 o 3702. | Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 3704 | Lastre, pellicole, carte, cartoni e tessili, fotografici, impressionati ma non sviluppati | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa dalle voci da 3701 a 3704 | Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |

| Voce SA 1) | Designazione dei prodotti 2) | Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4) | |
|----------------|---|---|---|
| ex capitolo 38 | Prodotti vari delle industrie chimiche; esclusi: | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex 3801 | - Grafite colloidale in sospensione nell'olio e grafite semicollodale; paste di carbonio per elettrodi | Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| | - Grafite in forma di pasta, costituita da una miscela di più del 30 %, in peso, di grafite e di oli minerali | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 3403 utilizzati non supera il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |

| Voce SA 1) | Designazione dei prodotti 2) | Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4) | |
|---------------|--|---|---|
| ex 3803 | Tallol raffinato | Raffinazione di tallol greggio | Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex 3805 | Essenza di trementina al solfato, depurata | Depurazione consistente nella distillazione o nella raffinazione dell'essenza di trementina al solfato, greggia | Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex 3806 | "Gomme-esteri" | Fabbricazione a partire da acidi resinici | Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |

| Voce SA 1) | Designazione dei prodotti 2) | Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4) | |
|---------------|--|---|---|
| ex 3807 | Pece nera (pece di catrame vegetale) | Distillazione del catrame di legno | Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 3808 | Insetticidi, rodenticidi, fungicidi, erbicidi, inibitori di germinazione e regolatori di crescita per piante, disinfettanti e prodotti simili presentati in forme o in imballaggi per la vendita al minuto oppure allo stato di preparazioni o in forma di oggetti quali nastri, stoppini e candele solforati e carte moschicide | Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| 3809 | Agenti d'apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio: bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi altrove | Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |

| Voce SA 1) | Designazione dei prodotti 2) | Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4) | |
|---------------|---|---|--|
| 3810 | Preparazioni per il decapaggio dei metalli; preparazioni disossidanti per saldare o brasare ed altre preparazioni ausiliarie per la saldatura o la brasatura dei metalli; paste e polveri per saldare o brasare, composte di metallo e di altri prodotti; preparazioni dei tipi utilizzati per il rivestimento o il riempimento di elettrodi o di bacchette per saldatura | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| 3811 | Preparazioni antidetonanti, inibitori di ossidazione, additivi peptizzanti, preparazioni per migliorare la viscosità, additivi contro la corrosione ed altri additivi preparati, per oli minerali (compresa la benzina) o per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali: | | |
| | - additivi preparati per oli lubrificanti, contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 3811 utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |

| Voce SA 1) | Designazione dei prodotti 2) | Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4) | |
|---------------|---|---|--|
| | - altri | Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| 3812 | Preparazioni dette "acceleranti di vulcanizzazione"; plastificanti composti per gomma o materie plastiche, non nominati né compresi altrove; preparazioni antiossidanti ed altri stabilizzanti composti per gomma o materie plastiche | Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| 3813 | Preparazioni e cariche per apparecchi estintori; granate e bombe estintrici | Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| 3814 | Solventi e diluenti organici composti, non nominati né compresi altrove; preparazioni per togliere pitture o vernici | Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |

| Voce SA 1) | Designazione dei prodotti 2) | Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4) | |
|---------------|---|---|--|
| 3818 | Elementi chimici drogati per essere utilizzati in elettronica, in forma di dischi, piastrine o forme analoghe; composti chimici drogati per essere utilizzati in elettronica | Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| 3819 | Liquidi per freni idraulici ed altri liquidi preparati per trasmissioni idrauliche, non contenenti o contenenti meno di 70%, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi | Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| 3820 | Preparazioni antigelo e liquidi preparati per lo sbrinamento | Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| ex 3821 | Mezzi di coltura preparati per la conservazione dei microrganismi (compresi i virus e gli organismi simili) o delle cellule vegetali, umane o animali | Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |

| Voce SA 1) | Designazione dei prodotti 2) | Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4) | |
|---------------|---|---|--|
| 3822 | Reattivi per diagnostica o da laboratorio su qualsiasi supporto e reattivi per diagnostica o da laboratorio preparati, anche presentati su supporto, diversi da quelli delle voci 3002 o 3006; materiali di riferimento certificati | Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| 3823 | Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione; alcoli grassi industriali | | |
| | - acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto | |
| | - alcoli grassi industriali | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3823 | |

| Voce SA 1) | Designazione dei prodotti 2) | Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4) | |
|---------------|---|---|---|
| 3824 | Leganti preparati per forme o per anime da fonderia; prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove; prodotti residui delle industrie chimiche o delle industrie connesse, non nominati né compresi altrove; prodotti residui delle industrie chimiche o delle industrie connesse, non nominati né compresi altrove: | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> - i seguenti prodotti della presente voce: - leganti preparati per forme o per anime da fonderia, a partire da prodotti resinosi naturali - acidi naftenici, loro sali insolubili in acqua e loro esteri -- sorbitolo diverso da quello della voce 2905 | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |

| Voce SA 1) | Designazione dei prodotti 2) | Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4) | |
|---------------|---|---|--|
| | -- solfonati di petrolio, esclusi i solfonati di petrolio di metalli alcalini, d'ammonio o d'etanolammine; acidi solfonici di oli minerali bituminosi, tiofenici, e loro sali; -- scambiatori di ioni -- composizioni assorbenti per completare il vuoto nei tubi o nelle valvole elettriche | | |
| | -- ossidi di ferro alcalinizzati per la depurazione dei gas -- acque ammoniacali e masse depuranti esaurite provenienti dalla depurazione del gas illuminante -- acidi solfonaftenici, loro sali insolubili in acqua e loro esteri -- oli di flemma e di Dippel -- miscele di sali aventi differenti anioni -- paste da copiatura a base gelatinosa, anche su supporto di carta o di tessuto | | |

| Voce SA 1) | Designazione dei prodotti 2) | Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4) | |
|-------------------|--|---|--|
| | - altri | Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| 3826 | Biodiesel e le sue miscele, non contenenti o contenenti meno del 70 %, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi | Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| da 3901 a 3915 | Materie plastiche in forme primarie; cascami, ritagli e rottami di plastica; esclusi i prodotti delle voci ex 3907 e 3912, per i quali le relative regole sono specificate in appresso: | | |

| Voce SA 1) | Designazione dei prodotti 2) | Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4) | |
|---------------|--|--|---|
| | - prodotti addizionali omopolimerizzati nei quali la parte di un monomero rappresenta oltre il 99 %, in peso, del tenore totale del polimero | Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - il valore dei materiali del capitolo 39 utilizzati non supera il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ¹ | Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| | - altri | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non eccede il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ¹ | Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |

¹ Nel caso di prodotti composti di materiali delle voci da 3901 a 3906, da un lato, e da 3907 a 3911, dall'altro, la restrizione riguarda solo il gruppo di materiali predominante, per peso, nel prodotto.

| Voce SA 1) | Designazione dei prodotti 2) | Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4) | |
|---------------|--|---|--|
| ex 3907 | - Copolimeri, ottenuti da policarbonati e copolimeri acrilonitrile-butadiene-stirene (ABS) | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati, purché il loro valore non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ¹ | |
| | - Poliestere | Fabbricazione in cui il valore dei materiali del capitolo 39 utilizzati non supera il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto e/o fabbricazione a partire da policarbonato di tetrabromo (bisfenolo A) | |

¹ Nel caso di prodotti composti di materiali delle voci da 3901 a 3906, da un lato, e da 3907 a 3911, dall'altro, la restrizione riguarda solo il gruppo di materiali predominante, per peso, nel prodotto.

| Voce SA 1) | Designazione dei prodotti 2) | Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4) | |
|-------------------|---|---|---|
| 3912 | Cellulosa e suoi derivati chimici, non nominati né compresi altrove, in forme primarie | Fabbricazione in cui il valore dei materiali classificati nella stessa voce del prodotto non supera il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| da 3916 a 3921 | Semilavorati e lavori di plastica, esclusi quelli delle voci ex 3916, ex 3917, ex 3920 ed ex 3921, per i quali le relative regole sono specificate in appresso: | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> - prodotti piatti, non solamente lavorati in superficie o tagliati in forma diversa da quella quadrata o rettangolare; altri prodotti, non semplicemente lavorati in superficie - altri: | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |

| Voce SA 1) | Designazione dei prodotti 2) | Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4) | |
|---------------|---|--|---|
| | -- prodotti addizionali omopolimerizzati nei quali la parte di un monomero rappresenta oltre il 99 %, in peso, del tenore totale del polimero | Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - il valore dei materiali del capitolo 39 utilizzati non supera il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ¹ | Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| | -- altri | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non eccede il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ¹ | Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |

¹ Nel caso di prodotti composti di materiali delle voci da 3901 a 3906, da un lato, e da 3907 a 3911, dall'altro, la restrizione riguarda solo il gruppo di materiali predominante, per peso, nel prodotto.

| Voce SA 1) | Designazione dei prodotti 2) | Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4) | |
|-----------------------|---------------------------------|---|---|
| ex 3916 ed ex 3917 | Profilati e tubi | Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - il valore dei materiali della stessa voce del prodotto non supera il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex 3920 | - Fogli e pellicole di ionomeri | Fabbricazione a partire da un sale parziale di termoplastica, che è un copolimero dell'etilene e dell'acido metacrilico parzialmente neutralizzato con ioni metallici, principalmente di zinco e sodio | Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |

| Voce SA 1) | Designazione dei prodotti 2) | Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4) | |
|-------------------|---|---|---|
| | - Fogli di cellulosa rigenerata, di poliammidi o di polietilene | Fabbricazione in cui il valore dei materiali classificati nella stessa voce del prodotto non supera il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| ex 3921 | Fogli di plastica, metallizzati | Fabbricazione a partire da fogli di poliestere altamente trasparenti di spessore inferiore a 23 micron ¹ | Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| da 3922 a 3926 | Articoli di plastica | Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |

¹ Sono considerati altamente trasparenti i fogli il cui assorbimento ottico - misurato secondo l'ASTM-D 1003-16 dal trasmisometro di Gardner (fattore di opacità) - è inferiore al 2%.

| Voce SA 1) | Designazione dei prodotti 2) | Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4) | |
|----------------|--|---|--|
| ex capitolo 40 | Gomma e lavori di gomma; esclusi: | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto | |
| ex 4001 | Lastre "crêpe" di gomma per soles | Laminazione di fogli "crêpe" di gomma naturale | |
| 4005 | Gomma mescolata, non vulcanizzata, in forme primarie o in lastre, fogli o nastri | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati, esclusa la gomma naturale, non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| 4012 | Pneumatici rigenerati o usati, di gomma; gomme piene o semipiene, battistrada per pneumatici e protettori ("flaps"), di gomma: | | |
| | - pneumatici rigenerati, gomme piene e semipiene, di gomma | Rigenerazione di pneumatici usati o di gomme piene o semipiene usate | |
| | - altri | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 4011 o 4012 | |

| Voce SA 1) | Designazione dei prodotti 2) | Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4) | |
|-------------------|---|---|--|
| ex 4017 | Lavori di gomma indurita | Fabbricazione a partire da gomma indurita | |
| ex capitolo 41 | Pelli gregge (diverse da quelle per pellicceria) e cuoio; esclusi: | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto | |
| ex 4102 | Pelli gregge di ovini, senza vello | Slanatura di pelli di ovini | |
| da 4104 a 4106 | Cuoio e pelli depilati e pelli di animali senza peli, conciati o in crosta, anche spaccati, ma non altrimenti preparati | Riconciatura di cuoio e pelli preconciati | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto |

| Voce SA 1) | Designazione dei prodotti 2) | Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4) | |
|----------------------|--|--|--|
| 4107, 4112 e 4113 | Cuoï preparati dopo la concia o dopo l'essiccazione e cuoï e pelli pergamenati, depilati, e cuoï preparati dopo la concia e cuoï e pelli pergamenati, di animali senza peli, anche spaccati, diversi da quelli della voce 4114 | Riconciatura di cuoio e pelli preconciati | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
| ex 4114 | Cuoï e pelli, verniciati o laccati; cuoï e pelli, metallizzati | Fabbricazione a partire da cuoio e pelli delle voci da 4104 a 4107, 4112 o 4113 a condizione che il loro valore non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| capitolo 42 | Lavori di cuoio o di pelli; oggetti di selleria e finimenti; oggetti da viaggio, borse, borsette e simili contenitori; lavori di budella | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto | |

| Voce SA 1) | Designazione dei prodotti 2) | Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4) | |
|----------------|---|---|--|
| ex capitolo 43 | Pelli da pellicceria e loro lavori; pellicce artificiali; esclusi: | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto | |
| ex 4302 | Pelli da pellicceria conciate o preparate, riunite: | | |
| | - tavole, croci e manufatti simili | Imbianchimento o tintura, oltre al taglio e alla confezione di pelli da pellicceria conciate o preparate, non riunite | |
| | - altri | Fabbricazione a partire da pelli da pellicceria conciate o preparate, non cucite | |
| 4303 | Indumenti, accessori di abbigliamento ed altri oggetti di pelli da pellicceria | Fabbricazione a partire da pelli da pellicceria conciate o preparate, non riunite, della voce 4302 | |

| Voce SA 1) | Designazione dei prodotti 2) | Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4) | |
|----------------|---|---|--|
| ex capitolo 44 | Legno, carbone di legna e lavori di legno; esclusi: | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto | |
| ex 4403 | Legno semplicemente squadrato | Fabbricazione a partire da legno grezzo, anche scortecciato o semplicemente sgrossato | |
| ex 4407 | Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, piallato, levigato o incollato con giunture a spina, di spessore superiore a 6 mm | Piallatura, levigatura o incollatura con giunture a spina | |
| ex 4408 | Fogli da impiallacciatura e fogli per compensati, giuntati e altro legno segato per il lungo, tranciato o sfogliato, piallato, levigato o incollato con giuntura a spina, di spessore inferiore o uguale a 6 mm | Giuntura, piallatura, levigatura o incollatura con giunture a spina | |

| Voce SA 1) | Designazione dei prodotti 2) | Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4) | |
|-------------------------|--|---|--|
| ex 4409 | Legno profilato lungo uno o più orli o superfici, anche piallato, levigato o incollato con giunture a spina: | | |
| | - levigato o incollato con giunture a spina | Levigatura o incollatura, con giunture a spina | |
| | - Liste e modanature | Fabbricazione di liste e modanature | |
| da ex 4410 a ex 4413 | Liste e modanature, per cornici, per la decorazione interna di costruzioni, per impianti elettrici, e simili | Fabbricazione di liste e modanature | |
| ex 4415 | Casse, cassette, gabbie, cilindri e imballaggi simili, in legno | Fabbricazione a partire da tavole non tagliate per un uso determinato | |
| ex 4416 | Fusti, botti, tini, mastelli e altri lavori da bottaio, e loro parti, di legno | Fabbricazione a partire da legname da bottaio, segato sulle due facce principali, ma non altrimenti lavorato | |

| Voce SA 1) | Designazione dei prodotti 2) | Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4) | |
|---------------|--|---|--|
| ex 4418 | - Lavori di falegnameria e lavori di carpenteria per costruzioni, di legno | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto Tuttavia, possono essere utilizzati pannelli cellulari o tavole di copertura ("shingles" e "shakes") di legno | |
| | - Liste e modanature | Fabbricazione di liste e modanature | |
| ex 4421 | Legno preparato per fiammiferi; zeppe di legno per calzature | Fabbricazione a partire da legno di qualsiasi voce, escluso il legno in fucelli della voce 4409 | |

| Voce SA 1) | Designazione dei prodotti 2) | Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4) | |
|----------------|--|---|--|
| ex capitolo 45 | Sughero e articoli di sughero; esclusi: | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto | |
| 4503 | Lavori in sughero naturale | Fabbricazione a partire da sughero naturale della voce 4501 | |
| capitolo 46 | Lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto | |
| capitolo 47 | Paste di legno o di altre materie fibrose cellulosiche; carta o cartone da riciclare (avanzi e rifiuti) | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto | |

| Voce SA 1) | Designazione dei prodotti 2) | Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4) | |
|----------------|--|---|--|
| ex capitolo 48 | Carta e cartone; lavori di pasta di cellulosa, di carta o di cartone; esclusi: | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto | |
| ex 4811 | Carta e cartoni semplicemente rigati, lineati o quadrettati | Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta del capitolo 47 | |
| 4816 | Carta carbone, carta detta "autocopiante" e altra carta per riproduzione di copie (diverse da quelle della voce 4809), matrici complete per duplicatori e lastre offset, di carta, anche condizionate in scatole | Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta del capitolo 47 | |

| Voce SA 1) | Designazione dei prodotti 2) | Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4) | |
|---------------|---|---|--|
| 4817 | Buste, biglietti postali, cartoline postali non illustrate e cartoncini per corrispondenza, di carta o di cartone; scatole, involucri a busta e simili, di carta o di cartone, contenenti un assortimento di prodotti cartotecnici per corrispondenza | Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| ex 4818 | Carta igienica | Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta del capitolo 47 | |

| Voce SA 1) | Designazione dei prodotti 2) | Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4) | |
|---------------|---|---|--|
| ex 4819 | Scatole, sacchi, sacchetti, cartocci ed altri imballaggi di carta, di cartone, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa | Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| ex 4820 | Blocchi di carta da lettere | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| ex 4823 | Altra carta, altro cartone, altra ovatta di cellulosa e altri strati di fibre di cellulosa, tagliati a misura | Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta del capitolo 47 | |

| Voce SA 1) | Designazione dei prodotti 2) | Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4) | |
|----------------|---|---|--|
| ex capitolo 49 | Prodotti dell'editoria, della stampa o delle altre industrie grafiche; testi manoscritti o dattiloscritti e piani; esclusi: | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto | |
| 4909 | Cartoline postali stampate o illustrate; cartoline stampate con auguri o comunicazioni personali, anche illustrate, con o senza busta, guarnizioni o applicazioni | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 4909 o 4911 | |
| 4910 | Calendari di ogni genere, stampati, compresi i blocchi di calendari da sfogliare: | | |
| | - calendari del genere "perpetuo", o muniti di blocchi di fogli sostituibili, montati su supporti di materia diversa dalla carta o dal cartone | Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |

| Voce SA 1) | Designazione dei prodotti 2) | Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4) | |
|----------------|---|---|--|
| | - altri | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 4909 o 4911 | |
| ex capitolo 50 | Seta; esclusi: | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto | |
| ex 5003 | Cascami di seta (compresi i bozzoli non atti alla trattura, i cascami di filatura e gli sfilacciati), cardati o pettinati | Cardatura o pettinatura dei cascami di seta | |

| Voce SA 1) | Designazione dei prodotti 2) | Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4) | |
|----------------------|--|---|--|
| da 5004 a ex 5006 | Filati di seta e filati di cascami di seta | Fabbricazione a partire da ¹ : - seta greggia o cascami di seta, cardati o pettinati o altrimenti preparati per la filatura, - altre fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, - materiali chimici o paste tessili o - materiali per la fabbricazione della carta | |

¹ Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

| Voce SA 1) | Designazione dei prodotti 2) | Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4) | |
|---------------|---------------------------------------|--|--|
| 5007 | Tessuti di seta o di cascami di seta: | Fabbricazione a partire da filati ¹ | Stampa, accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura) a condizione che il valore dei tessili non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |

¹ Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

| Voce SA 1) | Designazione dei prodotti 2) | Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4) | |
|-------------------|---|--|--|
| ex capitolo 51 | Lana, peli fini o grossolani; filati e tessuti di crine; esclusi: | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto | |
| da 5106 a 5110 | Filati di lana, di peli fini o grossolani o di crine | Fabbricazione a partire da ¹ : - seta greggia o cascami di seta, cardati o pettinati o altrimenti preparati per la filatura, - fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, - materiali chimici o paste tessili o - materiali per la fabbricazione della carta | |

¹ Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

| Voce SA 1) | Designazione dei prodotti 2) | Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4) | |
|-------------------|--|--|--|
| da 5111 a 5113 | Tessuti di lana, di peli fini o di peli grossolani o di crine: | Fabbricazione a partire da filati ¹ | Stampa, accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura) a condizione che il valore dei tessili non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |

¹ Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

| Voce SA 1) | Designazione dei prodotti 2) | Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4) | |
|-------------------|---------------------------------|--|--|
| ex capitolo 52 | Cotone; esclusi: | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto | |
| da 5204 a 5207 | Filati di cotone | Fabbricazione a partire da ¹ : - seta greggia o cascami di seta, cardati o pettinati o altrimenti preparati per la filatura, - fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, - materiali chimici o paste tessili o - materiali per la fabbricazione della carta | |

¹ Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

| Voce SA 1) | Designazione dei prodotti 2) | Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4) | |
|-------------------|---------------------------------|--|--|
| da 5208 a 5212 | Tessuti di cotone | Fabbricazione a partire da filati ¹ | Stampa, accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura) a condizione che il valore dei tessili non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |

¹ Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

| Voce SA 1) | Designazione dei prodotti 2) | Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4) | |
|-------------------|--|--|--|
| ex capitolo 53 | Altre fibre tessili vegetali; filati di carta e tessuti di filati di carta; esclusi: | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto | |
| da 5306 a 5308 | Filati di altre fibre tessili vegetali; filati di carta | Fabbricazione a partire da ¹ : - seta greggia o cascami di seta, cardati o pettinati o altrimenti preparati per la filatura, - fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, - materiali chimici o paste tessili o - materiali per la fabbricazione della carta | |

¹ Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

| Voce SA 1) | Designazione dei prodotti 2) | Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4) | |
|----------------|--|--|--|
| da 5309 a 5311 | Tessuti di altre fibre tessili vegetali; tessuti di filati di carta: | Fabbricazione a partire da filati ¹ | Stampa, accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura) a condizione che il valore dei tessili non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |

¹ Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

| Voce SA 1) | Designazione dei prodotti 2) | Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4) | |
|-------------------|--|---|--|
| da 5401 a 5406 | Filati, monofilamenti e fili di filamenti sintetici o artificiali | Fabbricazione a partire da ¹ : - seta greggia o cascami di seta, cardati o pettinati o altrimenti preparati per la filatura, - fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, - materiali chimici o paste tessili o - materiali per la fabbricazione della carta | |

¹ Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

| Voce SA 1) | Designazione dei prodotti 2) | Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4) | |
|---------------|--|--|--|
| 5407 e 5408 | Tessuti di filati di filamenti sintetici o artificiali | Fabbricazione a partire da filati ¹ | Stampa, accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura) a condizione che il valore dei tessili non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |

¹ Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

| Voce SA 1) | Designazione dei prodotti 2) | Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4) | |
|-------------------|---|---|--|
| da 5501 a 5507 | Fibre sintetiche o artificiali in fiocco | Fabbricazione a partire da sostanze chimiche o da paste tessili | |
| da 5508 a 5511 | Filati per cucire di fibre sintetiche o artificiali in fiocco | Fabbricazione a partire da ¹ : - seta greggia o cascami di seta, cardati o pettinati o altrimenti preparati per la filatura, - fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, - materiali chimici o paste tessili o - materiali per la fabbricazione della carta | |

¹ Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

| Voce SA 1) | Designazione dei prodotti 2) | Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4) | |
|-------------------|---|--|--|
| da 5512 a 5516 | Tessuti di fibre sintetiche o artificiali in fiocco | Fabbricazione a partire da filati ¹ | Stampa, accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura) a condizione che il valore dei tessili non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |

¹ Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

| Voce SA 1) | Designazione dei prodotti 2) | Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4) | |
|----------------|--|---|--|
| ex capitolo 56 | Ovatte, feltri e stoffe non tessute; filati speciali; spago, corde e funi; manufatti di corderia; esclusi: | Fabbricazione a partire da ¹ : - filati di cocco, - fibre naturali, - materiali chimici o paste tessili o - materiali per la fabbricazione della carta | |
| 5602 | Feltri, anche impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati: | | |

¹ Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

| Voce SA 1) | Designazione dei prodotti 2) | Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4) | |
|---------------|---------------------------------|---|--|
| | - feltri all'ago | Fabbricazione a partire da ¹ : - fibre naturali, o - materiali chimici o paste tessili | |
| | - altri | Fabbricazione a partire da ¹ : - fibre naturali, - fibre artificiali in fiocco, o - materiali chimici o paste tessili | |

¹ Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

| Voce SA 1) | Designazione dei prodotti 2) | Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4) | |
|---------------|---|---|--|
| 5604 | Fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili; filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405, impregnati, spalmati, ricoperti o rivestiti di gomma o di materia plastica: | | |
| | - fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili | Fabbricazione a partire da filati o corde di gomma, non ricoperti di materie tessili | |
| | - altri | Fabbricazione a partire da ¹ : - fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, - materiali chimici o paste tessili o - materiali per la fabbricazione della carta | |

¹ Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

| Voce SA 1) | Designazione dei prodotti 2) | Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4) | |
|---------------|--|---|--|
| 5605 | Filati metallici e filati metallizzati, anche spirali (vergolati), costituiti da filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405, combinati con metallo in forma di fili, di lamelle o di polveri, oppure ricoperti di metallo | Fabbricazione a partire da ¹ : - fibre naturali, - fibre sintetiche o artificiali in fiocco, non cardate né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, - materiali chimici o paste tessili o - materiali per la fabbricazione della carta | |

¹ Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

| Voce SA 1) | Designazione dei prodotti 2) | Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4) | |
|---------------|--|---|--|
| 5606 | Filati spiralati (vergolinati), lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405 rivestite (spiralate), diversi da quelli della voce 5605 e dai filati di crine rivestiti (spiralati); filati di ciniglia; filati detti "a catenella" | Fabbricazione a partire da ¹ : - fibre naturali, - fibre sintetiche o artificiali in fiocco, non cardate né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, - materiali chimici o paste tessili o - materiali per la fabbricazione della carta | |

¹ Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

| Voce SA 1) | Designazione dei prodotti 2) | Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4) | |
|---------------|--|---|--|
| capitolo 57 | Tappeti e altri rivestimenti del suolo di materie tessili: | | |
| | - di feltro all'ago | Fabbricazione a partire da ¹ : - fibre naturali, o - materiali chimici o paste tessili Il tessuto di iuta può tuttavia essere utilizzato come supporto | |
| | - di altri feltri | Fabbricazione a partire da ¹ : - fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o - materiali chimici o paste tessili | |

¹ Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

| Voce SA 1) | Designazione dei prodotti 2) | Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4) | |
|----------------|---|--|--|
| | - altri | Fabbricazione a partire da filati ¹ Il tessuto di iuta può tuttavia essere utilizzato come supporto | |
| ex capitolo 58 | Tessuti speciali; superfici tessili "tufted"; pizzi; arazzi; passamaneria, ricami; esclusi: | Fabbricazione a partire da filati ¹ | Stampa, accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura) a condizione che il valore dei tessili non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |

¹ Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

| Voce SA 1) | Designazione dei prodotti 2) | Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4) | |
|---------------|---|---|--|
| 5805 | Arazzi tessuti a mano (tipo Gobelins, Fiandra, Aubusson, Beauvais e simili) ed arazzi fatti all'ago (per esempio: a piccolo punto, a punto croce), anche confezionati | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto | |
| 5810 | Ricami in pezza, in strisce o in motivi | Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| 5901 | Tessuti spalmati di colla o di sostanze amidacee, dei tipi usati per la legatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili; tele per decalco o trasparenti per il disegno; tele preparate per la pittura; bugrane e tessuti simili rigidi dei tipi utilizzati per cappelleria | Fabbricazione a partire da filati | |

| Voce SA 1) | Designazione dei prodotti 2) | Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4) | |
|---------------|---|---|--|
| 5902 | Nappe a trama per pneumatici ottenute da filati ad alta tenacità di nylon o di altri poliammidi, di poliesteri o di rayon viscosa | Fabbricazione a partire da filati | |
| 5903 | Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o stratificati con materia plastica, diversi da quelli della voce 5902 | Fabbricazione a partire da filati | Stampa, accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura) a condizione che il valore dei tessili non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |

| Voce SA 1) | Designazione dei prodotti 2) | Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4) | |
|---------------|---|--|--|
| 5904 | Linoleum, anche tagliati; rivestimenti del suolo costituiti da una spalmatura o da una ricopertura applicata su un supporto tessile, anche tagliati | Fabbricazione a partire da filati ¹ | |
| 5905 | Rivestimenti murali di materie tessili | Fabbricazione a partire da filati | Stampa, accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura) a condizione che il valore dei tessili non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |

¹ Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

| Voce SA 1) | Designazione dei prodotti 2) | Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4) | |
|---------------|--|--|--|
| 5906 | Tessuti gommati, diversi da quelli della voce 5902 | Fabbricazione a partire da filati | |
| 5907 | Altri tessuti impregnati, spalmati o ricoperti; tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi o per usi simili | Fabbricazione a partire da filati | Stampa, accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura) a condizione che il valore dei tessili non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |

| Voce SA 1) | Designazione dei prodotti 2) | Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4) | |
|-------------------|--|---|--|
| 5908 | Lucignoli tessuti, intrecciati o a maglia, di materie tessili, per lampade, fornelli, accendini, candele o simili; reticelle ad incandescenza e stoffe tubolari a maglia occorrenti per la loro fabbricazione, anche impregnate: | | |
| | - reticelle ad incandescenza, impregnate | Fabbricazione a partire da stoffe tubolari a maglia | |
| | - altri | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto | |
| da 5909 a 5911 | Prodotti e manufatti tessili per usi tecnici: | | |
| | - Dischi e corone per lucidare, diversi da quelli di feltro, dalla voce 5911 | Fabbricazione a partire da filati o da cascami di tessuti o da stracci della voce 6310 | |

| Voce SA 1) | Designazione dei prodotti 2) | Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4) | |
|---------------|---|---|--|
| | - Tessuti feltrati o non, dei tipi comunemente utilizzati nelle macchine per cartiere o per altri usi tecnici, anche impregnati o spalmati, tubolari o senza fine, a catene e/o a trame semplici o multiple, o a tessitura piana, a catene e/o a trame multiple della voce 5911 | Fabbricazione a partire da filati ¹ | |
| | - altri | Fabbricazione a partire da filati ¹ | |
| capitolo 60 | Stoffe a maglia | Fabbricazione a partire da filati ¹ | |
| capitolo 61 | Indumenti ed accessori di abbigliamento, a maglia: | | |
| | - ottenuti riunendo mediante cucitura, o altrimenti confezionati, due o più parti di stoffa a maglia, tagliate o realizzate direttamente nella forma voluta | Fabbricazione a partire da tessuti | |
| | - altri | Fabbricazione a partire da filati ¹ | |

¹ Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

| Voce SA 1) | Designazione dei prodotti 2) | Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4) | |
|----------------|---|---|--|
| ex capitolo 62 | Indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli a maglia; esclusi: | Fabbricazione a partire da tessuti | |
| 6213 e 6214 | Fazzoletti da naso o da taschino; scialli, sciarpe, foulard, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette e manufatti simili: | | |
| | - ricamati | Fabbricazione a partire da filati ¹ | Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il loro valore non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ¹ |

¹ Cfr. la nota introduttiva 6.

| Voce SA 1) | Designazione dei prodotti 2) | Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4) | |
|---------------|---------------------------------|--|---|
| | - altri | Fabbricazione a partire da filati ¹ | Confezione seguita da una stampa accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura) a condizione che il valore delle merci non stampate delle voci 6213 e 6214 utilizzate non superi il 47,5% del prezzo franco fabbrica del prodotto |

¹ Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

| Voce SA 1) | Designazione dei prodotti 2) | Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4) | |
|---------------|---|---|--|
| 6217 | Altri accessori di abbigliamento confezionati; parti di indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli della voce 6212: | | |
| | - ricamati | Fabbricazione a partire da filati ¹ | Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il loro valore non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ¹ |
| | - equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminizzato | Fabbricazione a partire da filati ¹ | Fabbricazione a partire da tessuti non spalmati, a condizione che il loro valore non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ¹ |

¹ Cfr. la nota introduttiva 6.

| Voce SA 1) | Designazione dei prodotti 2) | Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4) | |
|----------------|---|---|--|
| | - tessuti di rinforzo per colletti e polsini, tagliati | Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| ex capitolo 63 | Altri manufatti tessili confezionati; assortimenti; oggetti da rigattiere e stracci; esclusi: | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto | |

| Voce SA 1) | Designazione dei prodotti 2) | Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4) | |
|-------------------|--|---|---|
| da 6301 a 6304 | Coperte; biancheria da letto ecc.; tende, tendine, ecc.; altri manufatti per l'arredamento: | | |
| | - in feltro, non tessuti | Fabbricazione a partire da ¹ : - fibre naturali, o - materiali chimici o paste tessili | |
| | - altri: | | |
| | -- ricamati | Fabbricazione a partire da filati ^{2,3} | Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati (a esclusione di quelli a maglia e a uncinetto) a condizione che il valore del tessuto non ricamato utilizzato non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |

¹ Cfr. la nota introduttiva 6.

² Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

³ Per gli articoli a maglia, non elastici né gommati, ottenuti cucendo o assemblando pezze di tessuto a maglia (tagliate o lavorate a maglia direttamente nella forma voluta), cfr. la nota introduttiva 6.

| Voce SA 1) | Designazione dei prodotti 2) | Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4) | |
|---------------|--|---|--|
| | -- altri | Fabbricazione a partire da filati ^{1,2} | |
| 6305 | Sacchi e sacchetti da imballaggio | Fabbricazione a partire da filati ¹ | |
| 6306 | Copertoni e tende per l'esterno; tende; vele per imbarcazioni, per tavole a vela o carri a vela; oggetti per campeggio | Fabbricazione a partire da tessuti | |
| 6307 | Altri manufatti confezionati, compresi i modelli di vestiti | Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |

¹ Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

² Per gli articoli a maglia, non elastici né gommati, ottenuti cucendo o assemblando pezze di tessuto a maglia (tagliate o lavorate a maglia direttamente nella forma voluta), cfr. la nota introduttiva 6.

| Voce SA 1) | Designazione dei prodotti 2) | Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4) | |
|---------------|--|--|--|
| 6308 | Assortimenti costituiti da pezzi di tessuto e di filati, anche con accessori, per la confezione di tappeti, di arazzi, di tovaglie o di tovaglioli ricamati, o di manufatti tessili simili, in imballaggi per la vendita al minuto | Ciascun articolo incorporato nell'assortimento deve rispettare le regole applicabili qualora non fosse presentato in assortimento. Articoli non originari possono tuttavia essere incorporati a condizione che il loro valore totale non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento | |

| Voce SA 1) | Designazione dei prodotti 2) | Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4) | |
|----------------|---|--|--|
| ex capitolo 64 | Calzature, ghette e oggetti simili; esclusi: | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, escluse le calzature incomplete formate da tomaie fissate alle soles primarie o ad altre parti inferiori della voce 6406 | |
| 6406 | Parti di calzature (comprese le tomaie fissate a soles diverse dalle soles esterne); soles interne amovibili, tallonetti e oggetti simili amovibili; ghette, gambali e oggetti simili, e loro parti | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto | |
| ex capitolo 65 | Cappelli, copricapo, altre acconciature, loro parti; esclusi: | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto | |

| Voce SA 1) | Designazione dei prodotti 2) | Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4) | |
|----------------|--|---|--|
| 6505 | Cappelli, copricapo ed altre acconciature a maglia, o confezionati con pizzi, feltro o altri prodotti tessili, in pezzi (ma non in strisce), anche guarniti; retine per capelli di qualsiasi materia, anche guarnite | Fabbricazione a partire da filati o da fibre tessili ¹ | |
| ex capitolo 66 | Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni, bastoni, bastoni-sedile, fruste, frustini e loro parti; esclusi: | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto | |
| 6601 | Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni (compresi gli ombrelli-bastoni, gli ombrelloni da giardino e simili) | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| capitolo 67 | Piume e calugine preparate e oggetti di piume o di calugine; fiori artificiali; lavori di capelli | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto | |

¹ Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

| Voce SA 1) | Designazione dei prodotti 2) | Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4) | |
|----------------|--|---|--|
| ex capitolo 68 | Lavori di pietre, gesso, cemento, amianto, mica o materie simili; esclusi: | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto | |
| ex 6803 | Lavori di ardesia naturale o agglomerata | Fabbricazione a partire dall'ardesia lavorata | |
| ex 6812 | Lavori di amianto; lavori di miscele a base di amianto o a base di amianto e carbonato di magnesio | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. | |
| ex 6814 | Lavori di mica, compresa la mica agglomerata o ricostituita, su supporto di carta, di cartone o di altri materiali | Fabbricazione a partire da mica lavorata (compresa la mica agglomerata o ricostituita) | |
| capitolo 69 | Prodotti ceramici | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto | |

| Voce SA 1) | Designazione dei prodotti 2) | Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4) | |
|----------------------------------|--|---|--|
| ex capitolo 70 | Vetro e lavori di vetro; esclusi: | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto | |
| ex 7003 ex 7004 ed ex 7005 | Vetro con strati non riflettenti | Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001 | |
| 7006 | Vetro delle voci 7003, 7004 o 7005, curvato, smussato, inciso, forato, smaltato o altrimenti lavorato, ma non incorniciato né combinato con altre materie: | | |
| | - lastre di vetro (substrati), ricoperte da uno strato sottile di metallo dielettrico, semiconduttrici secondo gli standard del SEMII ¹ | Fabbricazione a partire da materiali della voce 7006 | |
| | - altri | Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001 | |

¹ SEMII - Semiconductor Equipment and Materials Institute Incorporated.

| Voce SA 1) | Designazione dei prodotti 2) | Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4) | |
|---------------|--|---|--|
| 7007 | Vetro di sicurezza, costituito da vetri temperati o formati da fogli aderenti fra loro | Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001 | |
| 7008 | Vetri isolanti a pareti multiple | Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001 | |
| 7009 | Specchi di vetro, anche incorniciati, compresi gli specchi retrovisivi | Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001 | |
| 7010 | Damigiane, bottiglie, boccette, barattoli, vasi, imballaggi tubolari, ampole ed altri recipienti per il trasporto o l'imballaggio, di vetro; barattoli per conserve, di vetro; tappi, coperchi e altri dispositivi di chiusura, di vetro | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto | Sfaccettatura di oggetti di vetro, a condizione che il valore totale dell'oggetto di vetro non sfaccettato utilizzato non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |

| Voce SA 1) | Designazione dei prodotti 2) | Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4) | |
|---------------|--|---|---|
| 7013 | Oggetti di vetro per la tavola, la cucina, la toletta, l'ufficio, la decorazione degli appartamenti o per usi simili, diversi dagli oggetti delle voci 7010 o 7018 | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto | Sfaccettatura di oggetti di vetro, a condizione che il valore totale dell'oggetto di vetro non sfaccettato utilizzato non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto o Decorazione a mano (ad esclusione della stampa serigrafica) di oggetti di vetro soffiato a mano, a condizione che il valore dell'oggetto di vetro soffiato a mano non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |

| Voce SA 1) | Designazione dei prodotti 2) | Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4) | |
|----------------|---|--|--|
| ex 7019 | Lavori di fibre di vetro, diversi dai filati | Fabbricazione a partire da: - stoppini, filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) ed altri filati, non colorati, anche tagliati, e - lana di vetro | |
| ex capitolo 71 | Perle fini o coltivate, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) o simili, metalli preziosi, metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materie; minuterie di fantasia; monete; esclusi: | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto | |

| Voce SA 1) | Designazione dei prodotti 2) | Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4) | |
|-----------------------------------|---|---|--|
| ex 7101 | Perle fini o coltivate, assortite, infilate temporaneamente per comodità di trasporto | Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| ex 7102, ex 7103 ed ex 7104 | Pietre preziose (gemme), semipreziose (fini), naturali, sintetiche o ricostituite, lavorate | Fabbricazione a partire da pietre preziose (gemme) o semipreziose (fini), pietre sintetiche o ricostituite, non lavorate | |

| Voce SA 1) | Designazione dei prodotti 2) | Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4) | |
|----------------------|---------------------------------|---|---|
| 7106, 7108 e 7110 | Metalli preziosi: | | |
| | - greggi | Fabbricazione a partire da materiali non classificati nelle voci 7106, 7108 o 7110 | Separazione elettrolitica, termica o chimica di metalli preziosi delle voci 7106, 7108 o 7110 o Fabbricazione di leghe di metalli preziosi delle voci 7106, 7108 o 7110 tra di loro o con metalli comuni |
| | - semilavorati o in polvere | Fabbricazione a partire da metalli preziosi greggi | |

| Voce SA 1) | Designazione dei prodotti 2) | Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4) | |
|-----------------------------------|---|---|---|
| ex 7107, ex 7109 ed ex 7111 | Metalli comuni ricoperti di metalli preziosi, semilavorati | Fabbricazione a partire da metalli comuni ricoperti di metalli preziosi, greggi | |
| 7116 | Lavori di perle fini o coltivate, di pietre preziose (gemme), di pietre semipreziose (fini) o di pietre sintetiche o ricostituite | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| 7117 | Minuterie di fantasia | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto | Fabbricazione a partire da parti in metalli comuni, non placcati o ricoperti di metalli preziosi, a condizione che il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |

| Voce SA 1) | Designazione dei prodotti 2) | Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4) | |
|-------------------|---|---|--|
| ex capitolo 72 | Ghisa, ferro e acciaio; esclusi: | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto | |
| 7207 | Semiprodotti di ferro o di acciai non legati | Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7201, 7202, 7203, 7204 o 7205 | |
| da 7208 a 7216 | Prodotti laminati piatti, vergella o bordione, barre e profilati di ferro o di acciai non legati | Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie della voce 7206 | |
| 7217. | Fili di ferro o di acciai non legati | Fabbricazione a partire da semiprodotti della voce 7207 | |

| Voce SA 1) | Designazione dei prodotti 2) | Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4) | |
|----------------------------|---|---|--|
| ex 7218, da 7219 a 7222 | Semiprodotti, prodotti laminati piatti, vergella o bordione, barre e profilati di acciai inossidabili | Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie della voce 7218 | |
| 7223 | Fili di acciai inossidabili | Fabbricazione a partire da semiprodotti della voce 7218 | |
| ex 7224, da 7225 a 7228 | Semiprodotti, prodotti laminati piatti e vergella o bordione, barre e profilati in altri acciai legati; barre forate per la perforazione, di acciai legati o non legati | Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie delle voci 7206, 7218 o 7224 | |
| 7229 | Fili di altri acciai legati | Fabbricazione a partire da semiprodotti della voce 7224 | |
| ex capitolo 73 | Lavori di ghisa, ferro o acciaio; esclusi: | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto | |

| Voce SA 1) | Designazione dei prodotti 2) | Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4) | |
|----------------------|---|--|--|
| ex 7301 | Palancole | Fabbricazione a partire da materiali della voce 7206 | |
| 7302 | Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio: rotaie, controrotaie e rotaie a cremagliera, aghi, cuori, tiranti per aghi ed altri elementi per incroci o scambi, traverse, stecche (ganasce), cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento ed altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiunzione o il fissaggio delle rotaie | Fabbricazione a partire da materiali della voce 7206 | |
| 7304, 7305 e 7306 | Tubi e profilati cavi, di ferro (esclusa la ghisa) o di acciaio | Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7206, 7207, 7218 o 7224 | |
| ex 7307 | Accessori per tubi di acciai inossidabili (ISO n. X5CrNiMo 1712), composti di più parti | Tornitura, trapanatura, alesatura, filettatura, sbavatura e sabbiatura di abbozzi fucinati, a condizione che il loro valore totale non superi il 35% del prezzo franco fabbrica del prodotto | |

| Voce SA 1) | Designazione dei prodotti 2) | Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4) | |
|---------------|---|--|--|
| 7308 | Costruzioni e parti di costruzioni (per esempio: ponti ed elementi di ponti, porte di cariche o chiuse, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, serrande di chiusura, balastrate) di ghisa, ferro o acciaio, escluse le costruzioni prefabbricate della voce 9406; lamiere, barre, profilati, tubi e simili, di ghisa, ferro o acciaio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto Tuttavia, i profilati ottenuti per saldatura della voce 7301 non possono essere utilizzati | |
| ex 7315 | Catene antisdrucchiolevoli | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 7315 utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |

| Voce SA 1) | Designazione dei prodotti 2) | Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4) | |
|----------------|---|---|--|
| ex capitolo 74 | Rame e lavori di rame; esclusi: | Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| 7401 | Metalline cuprifere; rame da cementazione (precipitato di rame) | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto | |
| 7402 | Rame non raffinato; anodi di rame per affinazione elettrolitica | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto | |

| Voce SA 1) | Designazione dei prodotti 2) | Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4) | |
|---------------|--|---|--|
| 7403 | Rame raffinato e leghe di rame, greggio: | | |
| | - rame raffinato | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto | |
| | - leghe di rame e rame raffinato contenente altri elementi, greggio | Fabbricazione a partire da rame raffinato, grezzo, o da cascami ed avanzi di rame | |
| 7404 | Cascami ed avanzi di rame | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto | |
| 7405 | Leghe madri di rame | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto | |

| Voce SA 1) | Designazione dei prodotti 2) | Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4) | |
|-------------------|--|---|--|
| ex capitolo 75 | Nichel e lavori di nichel; esclusi: | Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| da 7501 a 7503 | Metalline di nichel, "sinters" di ossidi di nichel ed altri prodotti intermedi della metallurgia del nichel; nichel greggio; cascami ed avanzi di nichel | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto | |

| Voce SA 1) | Designazione dei prodotti 2) | Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4) | |
|----------------|---|---|---|
| ex capitolo 76 | Alluminio e lavori di alluminio; esclusi: | Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| 7601 | Alluminio greggio | Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione tramite trattamento termico o elettrolitico a partire da alluminio non legato o cascami e avanzi di alluminio |

| Voce SA 1) | Designazione dei prodotti 2) | Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4) | |
|---------------|---|--|--|
| 7602 | Cascami ed avanzi di alluminio | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto | |
| ex 7616 | Lavori di alluminio diversi dalle tele metalliche (comprese le tele continue o senza fine), reti e griglie, di fili di alluminio e lamiera o nastri spiegati di alluminio | <p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, le tele metalliche (comprese le tele continue o senza fine), le reti e le griglie, di fili di alluminio e le lamiera o nastri spiegati di alluminio possono essere utilizzati, e - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |

| Voce SA 1) | Designazione dei prodotti 2) | Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4) | |
|----------------|---|---|--|
| capitolo 77 | Riservato a un eventuale uso futuro nel sistema armonizzato | | |
| ex capitolo 78 | Piombo e lavori di piombo; esclusi: | Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| 7801 | Piombo greggio | | |
| | - piombo raffinato | Fabbricazione a partire da piombo d'opera | |

| Voce SA 1) | Designazione dei prodotti 2) | Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4) | |
|---------------|---------------------------------|---|--|
| | - altri | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto Tuttavia, i cascami ed avanzi della voce 7802 non possono essere utilizzati | |
| 7802 | Cascami ed avanzi di piombo | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto | |

| Voce SA 1) | Designazione dei prodotti 2) | Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4) | |
|----------------|-----------------------------------|---|--|
| ex capitolo 79 | Zinco e lavori di zinco; esclusi: | Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| 7901 | Zinco greggio | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto Tuttavia, i cascami ed avanzi della voce 7902 non possono essere utilizzati | |

| Voce SA 1) | Designazione dei prodotti 2) | Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4) | |
|----------------|-------------------------------------|--|--|
| 7902 | Cascami ed avanzi di zinco | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto | |
| ex capitolo 80 | Stagno e lavori di stagno; esclusi: | Fabbricazione in cui: <ul style="list-style-type: none"> - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |

| Voce SA 1) | Designazione dei prodotti 2) | Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4) | |
|---------------|---|---|--|
| 8001 | Stagno greggio | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto Tuttavia, i cascami ed avanzi della voce 8002 non possono essere utilizzati | |
| 8002 e 8007 | Cascami ed avanzi di stagno; altri lavori di stagno | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto | |

| Voce SA 1) | Designazione dei prodotti 2) | Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4) | |
|---------------|--|---|--|
| capitolo 81 | Altri metalli comuni; cermet; lavori di queste materie: | | |
| | - altri metalli comuni, lavorati; lavori di queste materie | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati classificati nella stessa voce del prodotto non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| | - altri | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto | |

| Voce SA 1) | Designazione dei prodotti 2) | Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4) | |
|----------------|--|---|--|
| ex capitolo 82 | Utensili e utensileria; oggetti di coltelleria e posateria da tavola, di metalli comuni; parti di questi oggetti di metalli comuni; esclusi: | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto | |
| 8206 | Utensili compresi in almeno due delle voci da 8202 a 8205, condizionati in assortimenti per la vendita al minuto | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa dalle voci da 8202 a 8205. Tuttavia, utensili delle voci da 8202 a 8205 possono essere incorporati a condizione che il loro valore totale non superi il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento | |

| Voce SA 1) | Designazione dei prodotti 2) | Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4) | |
|---------------|---|---|--|
| 8207 | Utensili intercambiabili per utensileria a mano, anche meccanica o per macchine utensili (per esempio: per imbutire, stampare, punzonare, maschiare, filettare, forare, alesare, scanalare, fresare, tornire, avvitare), comprese le filiere per trafilare o estrarre i metalli, nonché gli utensili di perforazione o di sondaggio | Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| 8208 | Coltelli e lame trancianti per macchine o apparecchi meccanici | Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |

| Voce SA 1) | Designazione dei prodotti 2) | Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4) | |
|---------------|--|---|--|
| ex 8211 | Coltelli (diversi da quelli della voce 8208), a lama tranciante o dentata, compresi i roncoli chiudibili | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto Tuttavia, le lame di coltello ed i manici di metalli comuni possono essere utilizzati | |
| 8214 | Altri oggetti di coltelleria (per esempio: tosatrici, fenditoi, coltellacci, scuri da macellaio o da cucina e tagliacarte); utensili e assortimenti di utensili per manicure o pedicure (comprese le lime da unghie) | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto Tuttavia, i manici di metalli comuni possono essere utilizzati | |
| 8215 | Cucchiai, forchette, mestoli, schiumarole, palette da torta, coltelli speciali da pesce o da burro, pinze da zucchero e oggetti simili | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto Tuttavia, i manici di metalli comuni possono essere utilizzati | |

| Voce SA 1) | Designazione dei prodotti 2) | Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4) | |
|----------------|---|--|--|
| ex capitolo 83 | Lavori diversi di metalli comuni; esclusi: | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto | |
| ex 8302 | Altre guarnizioni, ferramenta e oggetti simili per edifici, e congegni di chiusura automatica per porte | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto Tuttavia, gli altri materiali della voce 8302 possono essere utilizzati a condizione che il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |

| Voce SA 1) | Designazione dei prodotti 2) | Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4) | |
|----------------|--|--|---|
| ex 8306 | Statuette e altri oggetti di ornamento, di metalli comuni | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto Tuttavia, gli altri materiali della voce 8306 possono essere utilizzati a condizione che il loro valore non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| ex capitolo 84 | Reattori nucleari, caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici; parti di queste macchine o apparecchi; esclusi: | Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |

| Voce SA 1) | Designazione dei prodotti 2) | Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4) | |
|--------------------|---|---|---|
| ex 8401 | Elementi combustibili per reattori nucleari | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto finito | |
| 8402 | Caldaie a vapore (generatori di vapore), diverse dalle caldaie per il riscaldamento centrale costruite per produrre contemporaneamente acqua calda e vapore a bassa pressione; caldaie dette "ad acqua surriscaldata" | Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 8403 ed ex 8404 | Caldaie per il riscaldamento centrale, diverse da quelle della voce 8402, e apparecchi ausiliari per caldaie per il riscaldamento | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da 8403 o 8404. | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |

| Voce SA 1) | Designazione dei prodotti 2) | Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4) | |
|---------------|--|---|--|
| 8406 | Turbine a vapore | Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| 8407 | Motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla (motori a scoppio) | Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| 8408 | Motori a pistone, con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel) | Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| 8409 | Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai motori delle voci 8407 o 8408 | Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |

| Voce SA 1) | Designazione dei prodotti 2) | Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4) | |
|---------------|--|---|---|
| 8411 | Turboreattori, turbopropulsori e altre turbine a gas | Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 8412 | Altri motori e macchine motrici | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |

| Voce SA 1) | Designazione dei prodotti 2) | Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4) | |
|---------------|---|---|---|
| ex 8413 | Pompe volumetriche rotative | Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex 8414 | Ventilatori e simili, per usi industriali | Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |

| Voce SA 1) | Designazione dei prodotti 2) | Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4) | |
|---------------|---|--|---|
| 8415 | Macchine ed apparecchi per il condizionamento dell'aria comprendenti un ventilatore a motore e dei dispositivi atti a modificare la temperatura e l'umidità, compresi quelli nei quali il grado igrometrico non è regolabile separatamente | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| 8418 | Frigoriferi, congelatori-conservatori ed altro materiale, altre macchine e apparecchi per la produzione del freddo, con attrezzatura elettrica o di altra specie; pompe di calore diverse dalle macchine ed apparecchi per il condizionamento dell'aria della voce 8415 | Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore di tutti i materiali originari utilizzati | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |

| Voce SA 1) | Designazione dei prodotti 2) | Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4) | |
|---------------|--|---|---|
| ex 8419 | Macchine per l'industria del legno, della pasta per carta, della carta e del cartone | Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - entro il predetto limite, il valore dei materiali classificati nella stessa voce del prodotto utilizzati fino non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |

| Voce SA 1) | Designazione dei prodotti 2) | Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4) | |
|---------------|---|---|---|
| 8420 | Calandre e laminatoi, diversi da quelli per i metalli o per il vetro, e cilindri per dette macchine | Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - entro il predetto limite, il valore dei materiali classificati nella stessa voce del prodotto utilizzati fino non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |

| Voce SA 1) | Designazione dei prodotti 2) | Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4) | |
|-------------------|---|---|---|
| 8423 | Apparecchi e strumenti per pesare, comprese le bascule e le bilance per verificare i pezzi fabbricati, ma escluse le bilance sensibili ad un peso di 5 cg o meno; pesi per qualsiasi bilancia | Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| da 8425 a 8428 | Macchine ed apparecchi di sollevamento, di movimentazione, di carico o di scarico | Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - entro il predetto limite, il valore dei materiali della voce 8431 utilizzati non supera il 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |

| Voce SA 1) | Designazione dei prodotti 2) | Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4) | |
|---------------|---|--|---|
| 8429 | Apripista (bulldozers, angledozers), livellatrici, ruspe, spianatrici, pale meccaniche, escavatori, caricatori e caricatrici-spatatrici, compattatori e rulli compressori, semoventi: | | |
| | - rulli compressori | Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| | - altri | Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - entro il predetto limite-, il valore dei materiali della voce 8431 utilizzati non supera il 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |

| Voce SA 1) | Designazione dei prodotti 2) | Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4) | |
|---------------|--|---|---|
| 8430 | Altre macchine ed apparecchi per lo sterramento, il livellamento, lo spianamento, la escavazione, per rendere compatto il terreno, l'estrazione o la perforazione della terra, dei minerali o dei minerali metalliferi; battipali e macchine per l'estrazione dei pali; spazzaneve | Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - entro il predetto limite, il valore dei materiali della voce 8431 utilizzati non supera il 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex 8431 | Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai rulli compressori | Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |

| Voce SA 1) | Designazione dei prodotti 2) | Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4) | |
|---------------|--|---|---|
| 8439 | Macchine ed apparecchi per la fabbricazione della pasta di materie fibrose cellulosiche o per la fabbricazione o la finitura della carta o del cartone | Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - entro il predetto limite, il valore dei materiali classificati nella stessa voce del prodotto utilizzati fino non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |

| Voce SA 1) | Designazione dei prodotti 2) | Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4) | |
|---------------|--|---|---|
| 8441 | Altre macchine ed apparecchi per la lavorazione della pasta per carta, della carta o del cartone, comprese le tagliatrici di ogni tipo | Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - entro il predetto limite, il valore dei materiali classificati nella stessa voce del prodotto utilizzati fino non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex 8443 | Macchine ed apparecchi per ufficio (ad esempio, macchine da scrivere, macchine calcolatrici, macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione, duplicatori, cucitrici meccaniche) | Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |

| Voce SA 1) | Designazione dei prodotti 2) | Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4) | |
|-------------------|--|---|--|
| da 8444 a 8447 | Macchine per l'industria tessile delle voci da 8444 a 8447 | Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| ex 8448 | Macchine ed apparecchi ausiliari per le macchine delle voci 8444 e 8445 | Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| 8452 | Macchine per cucire, escluse le macchine per cucire i fogli della voce 8440; mobili, supporti e coperchi costruiti appositamente per macchine per cucire; aghi per macchine per cucire: | | |

| Voce SA 1) | Designazione dei prodotti 2) | Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4) | |
|---------------|--|---|--|
| | - macchine per cucire unicamente con punto annodato la cui testa pesa al massimo 16 kg senza motore o 17 kg col motore | Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati per il montaggio della testa (senza motore) non supera il valore dei materiali originari utilizzati, e - il meccanismo di tensione del filo, il meccanismo dell'uncinetto e il meccanismo zig-zag sono originari | |

| Voce SA 1) | Designazione dei prodotti 2) | Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4) | |
|--|--|---|--|
| | - altri | Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| ex 8456, da 8457 a 8465 ed ex 8466 | Macchine utensili, apparecchi (loro parti di ricambio ed accessori) delle voci da 8456 a 8466; esclusi: | Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| | - tagliatrici a idrogetto - parti ed accessori di tagliatrici a idrogetto | Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |

| Voce SA 1) | Designazione dei prodotti 2) | Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4) | |
|-------------------|--|---|---|
| da 8469 a 8472 | Macchine ed apparecchi per ufficio (ad esempio, macchine da scrivere, macchine calcolatrici, macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione, duplicatori, cucitrici meccaniche) | Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| 8480 | Staffe per fonderia; piastre di fondo per forme; modelli per forme; forme per i metalli (diversi dalle lingottiere), i carburi metallici, il vetro, le materie minerali, la gomma o le materie plastiche | Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| 8482 | Cuscinetti a rotolamento, a sfere, a cilindri, a rulli o ad aghi (a rullini) | Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |

| Voce SA 1) | Designazione dei prodotti 2) | Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4) | |
|---------------|---|---|--|
| 8484 | Guarnizioni metalloplastiche; serie o assortimenti di guarnizioni di composizione diversa, presentati in involucri, buste o imballaggi simili; giunti di tenuta stagna meccanici | Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| ex 8486 | Macchine utensili che operano con asportazione di qualsiasi materia, operanti con laser o altri fasci di luce o di fotoni, con ultrasuoni, per elettroerosione, con procedimenti elettrochimici, con fasci di elettroni, fasci ionici o a getto di plasma, loro parti e accessori | Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| | - Macchine utensili (comprese le presse) rullatrici, centinatrici, piegatrici, raddrizzatrici, spianatrici per metalli, loro parti e accessori | Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| | - Macchine utensili per la lavorazione delle pietre, dei prodotti ceramici, del calcestruzzo, dell'amianto-cemento o di materie minerali simili o per la lavorazione a freddo del vetro, loro parti e accessori | Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |

| Voce SA 1) | Designazione dei prodotti 2) | Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4) | |
|---------------|---|---|---|
| | - Strumenti da traccia che generano tracciati per la produzione di maschere o reticoli a partire da substrati ricoperti di materiale fotosensibile; loro parti ed accessori | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| | Forme, per formare ad iniezione o per compressione | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| | - Macchine ed apparecchi di sollevamento, di movimentazione, di carico o di scarico | Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - entro il predetto limite, il valore dei materiali della voce 8431 utilizzati non supera il 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |

| Voce SA 1) | Designazione dei prodotti 2) | Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4) | |
|----------------|--|---|---|
| 8487 | Parti di macchine o di apparecchi non nominate né comprese altrove in questo capitolo, non aventi congiunzioni elettriche, parti isolate elettricamente, avvolgimenti, contatti o altre caratteristiche elettriche | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| ex capitolo 85 | Macchine, apparecchi e materiale elettrico e loro parti; apparecchi per la registrazione o la riproduzione del suono; apparecchi per la registrazione o la riproduzione delle immagini e del suono per la televisione, e parti ed accessori di questi apparecchi; esclusi: | Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |

| Voce SA 1) | Designazione dei prodotti 2) | Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4) | |
|---------------|---|--|---|
| 8501 | Motori e generatori elettrici, esclusi i gruppi elettrogeni | Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - entro il predetto limite-, il valore dei materiali della voce 8503 utilizzati non supera il 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |

| Voce SA 1) | Designazione dei prodotti 2) | Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4) | |
|---------------|---|---|---|
| 8502 | Gruppi elettrogeni e convertitori rotanti elettrici | Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - entro il predetto limite, il valore dei materiali delle voci 8501 o 8503 non supera complessivamente il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex 8504 | Unità di alimentazione elettrica del tipo utilizzato con le macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione | Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |

| Voce SA 1) | Designazione dei prodotti 2) | Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4) | |
|---------------|---|---|---|
| ex 8517 | Altri apparecchi per la trasmissione o la ricezione della voce, di immagini o di altri dati, compresi gli apparecchi per la comunicazione in una rete senza filo (come una rete locale o estesa) diversi da quelli delle voci 8443, 8525, 8527 o 8528 | Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore di tutti i materiali originari utilizzati | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |

| Voce SA 1) | Designazione dei prodotti 2) | Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4) | |
|---------------|---|---|---|
| ex 8518 | Microfoni e loro supporti; altoparlanti anche montati nelle loro casse acustiche; amplificatori elettrici ad audiofrequenza; apparecchi elettrici di amplificazione del suono | Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore di tutti i materiali originari utilizzati | Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 8519 | Apparecchi per la registrazione o la riproduzione del suono | Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore di tutti i materiali originari utilizzati | Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |

| Voce SA 1) | Designazione dei prodotti 2) | Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4) | |
|---------------|--|---|--|
| 8521 | Apparecchi per la videoregistrazione o la videoriproduzione | Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore di tutti i materiali originari utilizzati | Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 8522 | Parti ed accessori riconoscibili come destinati, esclusivamente o principalmente, agli apparecchi delle voci 8519 o 8521 | Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |

| Voce SA 1) | Designazione dei prodotti 2) | Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4) | |
|---------------|--|---|--|
| 8523 | Dischi, nastri, dispositivi di memorizzazione non volatile dei dati a base di semiconduttori, "schede intelligenti" ed altri supporti per la registrazione del suono o per simili registrazioni, anche registrati, comprese le matrici e le forme galvaniche per la fabbricazione di dischi, esclusi i prodotti del capitolo 37: | | |
| | - dischi, nastri, altri dispositivi di memorizzazione non volatile dei dati ed altri supporti per la registrazione del suono o per simili registrazioni, non registrati, esclusi i prodotti del capitolo 37 | Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |

| Voce SA 1) | Designazione dei prodotti 2) | Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4) | |
|---------------|---|--|---|
| | - dischi, nastri, altri dispositivi di memorizzazione non volatile dei dati ed altri supporti per la registrazione del suono o per simili registrazioni, registrati, esclusi i prodotti del capitolo 37 | Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - entro il predetto limite-, il valore dei materiali della voce 8523 utilizzati non supera il 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| | - Matrici e forme galvaniche per la fabbricazione di dischi, esclusi i prodotti del capitolo 37 | Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |

| Voce SA 1) | Designazione dei prodotti 2) | Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4) | |
|---------------|---|---|---|
| | - Schede di prossimità e "schede intelligenti" con due o più circuiti integrati elettronici | Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |

| Voce SA 1) | Designazione dei prodotti 2) | Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4) | |
|---------------|---|---|---|
| | - "Schede intelligenti" con un circuito integrato elettronico | Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - entro il predetto limite, il valore dei materiali delle voci 8541 o 8542 non supera complessivamente il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |

| Voce SA 1) | Designazione dei prodotti 2) | Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4) | |
|---------------|--|---|---|
| 8525 | Apparecchi trasmettenti per la radiodiffusione o la televisione, anche muniti di un apparecchio ricevente o di un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono; telecamere; fotocamere digitali e videocamere digitali | Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore di tutti i materiali originari utilizzati | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |

| Voce SA 1) | Designazione dei prodotti 2) | Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4) | |
|---------------|---|---|---|
| 8526 | Apparecchi di radiorilevamento e di radioscandaglio (radar), apparecchi di radionavigazione ed apparecchi di radiotelecomando | Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore di tutti i materiali originari utilizzati | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 8527 | Apparecchi riceventi per la radiodiffusione, anche combinati, in uno stesso involucro, con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono o con un apparecchio di orologeria | Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore di tutti i materiali originari utilizzati | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |

| Voce SA 1) | Designazione dei prodotti 2) | Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4) | |
|---------------|--|---|---|
| 8528 | Monitor e proiettori, senza apparecchio ricevente per la televisione incorporato; apparecchi riceventi per la televisione, anche incorporanti un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione o la riproduzione del suono o di immagini: | | |
| | - monitor e proiettori, senza apparecchio ricevente per la televisione incorporato, dei tipi esclusivamente o principalmente destinati ad una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione della voce 8471 | Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| | - altri monitor e proiettori, senza apparecchio ricevente per la televisione incorporato; apparecchi riceventi per la televisione, anche incorporanti un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione o la riproduzione del suono o di immagini | Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore di tutti i materiali originari utilizzati | Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |

| Voce SA 1) | Designazione dei prodotti 2) | Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4) | |
|---------------|---|---|---|
| 8529 | Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi delle voci da 8525 a 8528: | | |
| | - riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi per la registrazione o la riproduzione videofonici | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| | - riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente ai monitor e proiettori, senza apparecchio ricevente per la televisione incorporato, dei tipi esclusivamente o principalmente destinati a una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione della voce 8471 | Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |

| Voce SA 1) | Designazione dei prodotti 2) | Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4) | |
|---------------|---|--|---|
| | - altri | Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore di tutti i materiali originari utilizzati | Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 8535 | Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, l'allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici per una tensione non superiore a 1000 V | Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - entro il predetto limite-, il valore dei materiali della voce 8538 utilizzati non supera il 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |

| Voce SA 1) | Designazione dei prodotti 2) | Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4) | |
|---------------|---|---|---|
| 8536 | Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, l'allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici per una tensione inferiore o uguale a 1 000 V; connettori per fibre ottiche, fasci o cavi di fibre ottiche: | | |
| | - apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, l'allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici per una tensione inferiore o uguale a 1 000 V | Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - entro il predetto limite, il valore dei materiali della voce 8538 utilizzati non supera il 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| | - connettori per fibre ottiche, fasci o cavi di fibre ottiche: | | |

| Voce SA 1) | Designazione dei prodotti 2) | Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4) | |
|---------------|---------------------------------|---|--|
| | -- di materie plastiche | Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| | -- di ceramica | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto | |
| | -- di rame | Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |

| Voce SA 1) | Designazione dei prodotti 2) | Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4) | |
|---------------|--|---|---|
| 8537 | Quadri, pannelli, mensole, banchi, armadi ed altri supporti provvisti di vari apparecchi delle voci 8535 o 8536 per il comando o la distribuzione elettrica, anche incorporanti strumenti o apparecchi del capitolo 90, e apparecchi di comando numerico, diversi dagli apparecchi di commutazione della voce 8517 | Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - entro il predetto limite, il valore dei materiali della voce 8538 utilizzati non supera il 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex 8541 | Diodi, transistori e simili dispositivi a semiconduttore, esclusi i dischi (wafers) non ancora tagliati in microplacchette | Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |

| Voce SA 1) | Designazione dei prodotti 2) | Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4) | |
|---------------|--|--|---|
| 8542 | Circuiti integrati elettronici: | | |
| | - circuiti integrati monolitici | Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - entro il predetto limite, il valore dei materiali delle voci 8541 o 8542 utilizzati non supera complessivamente il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| | - multichip facenti parte di macchine o di apparecchi, non nominati né compresi altrove in questo capitolo | Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |

| Voce SA 1) | Designazione dei prodotti 2) | Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4) | |
|---------------|---|--|---|
| | - altri | Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - entro il predetto limite, il valore dei materiali delle voci 8541 o 8542 utilizzati non supera complessivamente il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 8544 | Fili, cavi (compresi i cavi coassiali), e altri conduttori isolati per l'elettricità (anche laccati od ossidati anodicamente), muniti o meno di pezzi di congiunzione; cavi di fibre ottiche, costituiti di fibre rivestite individualmente, anche dotati di conduttori elettrici o muniti di pezzi di congiunzione | Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |

| Voce SA 1) | Designazione dei prodotti 2) | Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4) | |
|---------------|---|---|--|
| 8545 | Elettrodi di carbone, spazzole di carbone, carboni per lampade o per pile ed altri oggetti di grafite o di altro carbonio, con o senza metallo, per usi elettrici | Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| 8546 | Isolatori per l'elettricità, di qualsiasi materia | Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| 8547 | Pezzi isolanti interamente di materie isolanti o con semplici parti metalliche di congiunzione (per esempio: boccole a vite) annegate nella massa, per macchine, apparecchi o impianti elettrici, diversi dagli isolatori della voce 8546; tubi isolanti e loro raccordi, di metalli comuni, isolati internamente | Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |

| Voce SA 1) | Designazione dei prodotti 2) | Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4) | |
|---------------|---|--|---|
| 8548 | Cascami ed avanzi di pile, di batterie di pile e di accumulatori elettrici; pile e batterie di pile elettriche fuori uso e accumulatori elettrici fuori uso; parti elettriche di macchine o di apparecchi, non nominate né comprese altrove in questo capitolo: | | |
| | - microassiemaggi elettronici | Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - entro il predetto limite, il valore dei materiali delle voci 8541 o 8542 utilizzati non supera complessivamente il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |

| Voce SA 1) | Designazione dei prodotti 2) | Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4) | |
|----------------|---|---|--|
| | - altri | Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| ex capitolo 86 | Veicoli e materiale per strade ferrate o simili e loro parti; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione per vie di comunicazione; esclusi: | Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| 8608 | Materiale fisso per strade ferrate o simili; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione, di sicurezza, di controllo o di comando per strade ferrate o simili, reti stradali o fluviali, aree di parcheggio, installazioni portuali o aerodromi; loro parti | Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |

| Voce SA 1) | Designazione dei prodotti 2) | Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4) | |
|----------------|---|---|---|
| ex capitolo 87 | Vetture automobili, trattori, velocipedi, motocicli ed altri veicoli terrestri, loro parti ed accessori; esclusi: | Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| 8709 | Autocarrelli non muniti di un dispositivo di sollevamento, dei tipi utilizzati negli stabilimenti, nei depositi, nei porti o negli aeroporti, per il trasporto di merci su brevi distanze; carrelli-trattori dei tipi utilizzati nelle stazioni; loro parti | Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |

| Voce SA 1) | Designazione dei prodotti 2) | Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4) | |
|---------------|---|---|---|
| 8710 | Carri da combattimento e autoblinde, anche armati; loro parti | Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |

| Voce SA 1) | Designazione dei prodotti 2) | Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4) | |
|---------------|---|---|---|
| 8711 | Motocicli (compresi i ciclomotori) e velocipedi con motore ausiliario, anche con carrozzini laterali; carrozzini laterali ("side-car"): | | |
| | - con motore a pistone alternativo di cilindrata: | | |
| | -- inferiore o uguale a 50 cm ³ | Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore di tutti i materiali originari utilizzati | Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |

| Voce SA 1) | Designazione dei prodotti 2) | Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4) | |
|---------------|-----------------------------------|---|---|
| | -- superiore a 50 cm ³ | Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore di tutti i materiali originari utilizzati | Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| | - altri | Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore di tutti i materiali originari utilizzati | Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |

| Voce SA 1) | Designazione dei prodotti 2) | Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4) | |
|---------------|---|---|---|
| ex 8712 | Biciclette senza cuscinetti a sfere | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce 8714 | Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 8715 | Carrozine, passeggini e veicoli simili per il trasporto dei bambini, e loro parti | Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |

| Voce SA 1) | Designazione dei prodotti 2) | Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4) | |
|----------------|---|---|---|
| 8716 | Rimorchi e semirimorchi per qualsiasi veicolo; altri veicoli non automobili; loro parti | Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex capitolo 88 | Veicoli aerei, veicoli spaziali, e loro parti; esclusi: | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex 8804 | Rotochutes | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 8804 | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |

| Voce SA 1) | Designazione dei prodotti 2) | Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4) | |
|----------------|---|---|---|
| 8805 | Apparecchi e dispositivi per il lancio di veicoli aerei; apparecchi e dispositivi per l'appontaggio di veicoli aerei e apparecchi e dispositivi simili; apparecchi al suolo di allenamento al volo; loro parti | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| capitolo 89 | Navi e altri congegni galleggianti | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto Tuttavia, gli scafi della voce 8906 non possono essere utilizzati | Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex capitolo 90 | Strumenti ed apparecchi di ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di controllo o di precisione; strumenti ed apparecchi medico-chirurgici; parti ed accessori di questi strumenti o apparecchi; esclusi: | Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |

| Voce SA 1) | Designazione dei prodotti 2) | Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4) | |
|---------------|--|---|--|
| 9001 | Fibre ottiche e fasci di fibre ottiche; cavi di fibre ottiche diversi da quelli della voce 8544; materie polarizzanti in fogli o in lastre; lenti (comprese le lenti oftalmiche a contatto), prismi, specchi ed altri elementi di ottica, di qualsiasi materia, non montati, diversi da quelli di vetro non lavorato otticamente | Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| 9002 | Lenti, prismi, specchi ed altri elementi di ottica di qualsiasi materia, montati, per strumenti o apparecchi, diversi da quelli di vetro non lavorato otticamente | Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| 9004 | Occhiali (correttivi, protettivi o altri) e oggetti simili | Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |

| Voce SA 1) | Designazione dei prodotti 2) | Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4) | |
|---------------|--|--|---|
| ex 9005 | Binocoli, cannocchiali, telescopi ottici e loro sostegni | Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore di tutti i materiali originari utilizzati | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |

| Voce SA 1) | Designazione dei prodotti 2) | Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4) | |
|---------------|---|--|---|
| ex 9006 | Apparecchi fotografici; apparecchi e dispositivi, comprese le lampade e tubi, per la produzione di lampi di luce in fotografia, escluse le lampade e tubi a sistema elettrico di accensione | Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore di tutti i materiali originari utilizzati | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |

| Voce SA 1) | Designazione dei prodotti 2) | Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4) | |
|---------------|---|--|---|
| 9007 | Cineprese e proiettori cinematografici, anche muniti di dispositivi, per la registrazione o la riproduzione del suono | Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore di tutti i materiali originari utilizzati | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |

| Voce SA 1) | Designazione dei prodotti 2) | Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4) | |
|---------------|--|--|---|
| 9011 | Microscopi ottici, compresi quelli per la fotomicrografia, la cinefotomicrografia o la microproiezione | Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore di tutti i materiali originari utilizzati | Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex 9014 | Altri strumenti ed apparecchi di navigazione | Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |

| Voce SA 1) | Designazione dei prodotti 2) | Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4) | |
|---------------|---|---|--|
| 9015 | Strumenti ed apparecchi di geodesia, topografia, agrimensura, livellazione, fotogrammetria, idrografia, oceanografia, idrologia, meteorologia o geofisica, escluse le bussole; telemetri | Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| 9016 | Bilance sensibili ad un peso di 5 cg o meno, con o senza pesi | Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| 9017 | Strumenti da disegno, per tracciare o per calcolo (per esempio: macchine per disegnare, pantografi, rapportatori, scatole di compassi, regoli e cerchi calcolatori); strumenti di misura di lunghezze, per l'impiego manuale (per esempio: metri, micrometri, noni e calibri) non nominati né compresi altrove in questo capitolo | Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |

| Voce SA 1) | Designazione dei prodotti 2) | Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4) | |
|---------------|---|---|---|
| 9018 | Strumenti ed apparecchi per la medicina, la chirurgia, l'odontoiatria e la veterinaria, compresi gli apparecchi di scintigrafia ed altri apparecchi elettromedicali, nonché gli apparecchi per controlli oftalmici: | | |
| | - poltrone per gabinetti da dentista, munite di strumenti o di sputacchiera | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 9018 | Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| | - altri | Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |

| Voce SA 1) | Designazione dei prodotti 2) | Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4) | |
|---------------|---|---|---|
| 9019 | Apparecchi di meccanoterapia; apparecchi per massaggio; apparecchi di psicotecnica; apparecchi di ozonoterapia, di ossigenoterapia, di aerosolterapia, apparecchi respiratori di rianimazione ed altri apparecchi di terapia respiratoria | Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 9020 | Altri apparecchi respiratori e maschere antigas, escluse le maschere di protezione prive del meccanismo e dell'elemento filtrante amovibile | Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |

| Voce SA 1) | Designazione dei prodotti 2) | Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4) | |
|---------------|--|---|--|
| 9024 | Macchine ed apparecchi per prove di durezza, di trazione, di compressione, di elasticità o di altre proprietà meccaniche dei materiali (per esempio: metalli, legno, tessili, carta, materie plastiche) | Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| 9025 | Densimetri, aerometri, pesaliquidi e strumenti simili a galleggiamento, termometri, pirometri, barometri, igrometri e psicometri, registratori o non, anche combinati fra loro | Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| 9026 | Strumenti ed apparecchi di misura o di controllo della portata, del livello, della pressione o di altre caratteristiche variabili dei liquidi o dei gas (per esempio: misuratori di portata, indicatori di livello, manometri, contatori di calore) esclusi gli strumenti ed apparecchi delle voci 9014, 9015, 9028 o 9032 | Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |

| Voce SA 1) | Designazione dei prodotti 2) | Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4) | |
|---------------|---|---|--|
| 9027 | Strumenti ed apparecchi per analisi fisiche o chimiche (per esempio: polarimetri, rifrattometri, spettrometri, analizzatori di gas o di fumi); strumenti ed apparecchi per prove di viscosità, di porosità, di dilatazione, di tensione superficiale o simili, strumenti ed apparecchi per misure calorimetriche, acustiche o fotometriche (compresi gli indicatori dei tempi di posa); microtomi | Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| 9028 | Contatori di gas, di liquidi o di elettricità, compresi i contatori per la loro taratura: | | |
| | - parti ed accessori | Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |

| Voce SA 1) | Designazione dei prodotti 2) | Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4) | |
|---------------|--|---|---|
| | - altri | Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore di tutti i materiali originari utilizzati | Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 9029 | Altri contatori (per esempio: contagiri, contatori di produzione, tassametri, totalizzatore del cammino percorso (contachilometri), pedometri); indicatori di velocità e tachimetri, diversi da quelli delle voci 9014 o 9015; stroboscopi | Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| 9030 | Oscilloscopi, analizzatori di spettro ed altri strumenti ed apparecchi per la misura o il controllo di grandezze elettriche; strumenti ed apparecchi per la misura o la rilevazione delle radiazioni alfa, beta, gamma, X, cosmiche o di altre radiazioni ionizzanti | Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |

| Voce SA 1) | Designazione dei prodotti 2) | Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4) | |
|----------------|---|---|--|
| 9031 | Strumenti, apparecchi e macchine di misura o di controllo, non nominati né compresi altrove in questo capitolo; proiettori di profili | Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| 9032 | Strumenti ed apparecchi di regolazione o di controllo automatici | Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| 9033 | Parti ed accessori non nominati né compresi altrove in questo capitolo, di macchine, apparecchi, strumenti od oggetti del capitolo 90 | Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| ex capitolo 91 | Orologeria; esclusi: | Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |

| Voce SA 1) | Designazione dei prodotti 2) | Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4) | |
|---------------|---|---|---|
| 9105 | Svegli, pendole, orologi e simili apparecchi di orologeria, con movimento diverso da quello degli orologi tascabili | Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore di tutti i materiali originari utilizzati | Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 9109 | Movimenti di orologeria, completi e montati, diversi da quelli di orologi tascabili | Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore di tutti i materiali originari utilizzati | Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |

| Voce SA 1) | Designazione dei prodotti 2) | Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4) | |
|---------------|--|--|---|
| 9110 | Movimenti di orologeria completi, non montati o parzialmente montati (chablons); movimenti di orologeria incompleti, montati; sbocchi di movimenti di orologeria | Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - entro il predetto limite-, il valore dei materiali della voce 9114 utilizzati non supera il 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 9111 | Casse per orologi e loro parti | Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |

| Voce SA 1) | Designazione dei prodotti 2) | Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4) | |
|---------------|--|---|---|
| 9112 | Casse e gabbie e simili, per apparecchi di orologeria e loro parti | Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 9113 | Cinturini e braccialetti per orologi e loro parti: | | |
| | - di metalli comuni, anche dorati o argentati, o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi | Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| | - altri | Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |

| Voce SA 1) | Designazione dei prodotti 2) | Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4) | |
|----------------|--|---|---|
| capitolo 92 | Strumenti musicali; parti e accessori di questi strumenti | Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| capitolo 93 | Armi, munizioni e loro parti e accessori | Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| ex capitolo 94 | Mobili; mobili medico-chirurgici; oggetti lettereschi e simili; apparecchi per l'illuminazione non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose e oggetti simili; costruzioni prefabbricate; esclusi: | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |

| Voce SA 1) | Designazione dei prodotti 2) | Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4) | |
|-----------------------|--|---|---|
| ex 9401 ed ex 9403 | Mobili di metallo, muniti di tessuto in cotone, non imbottito, di peso non superiore ai 300 g/m ² | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto o Fabbricazione a partire da tessuto in cotone, confezionato e pronto all'uso, della voce 9401 o 9403, a condizione che: | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| | | <ul style="list-style-type: none"> - il suo valore non superi il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - tutti gli altri materiali utilizzati siano già originari e classificati in una voce diversa da 9401 o 9403 | |

| Voce SA 1) | Designazione dei prodotti 2) | Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4) | |
|----------------|---|---|--|
| 9405 | Apparecchi per l'illuminazione (compresi i proiettori) e loro parti, non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili, muniti di una fonte di illuminazione fissata in modo definitivo, e loro parti, non nominati né compresi altrove | Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| 9406 | Costruzioni prefabbricate | Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| ex capitolo 95 | Giocattoli, giochi, oggetti per divertimenti o sport; loro parti ed accessori; esclusi: | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto | |

| Voce SA 1) | Designazione dei prodotti 2) | Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4) | |
|---------------|--|---|--|
| ex 9503 | Altri giocattoli; modelli ridotti e modelli simili per il divertimento, anche animati; puzzle di ogni specie | Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| ex 9506 | Bastoni per golf e parti dei bastoni | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto Tuttavia, possono essere utilizzati sbocchi per la fabbricazione di teste di bastoni per golf | |

| Voce SA 1) | Designazione dei prodotti 2) | Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4) | |
|-----------------------|--|---|--|
| ex capitolo 96 | Lavori diversi; esclusi: | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto | |
| ex 9601 ed ex 9602 | Lavori in materie animali, vegetali o minerali da intaglio | Fabbricazione a partire da materie da intaglio lavorate, della medesima voce | |
| ex 9603 | Scope e spazzole (escluse le granate ed articoli analoghi, le spazzole di pelo di martora o di scoiattolo), scope meccaniche per l'impiego a mano, diverse da quelle a motore; tamponi e rulli per dipingere; raschini di gomma o di simili materie flessibili | Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |

| Voce SA 1) | Designazione dei prodotti 2) | Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4) | |
|---------------|---|--|--|
| 9605 | Assortimenti da viaggio per la toletta personale, per il cucito o la pulizia delle calzature o degli indumenti | Ciascun articolo incorporato nell'assortimento deve rispettare le regole applicabili qualora non fosse presentato in assortimento. Articoli non originari possono tuttavia essere incorporati a condizione che il loro valore totale non superi il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento | |
| 9606 | Bottoni e bottoni a pressione; dischetti per bottoni ed altre parti di bottoni o di bottoni a pressione; sbocchi di bottoni | Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |

| Voce SA 1) | Designazione dei prodotti 2) | Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4) | |
|---------------|--|---|--|
| 9608 | Penne o matite a sfera; penne e stilografi con punta di feltro o con altre punte porose; penne stilografiche ed altre penne; stili per duplicatori; portamine; portapenne, portamatite ed oggetti simili; parti (compresi i cappucci e i fermagli) di questi oggetti, esclusi quelli della voce 9609 | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto Tuttavia, possono essere utilizzati pennini o punte di pennini classificati alla stessa voce | |
| 9612 | Nastri inchiostatori per macchine da scrivere e nastri inchiostatori simili, inchiostati o altrimenti preparati per lasciare impronte, anche montati su bobine o in cartucce; cuscinetti per timbri, anche impregnati, con o senza scatola | Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e - il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |

| Voce SA 1) | Designazione dei prodotti 2) | Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 3) o 4) | |
|---------------|---|---|--|
| ex 9613 | Accenditori ed accendini ad accensione piezoelettrica | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 9613 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |
| ex 9614 | Pipe e teste di pipe | Fabbricazione a partire da sbocchi | |
| capitolo 97 | Oggetti d'arte, da collezione o di antichità | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto | |

ALLEGATO II A DEL PROTOCOLLO N. 1

Deroghe all'elenco delle lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto trasformato possa ottenere il carattere di prodotto originario

È possibile che non tutti i prodotti indicati nell'elenco rientrino nel presente accordo. È pertanto necessario consultare le altre parti dell'accordo.

Disposizioni comuni

1. Ai prodotti descritti nella tabella riportata di seguito è possibile applicare le regole seguenti anziché quelle che figurano nell'allegato II del protocollo.
2. La prova dell'origine rilasciata o compilata conformemente al presente allegato contiene la seguente indicazione in francese:

"Dérogação - Annexe II-A du protocole n° 1... - Matières de la position SH n° ... originaires de ... utilisées."

Tale indicazione figura nella casella 7 dei certificati di circolazione EUR.1 di cui all'articolo 18 del presente protocollo o è aggiunta alla dichiarazione di origine di cui al suo articolo 21.

3. La Costa d'Avorio e gli Stati membri dell'Unione europea prendono le misure necessarie per l'attuazione del presente allegato.

| Voce SA | Designazione del prodotto | Deroga specifica per quanto riguarda la lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari |
|-------------|---|--|
| capitolo 2 | Carni e frattaglie commestibili | Tutte le carni e frattaglie commestibili devono essere interamente ottenute |
| capitolo 4 | Prodotti lattiero-caseari; uova di volatili, miele naturale, prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove | Fabbricazione in cui: - tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati sono interamente ottenuti, - il tenore di materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 40 % del peso del prodotto finale |
| capitolo 6 | Piante vive e prodotti della floricoltura; bulbi, radici e affini; fiori recisi e fogliame ornamentale | Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 6 utilizzati sono interamente ottenuti o Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 0812 - 0814 | Frutta temporaneamente conservata; frutta secche diverse da quelle delle voci da 0801 a 0806; scorze di agrumi o di meloni | Fabbricazione in cui il tenore di materiali del capitolo 8 utilizzati non supera il 30 % del peso del prodotto finale |
| capitolo 9 | Caffè, tè, mate e spezie | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. |
| 1101 - 1104 | Prodotti della macinazione | Fabbricazione a partire da materiali del capitolo 10, escluso il riso della voce 1006 |

| Voce SA | Designazione del prodotto | Deroga specifica per quanto riguarda la lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari |
|-------------|---|---|
| 1105 - 1109 | Farina, semolino, polvere fiocchi di patate, ecc.; fecole e amidi; inulina; glutine di frumento | Fabbricazione in cui il tenore di materiali non originari non supera il 20 % in peso o Fabbricazione a partire da materiali del capitolo 10, esclusi i materiali della voce 1006, in cui i materiali della voce 0710 e della sottovoce 0710 10 utilizzati sono interamente ottenuti |
| capitolo 12 | Semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi; piante industriali o medicinali; paglie e foraggi | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusa quella del prodotto |
| 1301 | Gomma lacca; gomme, resine, gommo-resine e oleoresine (per esempio: balsami), naturali | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce |
| 1302 | Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar ed altre mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati: - mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, modificati | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 1506 | Altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusa quella del prodotto |

| Voce SA | Designazione del prodotto | Deroga specifica per quanto riguarda la lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari |
|-------------------|---|--|
| da ex 1507 a 1515 | <p>Oli vegetali e loro frazioni:</p> <p>- oli di soia, di arachide, di palma, di cocco (di copra), di palmisti o di babassù, di tung (di abrasin), di oleococca e di oiticica, cera di mirica e cera del Giappone; frazioni di olio di jojoba e oli destinati a usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana, esclusi gli oli d'oliva delle voci 1509 e 1510</p> | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi sottovoce, esclusa quella del prodotto |
| 1516 | Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati | Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
| capitolo 18 | Cacao e sue preparazioni | <p>Fabbricazione:</p> <p>- a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusa quella del prodotto</p> <p>- in cui il tenore di materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 40 % del peso del prodotto finale</p> |

| Voce SA | Designazione del prodotto | Deroga specifica per quanto riguarda la lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari |
|---------|--|--|
| 1901 | Preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, contenenti meno di 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, contenenti meno di 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove | Fabbricazione: - a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusa quella del prodotto - in cui il tenore di materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 40 % del peso del prodotto finale |
| 1902 | Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato | Fabbricazione in cui: - il tenore di materiali del capitolo 11 utilizzati non supera, in peso, il 20 % - il peso dei materiali dei capitoli 2 e 3 utilizzati non supera il 20 % del peso del prodotto finale |
| 1903 | Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacei, scarti di setacciature o forme simili: - con tenore, in peso, di materiali della voce 1108 13 (fecola di patate) non superiore al 30 % | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusa quella del prodotto |

| Voce SA | Designazione del prodotto | Deroga specifica per quanto riguarda la lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari |
|---------|---|---|
| 1904 | Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura, per esempio "corn flakes"); cereali (diversi dal granturco), in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine e le semole), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove | Fabbricazione: - a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce 1806 - in cui il tenore di materiali del capitolo 11 utilizzati non supera, in peso, il 20 % - in cui il tenore di materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 40 % del peso del prodotto finale |
| 1905 | Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicinali, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili | Fabbricazione in cui il tenore di materiali del capitolo 11 utilizzati non supera, in peso, il 20 % |

| Voce SA | Designazione del prodotto | Deroga specifica per quanto riguarda la lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari |
|----------------|---|--|
| ex capitolo 20 | Preparazioni di ortaggi o di legumi, di frutta o di altre parti di piante: a partire da materiali diversi da quelli delle voci 2002 e 2003 | <p>Fabbricazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusa quella del prodotto - in cui il tenore di materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 40 % del peso del prodotto finale <p>o</p> <p>Fabbricazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto - in cui il tenore di materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 40 % del peso del prodotto finale |

| Voce SA | Designazione del prodotto | Deroga specifica per quanto riguarda la lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari |
|-------------|---------------------------------|--|
| capitolo 21 | Preparazioni alimentari diverse | <p>Fabbricazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusa quella del prodotto - in cui il tenore di materiali dei capitoli 4 e 17 utilizzati non supera il 40 % del peso del prodotto finale <p>o</p> <p>Fabbricazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto - in cui il tenore di materiali dei capitoli 4 e 17 utilizzati non supera il 40 % del peso del prodotto finale |

| Voce SA | Designazione del prodotto | Deroga specifica per quanto riguarda la lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari |
|-------------|--|--|
| capitolo 23 | Residui e cascami delle industrie alimentari; alimenti preparati per gli animali | <p>Fabbricazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusa quella del prodotto - in cui il tenore di granturco o di materiali dei capitoli 2, 4 e 17 utilizzati non supera il 40 % del peso del prodotto finale <p>o</p> <p>Fabbricazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto - in cui il tenore di granturco o di materiali dei capitoli 2, 4 e 17 utilizzati non supera il 40 % del peso del prodotto finale |

| Voce SA | Designazione del prodotto | Deroga specifica per quanto riguarda la lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari |
|-------------|---|--|
| capitolo 32 | Estratti per concia o per tinta; tannini e loro derivati; pigmenti e altre sostanze coloranti; pitture e vernici; mastici; inchiostri | <p>Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>o</p> <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 60 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> |
| capitolo 33 | Oli essenziali e resinoidi; prodotti per profumeria o per toeletta preparati e preparazioni cosmetiche | <p>Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>o</p> <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 60 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> |

| Voce SA | Designazione del prodotto | Deroga specifica per quanto riguarda la lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari |
|----------------|--|---|
| ex capitolo 34 | Saponi, agenti organici di superficie, preparazioni per liscivie, preparazioni lubrificanti, cere artificiali, cere preparate, prodotti per pulire e lucidare, candele e prodotti simili, paste per modelli, "cere per l'odontoiatria" e composizioni per l'odontoiatria a base di gesso; esclusi: | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto o Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex 3404 | Cere artificiali e cere preparate: - a base di paraffine, di cere di petrolio o di minerali bituminosi, di residui paraffinici | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. |
| capitolo 35 | Sostanze albuminoidi; amidi modificati; colle; enzimi | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 60 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| capitolo 36 | Esplosivi; articoli pirotecnici; fiammiferi; leghe piroforiche; sostanze infiammabili | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 60 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |

| Voce SA | Designazione del prodotto | Deroga specifica per quanto riguarda la lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari |
|-------------------|--|---|
| capitolo 37 | Prodotti per la fotografia o per la cinematografia | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 60 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| capitolo 38 | Prodotti vari delle industrie chimiche | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto o Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 60 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| da ex 3922 a 3926 | Articoli di plastica | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. |

| Voce SA | Designazione del prodotto | Deroga specifica per quanto riguarda la lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari |
|----------------|---|--|
| ex capitolo 41 | Pelli (diverse da quelle per pellicceria) e cuoio | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto o Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 60 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 4101 – 4103 | Cuoio e pelli greggi di bovini (compresi i bufali) o di equidi (freschi, o salati, secchi, calcinati, piclati o altrimenti conservati, ma non conciati né pergamenati né altrimenti preparati), anche depilati o spaccati; pelli gregge di ovini (fresche o salate, secche, trattate con calce, piclate o altrimenti conservate, ma non conciate né pergamenate né altrimenti preparate), anche depilate o spaccate, diverse da quelle escluse dalla nota 1 c) del capitolo 41; altri cuoi e pelli greggi (freschi o salati, secchi, calcinati, piclati o altrimenti conservati, ma non conciati né pergamenati né altrimenti preparati), anche depilati o spaccati, diversi da quelli esclusi dalle note 1 b) e 1 c) del capitolo 41 | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. |

| Voce SA | Designazione del prodotto | Deroga specifica per quanto riguarda la lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari |
|-------------|--|---|
| 4104 – 4106 | Cuoi e pelli depilati e pelli di animali senza peli, conciati o in crosta, anche spaccati, ma non altrimenti preparati | Riconciatura di cuoio e pelli preconciati |
| capitolo 42 | Lavori di cuoio o di pelli; oggetti di selleria e finimenti; oggetti da viaggio, borse, borsette e simili contenitori; lavori di budella | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto o Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 60 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| capitolo 46 | Lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. o Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 60 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |

| Voce SA | Designazione del prodotto | Deroga specifica per quanto riguarda la lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari |
|-------------|---|--|
| capitolo 48 | Carta e cartone; lavori di pasta di cellulosa, di carta o di cartone | <p>Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto</p> <p>o</p> <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 60 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> |
| ex 6117 | Altri accessori di abbigliamento confezionati; parti di indumenti o di accessori di abbigliamento, a maglia | <p>Filatura di fibre naturali o sintetiche in fiocco, o estrusione di filati di filamenti sintetici, accompagnata da lavorazione a maglia (articoli lavorati a maglia nella forma voluta)</p> <p>o</p> <p>Tintura di filati di fibre naturali accompagnata da lavorazione a maglia (articoli lavorati a maglia nella forma voluta)</p> |

| Voce SA | Designazione del prodotto | Deroga specifica per quanto riguarda la lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari |
|----------------|--|--|
| 6307 | Altri manufatti confezionati, compresi i modelli di vestiti | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 6308 | Assortimenti costituiti da pezzi di tessuto e di filati, anche con accessori, per la confezione di tappeti, di arazzi, di tovaglie o di tovaglioli ricamati, o di manufatti tessili simili, in imballaggi per la vendita al minuto | Ogni articolo dell'assortimento deve soddisfare le condizioni che gli sarebbero applicabili qualora non fosse incluso nell'assortimento. Tuttavia il valore degli articoli non originari non deve superare il 35% del prezzo franco fabbrica dell'assortimento |
| ex capitolo 64 | Calzature, ghette ed oggetti simili | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, escluse le calzature incomplete formate da tomaie fissate alle soles primarie o ad altre parti inferiori |
| capitolo 69 | Prodotti ceramici | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto o Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |

| Voce SA | Designazione del prodotto | Deroga specifica per quanto riguarda la lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari |
|-------------------|--|---|
| ex capitolo 71 | Perle fini o coltivate, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) o simili, metalli preziosi, metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materie; minuterie di fantasia; monete, esclusi: | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto o Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 60 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 7106, 7108 e 7110 | Metalli preziosi: - greggi - semilavorati o in polvere | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 7106, 7108 e 7110 o Separazione elettrolitica, termica o chimica di metalli preziosi delle voci 7106, 7108 o 7110 o Fusione e/o fabbricazione di leghe di metalli preziosi delle voci 7106, 7108 o 7110, tra di loro o con metalli comuni Fabbricazione a partire da metalli preziosi greggi |

| Voce SA | Designazione del prodotto | Deroga specifica per quanto riguarda la lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari |
|-------------|---|--|
| 7115 | Altri lavori di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusa quella del prodotto |
| capitolo 83 | Lavori diversi di metalli comuni | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto o Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex 8302 | Altre guarnizioni, ferramenta e oggetti simili per edifici, e congegni di chiusura automatica per porte | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, gli altri materiali della voce 8302 possono essere utilizzati purché il loro valore non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex 8306 | Statuette e altri oggetti di ornamento, di metalli comuni | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, altre sostanze della voce 8306 possono essere utilizzate purché il loro valore non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |

| Voce SA | Designazione del prodotto | Deroga specifica per quanto riguarda la lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari |
|-------------|---|--|
| capitolo 84 | Reattori nucleari, caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici; loro parti | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto o Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| capitolo 85 | Macchine, apparecchi e materiale elettrico e loro parti; apparecchi per la registrazione o la riproduzione delle immagini e del suono per la televisione, e parti ed accessori di tali apparecchi | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| capitolo 87 | Vetture automobili, trattori, velocipedi, motocicli ed altri veicoli terrestri, loro parti ed accessori | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto o Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |

| Voce SA | Designazione del prodotto | Deroga specifica per quanto riguarda la lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari |
|-------------|---|--|
| capitolo 94 | Mobili; oggetti lettereschi, materassi, sommier, cuscini e oggetti simili imbottiti; apparecchi per l'illuminazione non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose e oggetti simili; costruzioni prefabbricate | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto o Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 60 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |

ALLEGATO III DEL PROTOCOLLO N. 1

MODULO DEL CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI EUR.1

1. Il certificato di circolazione EUR.1 va compilato sul modulo il cui modello figura nel presente allegato. Tale modulo deve essere stampato in una o più delle lingue nelle quali è redatto l'accordo. Il certificato è redatto in una di queste lingue in conformità del diritto interno dello Stato di esportazione. I moduli, se compilati a mano, devono essere scritti a penna e in stampatello.
2. Il certificato deve avere un formato di 210 × 297 mm, con una tolleranza massima di 8 mm in più o di 5 mm in meno nel senso della lunghezza. La carta da utilizzare deve essere bianca, collata per scrittura, non contenente pasta meccanica e di peso non inferiore a 60 g/m². Il certificato deve avere un fondo arabescato di colore verde, in modo da far risaltare qualsiasi falsificazione con mezzi meccanici o chimici.
3. Gli Stati di esportazione possono riservarsi la stampa dei certificati o affidare il compito a tipografie da essi autorizzate. In quest'ultimo caso ciascun certificato deve recare un riferimento a tale autorizzazione. Su ogni certificato deve figurare il nome e l'indirizzo della tipografia oppure un marchio che ne consenta l'identificazione. Il certificato deve recare inoltre un numero di serie, stampato o no, destinato a contraddistinguerlo.

CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI

| | | |
|--|---|--|
| 1. Esportatore (nome, indirizzo completo, paese) | EUR.1 N. A 000.000 | |
| | Prima di compilare il modulo consultare le note a tergo | |
| | 2. Certificato utilizzato negli scambi preferenziali tra <p align="center">e</p> (indicare i paesi, gruppi di paesi o territori di cui trattasi) | |
| 3. Destinatario (nome, indirizzo completo, paese) (indicazione facoltativa) | 4. Paese, gruppo di paesi o territorio di cui i prodotti sono considerati originari | 5. Paese, gruppo di paesi o territorio di destinazione |
| | 6. Informazioni sul trasporto (indicazione facoltativa) | |
| 7. Osservazioni | | |
| 8. Numero d'ordine; marche e numeri; numero e tipo di colli,¹ designazione delle merci | 9. Massa lorda (kg) o altra misura (l, m³, ecc.) | 10. Fatture (indicazione facoltativa) |
| 11. VISTO DELLA DOGANA Dichiarazione certificata conforme Documento di esportazione ² Modulo Ufficio doganale Paese o territorio in cui è rilasciato il certificato Luogo e data (Firma) | Timbro | 12. DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE Il sottoscritto dichiara che le merci di cui sopra soddisfano i requisiti richiesti per il rilascio del presente certificato. Luogo e data (Firma) |

⁽¹⁾ Per le merci non imballate, specificare il numero di oggetti o indicare "alla rinfusa".

⁽²⁾ Da compilare solo quando lo richieda la normativa nazionale del paese o del territorio di esportazione.

| | |
|--|--|
| <p>13. Richiesta di controllo da inviare a:</p> | <p>14. Risultato del controllo</p> |
| <p>È richiesto il controllo dell'autenticità e della regolarità del presente certificato</p> <p>.....</p> <p style="text-align: center;">Luogo e data</p> <p>.....</p> <p style="text-align: center;">Timbro</p> <p>.....</p> <p style="text-align: center;">(Firma)</p> | <p>Il controllo effettuato ha permesso di constatare che il presente certificato*</p> <p><input type="checkbox"/> è stato effettivamente rilasciato dall'ufficio doganale indicato e che i dati ivi contenuti sono esatti.</p> <p><input type="checkbox"/> non risponde ai requisiti di autenticità e di regolarità richiesti (cfr. le osservazioni allegate).</p> <p>.....</p> <p style="text-align: center;">Luogo e data</p> <p>.....</p> <p style="text-align: center;">Timbro</p> <p>.....</p> <p style="text-align: center;">(Firma)</p> <p>_____</p> <p>* Contrassegnare con una X la casella appropriata</p> |

NOTE ESPLICATIVE

1. Il certificato non deve presentare né raschiature né correzioni sovrapposte. Le modifiche apportatevi devono essere effettuate cancellando le indicazioni errate ed aggiungendo, se del caso, quelle volute. Ogni modifica così apportata deve essere siglata da chi ha compilato il certificato e vistata dalle autorità doganali del paese o territorio in cui il certificato è rilasciato.
2. Fra gli articoli indicati nel certificato non devono essere lasciate linee in bianco ed ogni articolo deve essere preceduto da un numero d'ordine. Una riga orizzontale deve essere tracciata immediatamente dopo l'ultima trascrizione. Gli spazi non utilizzati devono essere sbarrati in modo da rendere impossibile ogni ulteriore aggiunta.
3. Le merci devono essere descritte secondo gli usi commerciali e con sufficiente precisione per permetterne l'identificazione.

DOMANDA PER OTTENERE UN CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE

| | | | |
|--|--|---|--|
| 1. Esportatore <i>(nome, indirizzo completo, paese)</i> | EUR.1 N. A 000.000 | | |
| | Prima di compilare il modulo consultare le note a tergo | | |
| | 2. Domanda per ottenere un certificato da utilizzare negli scambi preferenziali tra | | |
| 3. Destinatario <i>(nome, indirizzo completo, paese) (indicazione facoltativa)</i> | e <i>(indicare i paesi, gruppi di paesi o territori di cui trattasi)</i> | | |
| | 4. Paese, gruppo di paesi o territorio di cui i prodotti sono considerati originari | 5. Paese, gruppo di paesi o territorio di destinazione | |
| 6. Informazioni sul trasporto <i>(indicazione facoltativa)</i> | 7. Osservazioni | | |
| 8. Numero d'ordine; marche e numeri; numero e tipo di colli,¹ designazione delle merci | 9. Massa lorda (kg) o altra misura (l, m³, ecc.) | 10. Fatture <i>(indicazione facoltativa)</i> | |

⁽¹⁾ Per le merci non imballate, specificare il numero di oggetti o indicare "alla rinfusa".

DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE

Il sottoscritto, esportatore delle merci descritte a tergo,

DICHIARA che le merci rispondono alle condizioni richieste per il rilascio del certificato allegato;

PRECISA le circostanze che hanno permesso a queste merci di soddisfare a tali condizioni:

.....
.....
.....
.....

PRESENTA i seguenti documenti giustificativi:¹

.....
.....
.....
.....

S'IMPEGNA a presentare, su richiesta delle autorità competenti, qualsiasi giustificazione supplementare che dette autorità ritenessero indispensabile per il rilascio del certificato allegato, nonché ad accettare eventuali controlli, da parte di dette autorità, della sua contabilità e dei processi di fabbricazione delle merci di cui sopra;

¹ Ad esempio: documenti di importazione, certificati di circolazione, fatture, dichiarazioni del produttore, ecc., relativi ai prodotti impiegati nella fabbricazione o alle merci riesportate tali e quali.

CHIEDE

il rilascio del certificato qui allegato per queste merci.

.....
(Luogo e data)
.....

(Firma)

ALLEGATO IV DEL PROTOCOLLO N. 1

DICHIARAZIONE DI ORIGINE

La dichiarazione di origine, il cui testo figura di seguito, deve essere redatta conformemente alle note a piè di pagina. Queste ultime, tuttavia, non vanno riprodotte.

Versione bulgara

Износителят на продуктите, обхванати от този документ (митническо разрешение № ...⁽¹⁾) декларира, че освен където е отбелязано друго, тези продукти са с ... преференциален произход⁽²⁾.

Versione spagnola

El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera n.º ..⁽¹⁾.) declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial⁽²⁾.

Versione ceca

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo p(PESC) 2019/... ovolení ...⁽¹⁾) prohlašuje, že kromě zřetelně označených, mají tyto výrobky preferenční původ v ...⁽²⁾.

Versione danese

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. ...⁽¹⁾), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i ...⁽²⁾.

Versione tedesca

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. ...⁽¹⁾) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anderes angegeben, präferenzbegünstigte ...⁽²⁾ Ursprungswaren sind.

Versione estone

Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolli luba nr. ...⁽¹⁾) deklareerib, et need tooted on ...⁽²⁾ sooduspäritoluga, välja arvatud juhul kui on selgelt näidatud teisiti.

Versione greca

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (άδεια τελωνείου υπ' αριθ. ...⁽¹⁾) δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής ...⁽²⁾.

Versione inglese

The exporter of the products covered by this document (customs authorization No ...⁽¹⁾) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ...⁽²⁾ preferential origin.

Versione francese

L'exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière n° ...⁽¹⁾) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle ...⁽²⁾.

Versione croata

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlaštenje br. ...⁽¹⁾) izjavljuje da su, osim ako je drukčije izričito navedeno, ovi proizvodi ...⁽²⁾ preferencijalnog podrijetla.

Versione italiana

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n ...⁽¹⁾) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale ...⁽²⁾

Versione lettone

To produktu eksportētājs, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas atļauja Nr. ...⁽¹⁾), deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir preferenciāla izcelsme no ...⁽²⁾.

Versione lituana

Šiame dokumente išvardytų produktų eksportuotojas (muitinės liudijimo Nr ...⁽¹⁾) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra ...⁽²⁾ preferencinės kilmės produktai.

Versione ungherese

A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: ...⁽¹⁾) kijelentem, hogy eltérő jelzés hiányában az áruk kedvezményes ...⁽²⁾ származásúak.

Versione maltese

L-esportatur tal-prodotti koperti b'dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru. ...⁽¹⁾) jiddikjara li, hlief fejn indikat b'mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta' oriġini preferenzjali ...⁽²⁾.

Versione olandese

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. ...⁽¹⁾), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële ... oorsprong zijn ⁽²⁾.

Versione polacca

Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr ...⁽¹⁾) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają ...⁽²⁾ preferencyjne pochodzenie.

Versione portoghese

O exportador dos produtos cobertos pelo presente documento (autorização aduaneira n.º ...⁽¹⁾), declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos são de origem preferencial ...⁽²⁾.

Versione rumena

Exportatorul produselor ce fac obiectul acestui document (autorizația vamală nr. ...⁽¹⁾) declară că, exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferențială ...⁽²⁾.

Versione slovena

Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št ...⁽¹⁾) izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno ...⁽²⁾ poreklo.

Versione slovaca

Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia ...⁽¹⁾) vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v ...⁽²⁾.

Versione finlandese

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o ...⁽¹⁾) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja ... alkuperätuotteita⁽²⁾.

Versione svedese

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr. ...⁽¹⁾)
försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande ... ursprung⁽²⁾.

.....⁽³⁾

(Luogo e data)

.....⁽⁴⁾

(Firma dell'esportatore; il nome della persona che
firma la dichiarazione deve essere inoltre indicato
in modo leggibile)

- (1) Se la dichiarazione di origine è compilata da un esportatore autorizzato a norma dell'articolo 22 del presente protocollo, il numero dell'autorizzazione dell'esportatore deve essere indicato in questo spazio. Se la dichiarazione di origine non è compilata da un esportatore autorizzato, occorre omettere le parole tra parentesi o lasciare in bianco lo spazio.
- (2) Indicazione obbligatoria dell'origine dei prodotti. Se la dichiarazione di origine si riferisce, integralmente o in parte, a prodotti originari di Ceuta e Melilla ai sensi dell'articolo 42 del presente protocollo, l'esportatore è tenuto a indicarlo chiaramente nella dichiarazione mediante la sigla "CM".
- (3) Queste indicazioni possono essere omesse se contenute nel documento stesso.
- (4) Cfr. articolo 22, paragrafo 4, del presente protocollo. Nei casi in cui l'esportatore non è tenuto a firmare, la dispensa dall'obbligo della firma implica anche la dispensa dall'obbligo di indicare il nome del firmatario.

ALLEGATO V A DEL PROTOCOLLO N. 1

DICHIARAZIONE DEL FORNITORE RELATIVA AI PRODOTTI
AVENTI CARATTERE ORIGINARIO PREFERENZIALE

Il sottoscritto dichiara che le merci elencate in questa fattura (1)

sono state prodotte⁽²⁾ e sono conformi alle regole di origine che disciplinano gli scambi preferenziali tra la Costa d'Avorio e l'Unione europea.

Si impegna a presentare, su richiesta delle competenti autorità doganali, tutta la relativa documentazione giustificativa.

..... (3)

..... (4)

..... (5)

Note

Il testo di cui sopra, opportunamente completato secondo le indicazioni delle note a piè di pagina, costituisce la dichiarazione del fornitore. Le note a piè di pagina non devono essere riprodotte.

- (1) – Se soltanto alcune delle merci elencate nella fattura sono interessate, vanno chiaramente indicate o contrassegnate e nella dichiarazione deve figurare la seguente precisazione: " elencate nella fattura e contrassegnate sono state prodotte in ".
 - Se viene utilizzato un documento diverso dalla fattura o da un allegato della fattura (cfr. l'articolo 28, paragrafo 5, del presente protocollo), il tipo di documento in questione va indicato, sostituendolo al termine "fattura".
 - (2) L'Unione europea, uno Stato membro dell'Unione europea, la Costa d'Avorio, un PTOM o un altro Stato ACP che applica un APE almeno a titolo provvisorio. Se si tratta della Costa d'Avorio, di un PTOM o di un altro Stato ACP che applica un APE almeno a titolo provvisorio, va inoltre indicato l'ufficio doganale dell'Unione europea che detiene il certificato o i certificati EUR.1 o EUR.2 in questione, fornendo il numero di detti certificati o moduli ed, eventualmente, il relativo numero della dichiarazione in dogana.
 - (3) Luogo e data.
 - (4) Nome e funzione nella società.
 - (5) Firma
-

ALLEGATO V B DEL PROTOCOLLO N. 1

DICHIARAZIONE DEL FORNITORE

RELATIVA AI PRODOTTI

NON AVENTI CARATTERE ORIGINARIO PREFERENZIALE

Il sottoscritto dichiara che le merci elencate in questa fattura⁽¹⁾

sono state prodotte⁽²⁾ e incorporano i seguenti elementi o materiali che non sono originari della Costa d'Avorio, di un altro Stato ACP che applica un APE almeno a titolo provvisorio, di un PTOM o dell'Unione europea per gli scambi preferenziali:

.....⁽³⁾⁽⁴⁾

.....⁽⁵⁾

.....

.....⁽⁶⁾

Si impegna a presentare, su richiesta delle competenti autorità doganali, tutta la relativa documentazione giustificativa.

.....⁽⁷⁾⁽⁸⁾

.....⁽⁹⁾

Note

Il testo di cui sopra, opportunamente completato secondo le indicazioni delle note a piè di pagina, costituisce la dichiarazione del fornitore. Le note a piè di pagina non devono essere riprodotte.

- (1) – Se soltanto alcune delle merci elencate nella fattura sono interessate, vanno chiaramente indicate o contrassegnate e nella dichiarazione deve figurare la seguente precisazione: " elencate nella fattura e contrassegnate sono state prodotte in ".
– Se viene utilizzato un documento diverso dalla fattura o da un allegato della fattura (cfr. l'articolo 28, paragrafo 5, del presente protocollo), il tipo di documento in questione va indicato, sostituendolo al termine "fattura".
- (2) L'Unione europea, uno Stato membro dell'Unione europea, la Costa d'Avorio, un PTOM o un altro Stato ACP che applica un APE almeno a titolo provvisorio.
- (3) La descrizione deve essere fornita in tutti i casi; deve essere adeguata e sufficientemente precisa per consentire di determinare la classificazione tariffaria delle merci interessate.
- (4) Il valore in dogana va indicato solo nei casi in cui è richiesto.
- (5) Il paese d'origine va indicato solo nei casi in cui è richiesto. L'origine deve essere preferenziale; in tutti gli altri casi indicare "paese terzo".
- (6) Aggiungere "e sono state sottoposte alle seguenti operazioni [nell'Unione europea] [in uno Stato membro dell'Unione europea] [nella Costa d'Avorio] [nel PTOM] [nell'altro Stato ACP che applica un APE almeno a titolo provvisorio]:", con una descrizione delle operazioni effettuate se tale informazione è richiesta.
- (7) Luogo e data.
- (8) Nome e funzione nella società.
- (9) Firma

ALLEGATO VI DEL PROTOCOLLO N. 1

SCHEDA D'INFORMAZIONE

1. Per la scheda d'informazione occorre utilizzare il modulo il cui modello figura nel presente allegato. Tale modulo deve essere stampato in una o più delle lingue ufficiali nelle quali è redatto l'accordo in conformità del diritto interno dello Stato di esportazione. Le schede d'informazione devono essere compilate in una di tali lingue; se compilate a mano, devono essere scritte a penna e in stampatello. Sulle schede deve figurare un numero di serie, stampato o no, destinato a contraddistinguerle.
2. La scheda d'informazione deve avere un formato A4 (210 × 297 mm), con una tolleranza massima di 8 mm in più o di 5 mm in meno nel senso della lunghezza. La carta da utilizzare deve essere bianca, collata per scrittura, non contenente pasta meccanica e di peso non inferiore a 65g/m².
3. Le amministrazioni nazionali possono riservarsi la stampa dei moduli o affidarne il compito a tipografie da esse autorizzate. In quest'ultimo caso, ciascun certificato deve recare un riferimento a tale autorizzazione. Su ogni modulo deve figurare il nome e l'indirizzo della tipografia oppure un segno che ne consenta l'identificazione.

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|-----------------------------|-------------------------------|---|--|--|--|--|
| 1. Fornitore ⁽¹⁾ | | SCHEDA D'INFORMAZIONE per ottenere il rilascio di un CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE per gli scambi preferenziali tra L'UNIONE EUROPEA e LA COSTA D'AVORIO | | | | | | | |
| 2. Destinatario ⁽¹⁾ | | | | | | | | | |
| 3. Trasformatore ⁽¹⁾ | | 4. Stato in cui sono state effettuate le lavorazioni o trasformazioni | | | | | | | |
| 6. Ufficio doganale d'importazione ⁽¹⁾ | | 5. Per uso ufficiale | | | | | | | |
| 7. Documento d'importazione ⁽²⁾ Modello..... n..... Serie: del <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table> | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| MERCI SPEDITE NELLO STATO DESTINATARIO | | | | | | | | | |
| 8. Marche, numeri, quantità e tipo di colli | | 9. Sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci numero della voce/sottovoce (codice SA) | | | | | | | |
| | | | | 10. Quantità ⁽³⁾ | | | | | |
| | | 11. Valore ⁽⁴⁾ | | | | | | | |
| MERCI IMPORTATE UTILIZZATE | | | | | | | | | |
| 12. Sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci numero della voce/sottovoce (codice SA) | | 13. Paese di origine | 14. Quantità ⁽³⁾ | 15. Valore ^{(2) (5)} | | | | | |
| 16. Natura delle lavorazioni o trasformazioni effettuate | | | | | | | | | |
| 17. Osservazioni | | | | | | | | | |
| 18. VISTO DELLA DOGANA Dichiarazione certificata conforme: Documento Modello.....n..... Ufficio doganale..... Data <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table> Timbro ufficiale ----- (firma) | | | | | 19. DICHIARAZIONE DEL FORNITORE Il sottoscritto dichiara che le informazioni riportate in questa scheda sono esatte. Luogo data <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table> ----- (firma) | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾⁽⁴⁾⁽⁵⁾ Cfr. le note sul retro

| RICHIESTA DI CONTROLLO | RISULTATO DEL CONTROLLO |
|---|---|
| <p>Il sottoscritto funzionario doganale chiede il controllo dell'autenticità e dell'esattezza della presente scheda d'informazione.</p> <p>Luogo</p> <p>data</p> <p style="text-align: center;">Timbro ufficiale</p> <p>-----</p> <p style="text-align: center;">(Firma del funzionario)</p> | <p>Il controllo effettuato dal sottoscritto funzionario doganale ha permesso di accertare che la presente scheda d'informazione:</p> <p>a) è stata rilasciata dall'ufficio doganale indicato e che i dati ivi contenuti sono esatti (*).</p> <p>b) non risponde ai requisiti di autenticità e di esattezza prescritti (si vedano le osservazioni allegate) (*).</p> <p>Luogo</p> <p>data</p> <p style="text-align: center;">Timbro ufficiale</p> <p>-----</p> <p style="text-align: center;">(Firma del funzionario)</p> |
| | <p>(*). Cancellare la dicitura inutile.</p> |

NOTE

1. Nome o ragione sociale e indirizzo completo.
2. Informazione facoltativa.
3. Kg, hl, m³ o altra unità di misura.
4. Gli imballaggi sono considerati un tutto unico con i prodotti in essi contenuti. Tuttavia, questa disposizione non si applica per gli imballaggi che non sono di tipo abituale per il prodotto imballato e che hanno un proprio valore di utilizzazione a carattere durevole, indipendentemente dalla loro funzione di imballaggio.
5. Il valore deve essere indicato conformemente alle disposizioni relative alle regole di origine.

ALLEGATO VII DEL PROTOCOLLO N. 1
MODULO PER LA RICHIESTA DI DEROGA

| | |
|---|---|
| 1. Designazione commerciale del prodotto finito 1.1. Classificazione doganale (codice SA) | 2. Volume annuo previsto delle esportazioni verso l'Unione europea (in peso, numero di pezzi, metri o altre unità) |
| 3. Designazione commerciale dei materiali utilizzati originari di paesi terzi Classificazione doganale (codice SA) | 4. Volume annuo previsto dei materiali utilizzati originari di paesi terzi |
| 5. Valore dei materiali utilizzati originari di paesi terzi | 6. Valore franco fabbrica del prodotto finito |
| 7. Origine dei materiali provenienti da paesi terzi | 8. Motivi per cui la regola di origine relativa al prodotto finito non può essere rispettata |
| 9. Designazione commerciale dei materiali da utilizzare originari dei paesi o dei territori di cui all'articolo 7 | 10. Volume annuo previsto dei materiali utilizzati originari dei paesi o dei territori di cui all'articolo 7 |
| 11. Valore dei materiali da utilizzare originari dei paesi o dei territori di cui all'articolo 7 | 12. Lavorazioni o trasformazioni effettuate, senza conseguire l'origine, nei paesi o nei territori di cui all'articolo 7 |
| 13. Durata della deroga richiesta: dal al | 14. Descrizione dettagliata delle lavorazioni e delle trasformazioni effettuate nella Costa d'Avorio |
| 15. Struttura del capitale sociale dell'impresa interessata | 16. Valore degli investimenti realizzati/previsti |
| 17. Personale impiegato/previsto | 18. Valore aggiunto delle lavorazioni e delle trasformazioni effettuate nella Costa d'Avorio 18.1. Manodopera 18.2. Spese generali 18.3. Altro |
| 19. Altre possibili fonti di approvvigionamento per i materiali utilizzati | 20. Soluzioni previste per evitare in futuro la necessità di una deroga |
| 21. Osservazioni | |

NOTE

1. Se le caselle del modulo non sono sufficientemente grandi per inserire tutte le informazioni utili, si possono aggiungere fogli supplementari. In tal caso nella corrispondente casella occorre indicare "cfr. allegato".
2. Se possibile occorre allegare al modulo campioni o illustrazioni (fotografie, disegni, schemi, cataloghi, ecc.) del prodotto finale e dei materiali utilizzati.
3. Per ogni prodotto oggetto della richiesta va compilato un modulo.

Caselle 3, 4, 5, 7: per "paese terzo" si intende qualsiasi paese non contemplato all'articolo 7 del presente protocollo.

Casella 12: Se i materiali provenienti da paesi terzi hanno subito lavorazioni o trasformazioni nei paesi o nei territori di cui all'articolo 7 del presente protocollo senza conseguire l'origine prima di essere sottoposti a una nuova trasformazione nella Costa d'Avorio che chiede la deroga, occorre indicare il tipo di lavorazione o di trasformazione effettuata nei paesi e nei territori di cui all'articolo 7 del presente protocollo.

Casella 13: Le date da indicare sono quelle dell'inizio e della fine del periodo in cui i certificati EUR.1 possono essere rilasciati nell'ambito della deroga.

Casella 18: Indicare la percentuale del valore aggiunto rispetto al prezzo franco fabbrica del prodotto oppure l'importo monetario del valore aggiunto per unità di prodotto.

Casella 19: Se esistono fonti alternative di approvvigionamento di materiali, indicare quali e, se possibile, i motivi (costi o altri) per cui tali fonti non sono utilizzate.

Casella 20: Indicare gli eventuali investimenti o la diversificazione delle fonti di approvvigionamento previsti affinché la deroga sia necessaria solo per un periodo limitato.

ALLEGATO VIII DEL PROTOCOLLO N. 1

PAESI E TERRITORI D'OLTREMARE

Ai sensi del presente protocollo, per "paesi e territori d'oltremare" si intendono i paesi e i territori di cui all'allegato II del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, elencati di seguito.

(Questo elenco non pregiudica lo status di questi paesi e territori né la sua evoluzione)

1. Paesi e territori d'oltremare del Regno di Danimarca:
 - Groenlandia.

2. Paesi e territori d'oltremare della Repubblica francese:
 - Nuova Caledonia e dipendenze,
 - Polinesia francese,
 - Saint Pierre e Miquelon,
 - Saint-Barthélemy,
 - Terre australi ed antartiche francesi,
 - Isole Wallis e Futuna.

3. Paesi e territori d'oltremare del Regno dei Paesi Bassi:
 - Aruba,
 - Bonaire,

- Curaçao,
- Saba,
- Sint Eustatius,
- Sint Maarten.

4. Paesi e territori d'oltremare del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord:

- Anguilla,
- Bermuda,
- Isole Cayman,
- Isole Falkland,
- Georgia del Sud e isole Sandwich del Sud,
- Montserrat,
- Pitcairn,
- Sant'Elena e dipendenze,
- Territori dell'Antartico britannico,
- Territori britannici dell'Oceano indiano,
- Isole Turks e Caicos,
- Isole Vergini britanniche.

ALLEGATO IX DEL PROTOCOLLO N. 1

PRODOTTI DI CUI ALL'ARTICOLO 7, PARAGRAFO 4, DEL PROTOCOLLO

| Codice NC | Descrizione |
|------------|---|
| 1701. | Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo stato solido |
| 1702. | Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati |
| 1704 90 99 | Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco) - altri: -- altri: --- altri: ---- altri: ----- altri: |
| 1806 10 30 | Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao - Cacao in polvere, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti: -- avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d'isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore a 65% e inferiore a 80% |
| 1806 10 90 | Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao: - Cacao in polvere, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti: -- avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d'isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore a 80 % |
| 1806 20 95 | Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao: - altre preparazioni presentate in blocchi o in barre di peso superiore a 2 kg allo stato liquido o pastoso o in polveri, granuli o forme simili, in recipienti o in imballaggi immediati di contenuto superiore a 2 kg: -- altre: --- altre |

| Codice NC | Descrizione |
|------------|---|
| 1901 90 99 | <p>Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno del 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o contenenti meno di 5%, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove:</p> <p>- altri: -- altri: --- altri</p> |
| 2101 12 98 | <p>Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, tè o mate; cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati:</p> <p>- Estratti, essenze e concentrati di caffè e preparazioni a base di questi estratti, essenze e concentrati o a base di caffè: -- Preparazioni a base di estratti, essenze o concentrati, o a base di caffè: --- altre</p> |
| 2101 20 98 | <p>Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, tè o mate; cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati:</p> <p>- Estratti, essenze e concentrati di tè o di mate e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di tè o di mate: -- preparazioni: --- altre</p> |
| 2106 90 59 | <p>Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove:</p> <p>- altre -- Sciroppi di zucchero, aromatizzati o colorati: --- altri ---- altri</p> |

| Codice NC | Descrizione |
|------------|---|
| 2106 90 98 | Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove: - altre -- altre --- altre |
| 3302 10 29 | Miscugli di sostanze odorifere e miscugli (comprese le soluzioni alcoliche) a base di una o più di tali sostanze, dei tipi utilizzati come materie prime per l'industria; altre preparazioni a base di sostanze odorifere dei tipi utilizzati per la fabbricazione delle bevande: - dei tipi utilizzati nelle industrie alimentari o delle bevande -- dei tipi utilizzati nelle industrie delle bevande: --- Preparazioni contenenti tutti gli agenti aromatizzanti che caratterizzano una bevanda: ---- altre ----- altre |

DICHIARAZIONE COMUNE

relativa al Principato di Andorra

1. La Costa d'Avorio accetta come prodotti originari dell'Unione europea ai sensi dell'accordo i prodotti originari del Principato di Andorra di cui ai capitoli da 25 a 97 del sistema armonizzato.
2. Il protocollo n. 1 relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa si applica, mutatis mutandis, ai fini della definizione del carattere originario dei prodotti di cui sopra.

DICHIARAZIONE COMUNE

relativa alla Repubblica di San Marino

1. La Costa d'Avorio accetta come prodotti originari dell'Unione europea ai sensi dell'accordo i prodotti originari della Repubblica di San Marino.
2. Il protocollo n. 1 relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa si applica, mutatis mutandis, ai fini della definizione del carattere originario dei prodotti di cui sopra.